

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

*RESOCONTI:*

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	5
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE . . . . .	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	9
DIFESA (IV) . . . . .	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	35
FINANZE (VI) . . . . .	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	93
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	129
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	131

---

**N.B.** Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della IX Commissione per il seguito dell'audizione del Ministro della marina mercantile.

AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	Pag.	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI »		143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . .	»	145
ALLEGATO . . . . .	»	155

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i> . . . . .	»	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> »		IV
<i>Commissioni riunite (II E XII)</i> . . . . .	»	V
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i> . . . . .	»	VI
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i> . . . . .	»	VII
<i>Difesa (IV)</i> . . . . .	»	VIII
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> . . . . .	»	IX
<i>Finanze (VI)</i> . . . . .	»	X
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i> . . . . .	»	XI
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i> . . . . .	»	XIII
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> . . . . .	»	XIV
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> . . . . .	»	XV
<i>Affari sociali (XII)</i> . . . . .	»	XVI
<i>Agricoltura (XIII)</i> . . . . .	»	XVII
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i> . . . . .	»	XXI
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i> . . . . .	»	XXII
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i> . . . . .	»	XXIII
<i>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato</i> . . . . .	»	XXIV
INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . .	»	XXV

# RESOCONTI

PAGINA BIANCA

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 16,30. —  
Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.*

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che era stata programmata la discussione sulla relazione del relatore per il Collegio XXV (Lecce), poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia la seduta al giorno successivo alle ore 15.

*La seduta termina alle 16,45.*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

---

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 14,50. —  
Presidenza del Presidente Nicola SAVINO.*

**Seguito dell'esame della relazione all'Assemblea della Camera sullo stato dell'inchiesta.**

In apertura di seduta, la Commissione delibera di effettuare la ripresa televisiva a circuito chiuso della seduta stessa.

La Commissione procede quindi al seguito dell'esame della relazione all'Assemblea della Camera sullo stato dell'inchiesta. Intervengono il Presidente Nicola SAVINO, incaricato dalla Commissione di predisporre una bozza della relazione

stessa, e i deputati Daniela MAZZUCONI, Elisabetta DI PRISCO e Cristina BEVILACQUA.

Dopo una replica del Presidente Nicola SAVINO, i deputati Daniela MAZZUCONI, Elisabetta DI PRISCO e Cristina BEVILACQUA avanzano osservazioni al testo in esame e suggerimenti sui lavori futuri della Commissione.

La Commissione approva quindi la relazione all'Assemblea della Camera sullo stato dell'inchiesta, con le osservazioni formulate nel corso della seduta.

*La seduta termina alle 16.*

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 16,30. —  
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

In apertura di seduta, il deputato Giovanni FERRARA manifesta apprezzamento per il fatto che la Commissione sia stata convocata nel pomeriggio, come previsto dalle recenti modifiche regolamentari, e manifesta altresì apprezzamento per l'inserimento all'ordine del giorno del provvedimento relativo alla riforma della dirigenza che il suo gruppo ritiene di estrema importanza. Osserva quindi che da domani devono essere applicate anche in Commissione le norme regolamentari sulla definizione dei temi e dei tempi dei lavori parlamentari; pertanto l'ufficio di Presidenza della Commissione, già convocato per domani, potrà procedere alla definizione del programma e del calendario dei lavori della stessa sulla base della nuova disciplina regolamentare.

Le sue dichiarazioni sono volte a dare atto al Presidente della sensibilità dimo-

strata e a sottolineare la necessità di tener conto della predisposizione del programma e del calendario dei lavori della Commissione.

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**SCOTTI VIRGINIO ed altri:** Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

**BIANCHINI ed altri:** Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla Commissione di merito.

**Proposte di legge:**

**ANIASI ed altri:** Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).

**CASINI CARLO e NICOTRA:** Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).

**POLI BORTONE ed altri:** Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).

**FIORI:** Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).

(Parere alla XI Commissione)

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Adriano CIAFFI riassume le questioni sulle quali nella seduta di ieri si era manifestata la necessità di acquisire chiarimenti dal relatore sulle proposte di legge presso la Commissione di merito.

Il deputato Bruno ANTONUCCI, nella sua qualità di relatore presso la Commissione di merito sulle proposte di legge, ricorda che la proposta n. 262, assunta quale testo base, riproduce il testo già approvato dalla Commissione pubblica istruzione nella IX legislatura. Sottolinea, altresì, che il provvedimento in esame risponde a precisi impegni assunti dal Governo nei confronti degli insegnanti e risponde a due ordini del giorno accolti in Assemblea dal Governo come raccomandazione.

Per quanto riguarda la consistenza del personale interessato, richiama i dati indicati nella relazione introduttiva alla proposta di legge n. 262, che fa riferimento a circa 4.000 persone di cui solo la metà si prevede presentino domanda di trasferimento. Su tali aspetti rileva che comunque sarà chiamata ad esprimersi la Commissione bilancio.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, stante l'assenza del relatore che dovrà

formulare, anche sulla base delle precisazioni fornite nella seduta odierna, una propria proposta di parere, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei progetti di legge.

**Disegno di legge:**

**Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)** (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (4511).

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del relatore Vito RIGGIO, che riferisce analiticamente sul disegno di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

*La seduta termina alle 16,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 16,45. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

**Disegno di legge:**

**Riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente (4501).**

(Parere della V e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

*(Esame e rinvio).*

La Commissione procede all'esame del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, osserva che il disegno di legge è motivato dalla necessità di adeguare le strutture amministrative del Ministero dell'ambiente, a seguito dell'evolversi

della normativa ambientale e delle accresciute risorse che lo stesso è chiamato ad amministrare.

Le misure proposte dal provvedimento si pongono come una prima riorganizzazione delle strutture ministeriali in vista di una futura riforma del Ministero, richiamata nella relazione introduttiva del disegno di legge e nello stesso articolato.

Nel merito, ricorda che l'articolo 1 prevede la articolazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente in due servizi, competenti, rispettivamente, l'uno per la tutela delle acque e la disciplina dei rifiuti, l'altro per l'inquinamento atmosferico e le industrie a rischio. Conseguentemente, si prevede un incremento di posti nella qualifica di dirigente generale, mentre il restante personale appartenente al servizio viene ripartito tra i due istituendi servizi in base ai compiti ai quali era preposto.

In conclusione, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Adriano CIAFFI rileva che il provvedimento propone un mero sdoppiamento del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero: ci si sarebbe aspettati che i due nuovi servizi risultanti dallo sdoppiamento fossero stati chiamati ad operare rispettivamente l'uno nel settore della prevenzione degli inquinamenti e l'altro nel settore del risanamento ambientale. Le competenze che sono invece attribuite ai due servizi dall'articolo 1, comma 1, sembrano invece estranee a ciò che risultava dalla denominazione del precedente servizio; esse sembrano inoltre comprendere competenze sia nel campo della prevenzione che in quello del risanamento.

Ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca i motivi della nuova articolazione organizzativa proposta dal disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che la VIII Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

la riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente si articoli in modo tale da ricomprendere nel primo servizio le competenze in materia di: "tutela delle acque, disciplina dei rifiuti, risanamento del suolo e prevenzione dell'inquinamento di natura fisica" e nel secondo servizio le competenze in materia di: "inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio" ».

Il deputato Giovanni FERRARA, condividendo le osservazioni del deputato Ciaffi, che trovano riscontro nel parere della VIII Commissione, si pronuncia in linea di massima favorevolmente al disegno di legge, pur dovendo sottolineare la necessità che il Governo fornisca delucidazioni sul riparto materiale delle competenze tra i due nuovi servizi del Ministero.

Il deputato Franco FRANCHI pur constatando la limitata portata innovativa del disegno di legge, ricorda che il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole a vere e proprie riforme, ritenendo invece che i meri correttivi finiscano solo per rinviare nel tempo i necessari interventi riformatori. Sarebbe infatti necessaria una complessiva riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, così come degli altri Ministeri. Per questi motivi non può dichiararsi favorevole al provvedimento.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, si riserva di svolgere la replica una volta che il Governo avrà reso i richiesti chiarimenti.

Rilevando che il provvedimento si risolve in uno sdoppiamento del servizio prevenzione degli inquinamenti e risana-

mento ambientale, sottolinea tuttavia che a tale sdoppiamento non corrisponde il necessario adeguamento delle dotazioni organiche del personale, che viene invece ripartito tra i due servizi risultanti dallo sdoppiamento stesso.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

*La seduta termina alle 17.*

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 17. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari.*

#### Disegno e proposte di legge:

**Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).**

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

**TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).**

(Parere della V e della XI Commissione).

**CARIA: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).**

(Parere della V Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che il ministro per la funzione pubblica gli ha comunicato la sua impossibilità, per concomitanti impegni di Governo, ad essere presente prima delle ore 17,30.

Sospende pertanto la seduta sino alle 17,30.

*(La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,30).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella precedente seduta la Commissione è giunta all'approvazione dell'articolo 5 del nuovo testo del disegno di legge, scelto come testo base, al quale risulta riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

#### ART. 5-bis.

*(Funzioni ed attribuzioni del dirigente superiore).*

1. Al dirigente superiore competono, oltre alle funzioni vicarie dei dirigenti generali, le funzioni di direzione di servizi centrali dipendenti organicamente dal ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, le funzioni di coordinamento degli uffici cui sono preposti i dirigenti, quelle di esecuzione di specifici programmi, di studio, ricerca, vigilanza ed ispezione, nonché l'espletamento di incarichi speciali.

2. Il dirigente superiore esercita i compiti amministrativi relativi:

a) alla direzione di servizi centrali e di uffici periferici di particolare importanza con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, con conseguente rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, salvo quanto dispone la legge 25 marzo 1958, n. 260, ovvero all'attività di studio, ricerca, proposta e vigilanza sull'esecuzione di programmi;

b) alla realizzazione di singoli programmi ad esso affidati;

c) all'esercizio dei poteri indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 2.

3. Il dirigente superiore, nelle materie di competenza, può chiedere parere agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere a rilievi degli organi di controllo.

5. 01.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,  
Chiriano.

Intervengono sull'articolo aggiuntivo Bertoli ed altri 5. 01 il deputato Vito RIGGIO, che sottolinea che esso è da intendersi precluso, poiché collegato ad emendamenti non accolti dalla Commissione, il deputato Rosario CHIRIANO, che insiste per la discussione dell'articolo aggiuntivo di cui è cofirmatario, ed il Presidente Silvano LABRIOLA che ritiene l'articolo aggiuntivo stesso precluso dalla votazione precedentemente svoltasi sull'articolo 4.

Avendo il deputato Carlo TASSI sottolineato che l'approvazione dell'articolo 4 non esclude la possibilità di esaminare proposte sulla individuazione di nuove qualifiche dirigenziali, il Presidente Silvano LABRIOLA ribadisce che l'articolo aggiuntivo Bertoli ed altri 5. 01 deve ritenersi precluso dalle decisioni assunte dalla Commissione in merito all'articolo 4, in relazione al quale si è peraltro svolta un'ampia discussione.

La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo 6, al quale risultano riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'articolo 6, sostituire la parola: dirigente con le seguenti: dirigente di primo livello.*

6. 1.

Balbo, Bassanini.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: di studio, ricerca, vigilanza e ispezione.*

6. 4.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 6, comma 2, lettera a), dopo le parole: non inferiore aggiungere le parole: in genere.*

6. 5.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 6, comma 2, lettera d), sostituire le parole: nonché, entro i limiti di valore fissati dal dirigente generale, dei*

*poteri previsti nella lettera d), del medesimo articolo 5, comma 2 con le seguenti: nonché i poteri assegnati direttamente o per delega dal dirigente generale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 5, comma 2-bis.*

6. 2.

Barbieri, Forleo.

*All'articolo 6, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: entro i limiti di valore fissati dal dirigente generale.*

6. 6.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Quando è preposto ad un ufficio periferico può formulare anche richieste di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione.*

6. 3.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Funzioni del vice dirigente).*

1. Ai vice dirigenti sono attribuite per un biennio funzioni vicarie dei dirigenti preposti alle direzioni di uffici centrali e periferici o alla realizzazione di progetti, nonché funzioni di studio, ricerca, proposta e vigilanza anche sull'esecuzione dei programmi. Allo scadere di tale periodo, il consiglio di amministrazione può valutare il servizio prestato e deliberare la proroga di tale periodo per un ulteriore biennio. Nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione sul servizio prestato, alla scadenza del primo o del secondo biennio, il funzionario vice dirigente è inquadrato nella dotazione organica della IX qualifica funzionale, anche in posizione soprannumeraria, conservando *ad personam* il trattamento economico in godimento.

6. 01.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Funzioni del vice dirigente generale).

1. Ai vice dirigenti generali sono attribuite funzioni vicarie dei dirigenti generali preposti alle direzioni generali o ad uffici equiparati o alla direzione di programmi speciali, nonché funzioni di studio, ricerca e vigilanza.

6. 02.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-quater.

(Attribuzioni delle qualifiche di vice dirigente e di vice dirigente generale).

1. Le funzioni di vice dirigente e di vice dirigente generale sono conferite per merito comparativo nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente ai vice dirigenti con cinque anni e ai dirigenti con tre anni di servizio effettivamente prestato, avuto riguardo principalmente al servizio svolto ed alla misura dei risultati conseguiti. Il procedimento e i criteri per il merito di cui al primo comma sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. 03.

Binetti, Riggio.

Il deputato Lucio STRUMENDO ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva deliberato di accantonare, oltre gli articoli aggiuntivi 4. 01, 4. 02 e 4. 03, anche l'ultima parte del suo emendamento 4. 4.

Il Presidente Silvano LABRIOLA precisa che l'emendamento 4. 4 è stato ritirato con riserva di ripresentarne l'ultima parte.

Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento 6. 1, che si intende vi abbiano rinunciato.

Il deputato Vito RIGGIO ritira gli emendamenti 6. 4 e 6. 5, di cui è cofirmatario.

Il deputato Lucio STRUMENDO dichiara di far proprio in assenza dei presentatori l'emendamento Barbieri e Forleo 6. 2 e lo illustra.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha espresso parere contrario all'emendamento 6. 2 e dopo che il deputato Adriano CIAFFI ha rilevato che esso è collegato ad altri emendamenti non accolti, il deputato Lucio STRUMENDO ritira l'emendamento 6. 2.

Il deputato Vito RIGGIO illustra il suo emendamento 6. 6, sottolineando il rischio che il dirigente generale possa fissare limiti di valore eccessivamente ristretti alle spese che i dirigenti possono impegnare.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA rilevato che il rischio paventato dal deputato Riggio è forse teorico, perché vi è un interesse dei dirigenti generali a decentrare i poteri di spesa, il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ritiene inopportuno escludere ogni riferimento ai limiti della competenza per valore dei dirigenti.

Su invito del Presidente Silvano LABRIOLA, il deputato Vito RIGGIO ritira l'emendamento 6. 6, riservandosi la presentazione in materia di un ordine del giorno.

La Commissione approva quindi, favorevoli il relatore Pietro SODDU ed il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, l'emendamento Bertoli ed altri 6. 3, approvando successivamente l'articolo 6 come modificato dall'emendamento accolto.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara quindi preclusi gli articoli aggiuntivi 6. 01, 6. 02 e 6. 03 a seguito delle deliberazioni assunte dalla Commissione in ordine all'articolo 4.

Il deputato Adriano CIAFFI propone — e la Commissione concorda — di riprendere la discussione dell'articolo aggiuntivo Mastrantuono 4. 03, da lui fatto proprio, che è del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Funzioni ed attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento).*

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento svolgono, al centro e in periferia, funzioni vicarie dei dirigenti, quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compiti di studio, di ricerca, di attività ispettiva ed incarichi speciali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge e altre funzioni di pari rilevanza. Le predette funzioni vengono svolte sulla base delle direttive dei competenti direttori generali, nelle cui attribuzioni rientra anche la compilazione dei rapporti informativi di detti funzionari.

4. 03.

Mastrantuono, Ciaffi.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ritiene che l'articolo aggiuntivo Mastrantuono e Ciaffi 4. 03 sia difficilmente collegabile al testo dell'articolo 4 già approvato dalla Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che l'articolo aggiuntivo 4. 03 riproduce sostanzialmente il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3000, già approvato dalla Commissione in sede legislativa, sottolineando al riguardo gli inconvenienti derivanti dalla successione nel tempo di norme analoghe.

Il deputato Adriano CIAFFI sottolinea che l'articolo aggiuntivo 4. 03 è diretto a

rendere permanente una disciplina che nel disegno di legge n. 3000 era dettata solo fino alla entrata in vigore della riforma della dirigenza. Ritiene inoltre che le proposte contenute nell'articolo aggiuntivo medesimo siano coerenti con l'impianto del provvedimento in esame.

Il deputato Lucio STRUMENDO fa presente che appare incongruo affidare funzioni vicarie dei dirigenti al personale dei ruoli ad esaurimento, essendo stati dichiarati preclusi altri articoli aggiuntivi relativi alle figure dei vice dirigenti e dei vice dirigenti generali. Ricorda inoltre che la Commissione, approvando l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge n. 3000, aveva ritenuto di affidare le funzioni in questione al personale delle qualifiche ad esaurimento solo fino all'entrata in vigore della riforma della dirigenza non perché intendesse poi stabilizzare tale regime, ma perché riteneva necessaria in futuro una nuova disciplina della materia.

Il deputato Vito RIGGIO sottolinea che la Commissione, approvando l'articolo 4, non ha previsto funzioni vicarie dei dirigenti: se ora si approvasse l'articolo aggiuntivo 4. 03, si renderebbe necessario valutare nuovamente l'articolazione delle qualifiche dirigenziali in livelli funzionali. Ritiene quindi preferibile che la posizione dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento venga affrontata in altra sede, quale potrebbe essere la previsione di una disciplina transitoria per l'accesso alla dirigenza.

Il deputato Carlo TASSI sottolinea che il dibattito in corso si collega al criticabile sistema di dettare disposizioni destinate a rimanere in vigore « fino all'entrata in vigore di una nuova riforma », espressione priva di senso legislativo. Nel merito ritiene che la posizione del personale dei ruoli ad esaurimento debba essere affrontata in sede di definizione della normativa transitoria del provvedimento in esame.

Il deputato Adriano CIAFFI sottolinea che la Commissione, approvando l'articolo 4, non ha voluto istituzionalizzare la vice dirigenza, come proposto dagli emendamenti dei deputati Binetti e Riggio; ciò non vuol dire che ha inteso sopprimere le funzioni vicarie. In questo senso l'articolo aggiuntivo 4. 03 precisa che al personale dei ruoli a esaurimento possono essere attribuite, tra le altre, funzioni vicarie dei dirigenti. È comunque opportuno disciplinare la posizione di tali funzionari.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, premesso che l'articolo aggiuntivo 4. 03 certamente non istituisce un livello dirigenziale, ritiene inopportuno individuare con legge i soggetti ai quali attribuire le funzioni vicarie dei dirigenti, che ordinariamente vengono svolte dal funzionario più anziano in grado. Sottolinea inoltre che le funzioni individuate dall'articolo aggiuntivo 4. 03 sono in parte corrispondenti a quelle che la legge attribuisce al personale della IX qualifica funzionale.

Il relatore Pietro SODDU ritiene che se il senso dell'articolo aggiuntivo 4. 01 fosse quello di limitarsi ad attribuire le funzioni vicarie dei dirigenti, in caso di assenza o impedimento di questi, esso andrebbe riformulato, ma sarebbe peraltro superfluo. Il vero problema è invece quello di riconoscere la posizione di quei funzionari dei ruoli ad esaurimento che hanno da tempo la reggenza di uffici dirigenziali, per mancanza di personale con qualifica dirigenziale; ciò potrà avvenire in sede di definizione della normativa transitoria della riforma in esame.

Il deputato Adriano CIAFFI ritira quindi l'articolo aggiuntivo 4. 03, con riserva di ripresentarlo in riferimento agli articoli relativi alla normativa transitoria.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti:

*All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il trasferimento dei dirigenti superiori e dei dirigenti può essere disposto anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, con decreto del ministro dell'amministrazione di appartenenza da emanarsi di concerto con il ministro dell'amministrazione di destinazione.

7. 3.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,  
Chiriano.

*All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il trasferimento dei dirigenti di primo livello può essere disposto anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, con decreto del ministro dell'amministrazione di provenienza da emanarsi di concerto con il ministro dell'amministrazione di destinazione, in relazione ad effettive e documentate esigenze funzionali dell'amministrazione ed alle correlative capacità professionali dei dirigenti stessi.

7. 1.

Bassanini, Balbo.

*All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:*

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al comma 1, sono abrogate le parole: « sentito il consiglio di amministrazione ».

7. 2.

Bassanini, Balbo.

Il deputato Danilo BERTOLI illustra il suo emendamento 7. 3 volto a prevedere che il trasferimento dei dirigenti superiori e dei dirigenti avvenga con il consenso del ministro dell'amministrazione di appartenenza e del ministro dell'amministrazione di destinazione.

Dopo che il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, richiamato il contenuto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, si è dichiarato contrario all'emendamento 7. 3, il relatore Pietro SODDU concorda con il rappresentante del Governo.

Il deputato Danilo BERTOLI ritira quindi il suo emendamento 7. 3.

Il Presidente Silvano LABRIOLA constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 7. 1 e 7. 2 i quali si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi l'articolo 7.

Passa quindi all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti:

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: con professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con le seguenti: in possesso di decennale e comprovata professionalità specificamente documentata.*  
8. 3.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile con le parole: di durata pari alle funzioni del ministro che li ha nominati.*  
8. 1.

Bassanini, Balbo.

*All'articolo 8, sopprimere i commi 2 e 3.*  
8. 4.

Ciaffi.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. L'amministrazione, in rapporto a specifici programmi, può stipulare con professionisti iscritti nei rispettivi albi contratti d'opera per la loro progettazione e con società regolarmente costituite contratti per l'attuazione e la verifica degli stessi.

8. 2.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

Il deputato Vito RIGGIO illustra il suo emendamento 8. 3 volto a garantire la professionalità delle persone estranee all'amministrazione che possono comunque essere nominati dirigenti generali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, pur comprendendo la *ratio* dell'emendamento, ritiene che il medesimo possa essere formulato nel senso di prevedere che le persone estranee all'amministrazione che possono essere nominate dirigenti generali devono possedere una professionalità specificatamente documentata e adeguata alle funzioni da svolgere.

Il deputato Vito RIGGIO rileva che la indicazione del Presidente coglie il senso del suo emendamento, il quale per altro prevedeva un limite temporale minimo per la nomina a dirigente generale onde evitare che soprattutto nelle realtà locali possa verificarsi il fenomeno di neolaureati nominati ad incarichi dirigenziali.

Il deputato Carlo TASSI condivide la necessità della determinazione di un limite temporale prima del quale persone estranee all'amministrazione non possono essere nominate dirigenti generali.

Il deputato Vito RIGGIO, raccogliendo l'indicazione del Presidente, riformula il suo emendamento 8. 3 nel modo seguente:

*All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: con professionalità aggiungere le seguenti: specificatamente documentata e.*

Dopo che il relatore Pietro SODDU si è dichiarato favorevole all'emendamento 8. 3 nel testo riformulato, il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI manifesta il suo avviso favorevole a formule che garantiscano la professionalità.

Il deputato Franco FRANCHI presenta il seguente emendamento:

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: con professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con le seguenti: in possesso di decennale e comprovata professionalità specificamente documentata.*  
8. 5.

Franchi, Tassi.

La Commissione, contrari il relatore Pietro SODDU ed il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, respinge l'emendamento Franchi e Tassi 8. 5.

Approva quindi l'emendamento Binetti e Riggio 8. 3 nel testo riformulato.

Avendo il deputato Lucio STRUMENDO, assenti i presentatori, fatto proprio l'emendamento Bassanini e Balbo 8. 1, il relatore Pietro SODDU ritiene che tale emendamento abbia un suo fondamento da ravvisarsi nella ritenuta necessità di collegare la durata della nomina a direttore generale di persone esterne all'amministrazione alla durata in carica del ministro che li ha nominati.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea come tale emendamento sia in contraddizione con il vincolo introdotto relativo alla professionalità del personale in questione, inserendosi un legame di natura personale.

Il deputato Adriano CIAFFI rileva come l'emendamento finisca con il creare un vincolo di natura strettamente personale, ciò che appare in contraddizione con le precedenti deliberazioni della Commissione.

Il deputato Lucio STRUMENDO rileva che una cosa è la definizione dei criteri il

più possibile garantisti per le attribuzioni delle funzioni, mentre altra cosa è il rapporto che vi è con il ministro che effettua la nomina delle persone esterne all'amministrazione a dirigente generale.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, richiamandosi al contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ricorda come nella redazione di quel decreto una preoccupazione fondamentale sia stata quella di garantire la neutralità della pubblica amministrazione a fronte della durata in carica dei Governi che si succedono. L'emendamento 8. 1 è mutuato dalla legislazione statunitense dove per altro trova la sua giustificazione in ragione del fatto che i Governi hanno durata certa, ciò che in Italia non è, per cui non ritiene possa essere trasferito nel nostro Paese quel sistema. In conclusione manifesta il suo avviso non favorevole all'emendamento 8. 1.

Dopo che il deputato Vito RIGGIO ha rilevato come appaia legittimare un malcostume legare la durata dell'incarico dei dirigenti a quella dei ministri che li hanno nominati, il deputato Lucio STRUMENDO ritira il suo emendamento 8. 1.

Il deputato Adriano CIAFFI, illustrando l'emendamento 8. 4, rileva che il comma 1 dell'articolo 8 prevede la possibilità di nomina a dirigente generale di persone estranee all'amministrazione dotate di una adeguata professionalità; tale disposizione ha una sua *ratio* mentre invece il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'attribuzione delle funzioni di dirigente generale per la progettazione, l'esecuzione e la verifica di specifici programmi, anche a soggetti estranei all'amministrazione: al riguardo osserva che i compiti cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 8 ben possono essere affidati con contratto a soggetti esterni all'amministrazione.

Dopo che il deputato Lucio STRUMENDO ha manifestato il suo avviso favorevole al mantenimento dell'attuale for-

mulazione del comma 2 dell'articolo 8, il deputato Vito RIGGIO rileva che tale comma prevede la figura di veri e propri direttori di programma per l'accelerazione dei processi innovativi anche nella pubblica amministrazione.

Il deputato Danilo BERTOLI rileva che gli emendamenti Ciaffi 8. 4 ed il suo emendamento 8. 2 possono essere valutati contestualmente: il suo emendamento è diretto appunto a prevedere che per specifici programmi l'amministrazione possa stipulare contratti d'opera con professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Il relatore Pietro SODDU osserva che il contenuto del comma 2 dell'articolo 8 si pone nella direzione della realizzazione di una moderna amministrazione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che è fuori discussione l'utilità di disporre di soggetti che svolgano le funzioni cui il comma 2 dell'articolo 8 fa riferimento e la non attribuzione a questi della qualifica di dirigenti li farebbe ritornare al rango di esperti, con un mero potere di proposta nei confronti del ministro. Appare opportuna l'attribuzione ad essi della qualifica di dirigenti in relazione al rapporto che si instaura con gli altri componenti l'amministrazione. Sa che ciò può essere avvertito dall'amministrazione con un malinteso senso di frustrazione ma deve dire al riguardo che sono gli stessi dirigenti, con l'aiuto delle leggi, a creare se stessi.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ritiene che nel quadro della riforma della dirigenza i soggetti che hanno funzione di progettazione, esecuzione e verifica di specifici programmi, qualora siano estranei all'amministrazione, debbano essere dotati della qualifica di dirigente.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha condiviso le considerazioni svolte dal ministro, il deputato Adriano CIAFFI ritira il suo emendamento 8. 4, fermo restando che la espressione estranei all'ammini-

strazione comprende anche tutti i soggetti comunque estranei alla pubblica amministrazione.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA condiviso tale interpretazione, il deputato Danilo BERTOLI ribadisce le motivazioni alla base del suo emendamento 8. 2.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che l'eventuale ritiro dell'emendamento 8. 2 non precluderebbe comunque la possibilità per l'amministrazione di stipulare convenzioni in rapporto a specifici programmi.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha prospettato la possibilità che il contenuto dell'emendamento 8. 2 anziché sostitutivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 possa essere aggiuntivo rispetto al comma 2 del medesimo articolo, il deputato Danilo BERTOLI riformula il suo emendamento 8. 2 nel modo seguente:

*All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'amministrazione, in rapporto a specifici programmi, può stipulare inoltre con professionisti iscritti nei rispettivi albi contratti d'opera per la loro progettazione e con società regolarmente costituite contratti per l'attuazione e la verifica degli stessi.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8. 2 nel testo riformulato e l'articolo 8 come risultante dalle modifiche testé approvate.

La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo 9, al quale risultano riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 9, al comma 1, sostituire le parole: previa delibera del Consiglio dei ministri con le parole: da emanarsi di concerto con i ministri interessati.*

9. 1.

Balbo, Bassanini.

*All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole:* previa delibera del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* da emanarsi di concerto con i ministri interessati.

9. 2.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

*All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono programmi complessi quelli che siano stati considerati tali dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in seduta plenaria, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. 5.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 9, comma 2, sostituire la parola dispone con le parole:* individua gli stanziamenti.

9. 7.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 9, comma 2, dopo le parole:* amministrazioni interessate per la realizzazione del programma *aggiungere le seguenti:* suddividendo in articoli gli stanziamenti suindicati.

9. 3.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

*All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole:* stipulando gli opportuni contratti ed assumendo i necessari impegni di spesa *con le seguenti:* indicando gli organi politici o dirigenziali competenti a stipulare i relativi contratti.

9. 6.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 9, comma 3, aggiungere dopo la parola competono le seguenti:* ai dirigenti superiori ed.

9. 4.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

Il deputato Lucio STRUMENDO dichiara di far proprio l'emendamento Balbo e Bassanini 9. 1, in assenza dei presentatori.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha rilevato che tale emendamento riduce le garanzie nel conferimento degli incarichi di cui all'articolo 9, il relatore Pietro SODDU ritiene invece accettabile l'emendamento 9. 1.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA fatto presente che i gruppi interministeriali coinvolgono le competenze di diversi ministeri, ribadendo il proprio giudizio contrario all'emendamento 9. 1, il deputato Lucio STRUMENDO ritira l'emendamento in questione.

Dopo che il deputato Danilo BERTOLI ha ritirato l'emendamento 9. 2, il deputato Vito RIGGIO illustra il suo emendamento 9. 5.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rileva l'opportunità di assicurare la prevalenza alle valutazioni provenienti da organi governativi; ritiene tuttavia che le preoccupazioni che sono alla base dell'emendamento Binetti e Riggio 9. 5 possano essere soddisfatte con il seguente emendamento:

*All'articolo 9, comma 1, dopo le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* sentito ove lo ritenga il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

9. 8.

Labriola.

Dopo che il deputato Vito RIGGIO ha ritirato l'emendamento 9. 5 e dopo che il deputato Carlo TASSI ha dichiarato di far proprio tale emendamento, la Commissione approva l'emendamento Labriola 9. 8 e respinge l'emendamento 9. 5, sottoscritto dal deputato Tassi.

Avendo il deputato Vito RIGGIO illustrato l'emendamento 9. 7, il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che l'emendamento sia superfluo, essendo evidente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 2 detta i criteri ed i limiti per l'utilizzo degli stanziamenti.

Il deputato Vito RIGGIO ritira gli emendamenti 9. 7 e 9. 6, mentre il deputato Danilo BERTOLI ritira a sua volta gli emendamenti 9. 3 e 9. 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 9 come modificato dall'emendamento accolto.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 10 al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: dagli uffici cui sono preposti e aggiungere, in fine, le parole: nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.*  
10. 1.

Balbo, Bassanini.

*All'articolo 10, comma 1, sopprimere la parole dagli uffici cui sono preposti ed aggiungere, in fine, le parole nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.*  
10. 3.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

*All'articolo 10, sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:*

2. L'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dal ministro competente per materia, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi o da regolamenti, nonché la completa realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate te-

nendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Gli incarichi di funzione vengono assegnati o revocati in relazione alle esigenze di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, degli obiettivi da perseguire nonché delle caratteristiche dirigenziali e professionali dei singoli dirigenti.  
10. 5.

Ciaffi.

*All'articolo 10, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:*

3. L'attività degli uffici e la gestione delle risorse vengono esaminati annualmente, in ciascuna amministrazione, dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 2; i risultati negativi emersi in tale sede vengono contestati al dirigente generale o al dirigente con atto personale del ministro.

4. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, dei dirigenti a giustificazione del risultato della gestione.

5. Qualora non vengano accolte le giustificazioni addotte, il ministro trasmette gli atti alla sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, di cui al successivo articolo 12.

6. La sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sentiti i diretti interessati ed accertati i risultati negativi della gestione, propone, secondo criteri di gradualità:

a) la rimozione della funzione esercitata, con la conseguente perdita della relativa indennità;

b) il collocamento a disposizione dell'amministrazione di appartenenza per la durata di un anno, con conseguente perdita dell'indennità di funzione;

c) il collocamento a riposo, secondo le modalità previste dall'articolo 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in caso di inadempienze di rilevante gravità o ripetute.

7. La proposta è indirizzata al ministro competente, che provvede, per i dirigenti, in conformità alla proposta medesima. Per i dirigenti generali, il ministro riferisce al Consiglio dei ministri, che può provvedere anche in difformità a quanto stabilito dal Consiglio superiore.

8. La revoca dell'incarico di funzione può essere disposta dal ministro, sia per i dirigenti generali che per i dirigenti, con efficacia immediata, salvi in ogni caso i diritti derivanti ai dirigenti dalla successiva pronuncia del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

9. I termini, le modalità, le garanzie per gli interessati e gli altri elementi del procedimento di cui al precedente comma 6 sono definiti dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dal successivo articolo 12. In ogni caso, il Consiglio superiore è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi dalla ricezione degli atti.

10. Nei confronti dei dirigenti generali con rapporto di natura privatistica si procede alla revoca dell'incarico, con le procedure indicate ai commi 3 e 4.

10. 2.

Ferrara, Strumendo, Forleo.

*All'articolo 10, comma 6, aggiungere dopo le parole accertato per le seguenti: i dirigenti superiori ed.*

10. 4.

Bertoli, Ciocci, Chiriano.

Assenti i presentatori dell'emendamento 10.1, che si intende vi abbiano rinunciato, il deputato Danilo BERTOLI ritira l'emendamento 10. 3.

Il deputato Adriano CIAFFI, illustrando l'emendamento 10. 5, rileva che esso tende a dettare, in positivo, disposizioni che nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente risultano enunciate in termini negativi. L'emendamento è inoltre diretto ad eliminare quelle disposizioni che configurano a carico del dirigente un procedimento disciplinare in relazione alla mancata realiz-

zazione degli obiettivi programmati, situazione che può giustificare solo la revoca dell'incarico al dirigente stesso. A suo giudizio, quindi, l'articolo 10 confonde l'aspetto disciplinare, collegato con l'inadempimento di doveri professionali, con la responsabilità connessa all'efficienza ed efficacia della gestione.

Il deputato Carlo TASSI, condividendo le osservazioni del deputato Ciaffi, si dichiara favorevole all'emendamento 10. 5.

Il deputato Lucio STRUMENDO ritiene interessante l'impostazione dell'emendamento Ciaffi 10. 5, ma non ritiene congruo sopprimere i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10.

Il deputato Vito RIGGIO considera l'articolo 10 idoneo a sollecitare, da parte dei dirigenti, l'assunzione di un ruolo realmente dirigenziale; in altri termini, il dirigente che accetta l'incarico, deve anche accettare di sottoporsi ad un giudizio sulla sua gestione, anche con le opportune forme di garanzia.

Il deputato Adriano CIAFFI ritiene inaccettabile che l'accertamento di un risultato negativo della gestione, condotto dai nuclei di valutazione di cui all'articolo 2, possa portare all'applicazione di vere e proprie sanzioni disciplinari, quali sono quelle di cui al comma 5. Si trasforma così una valutazione tecnica in una valutazione disciplinare.

Dopo che il deputato Giovanni FERRARA ha sottolineato che i provvedimenti da adottarsi nei confronti dei dirigenti hanno alla base l'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dagli organi governativi, richiamati al comma 2 dell'articolo 10, il deputato Lucio STRUMENDO, concordando con il deputato Ferrara, richiama l'attenzione della Commissione sulle proposte contenute in argomento nell'emendamento Ferrara ed altri 10. 2, di cui è cofirmatario.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, dopo aver sottolineato che l'emendamento Ciaffi 10. 5 attribuisce al potere politico una elasticità di valutazione che l'articolo 10 non prevede, rileva, d'altro canto, che le sanzioni di cui all'articolo 10 stesso sono collegate anche a gravi difetti di informazione agli organi politici da parte del dirigente. Dichiarò quindi di rimettersi alla Commissione sull'emendamento Ciaffi 10. 5.

Il relatore Pietro SODDU ritiene che si dovrebbe giungere alla formulazione di una disciplina che consenta di soddisfare sia le esigenze poste alla base dell'emendamento Ciaffi 10. 5, sia quelle che ispirano l'articolo 10.

Il Presidente Silvano LABRIOLA esprime preoccupazione per il fatto che sembra vengano messi in discussione aspetti qualificanti del testo già definiti in sede referente, come appunto l'articolo 10.

Dopo che il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ha sottolineato che in tale materia non vorrebbe dare l'impressione di un tentativo di recupero da parte del potere politico, il Presidente Silvano LABRIOLA, premesso che tale impressione sarebbe comunque immotivata, sottolinea che la dirigenza deve essere sottoposta ad una disciplina speciale, diversa da quella del pubblico impiego, se si vuole raggiungere l'obiettivo della separazione tra la sfera del potere politico e quella della gestione amministrativa. Dichiarò pertanto di condividere l'emendamento Ciaffi 10. 5 per la parte in cui enuncia in termini positivi ciò che l'articolo 10 detta in negativo, ma esprime preoccupazione per la soppressione dei commi 5, 6 e 7 proposta dallo stesso emendamento. Invita in conclusione il deputato Ciaffi a riformulare l'emendamento 10. 5; se infatti tale proposta venisse approvata, egli dovrebbe sospendere la discussione del provvedimento per verificare se i gruppi, una volta modificata la logica cui quest'ultimo è ispirato, mantengono il loro con-

senso al prosieguo della sua trattazione in sede legislativa.

Il deputato Giovanni FERRARA, concordando con le valutazioni del Presidente, sottolinea che il suo emendamento 10. 2 consente di disciplinare la materia in modo coerente con l'ispirazione originaria del testo già definito in sede referente. Non vorrebbe comunque che la votazione dell'emendamento 10. 5 possa portare alla preclusione dell'emendamento 10. 2.

Il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI, rilevato che l'emendamento Ciaffi 10. 5 affida al potere politico una più ampia sfera di valutazione, ricorda il dibattito svoltosi in materia in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Rispetto alle disposizioni ivi contenute, l'articolo 10 del testo in discussione appare aggiornato, perché ipotizza lo svolgimento di attività per programmi ed obiettivi e perché appare orientato all'intento di stimolare l'impegno del dirigente, senza per altro privarlo di garanzie. Sottolinea inoltre che il dirigente è così sollecitato ad esporre in via preventiva le difficoltà connesse alla realizzazione degli obiettivi programmati.

Per quanto riguarda le sanzioni previste al comma 5, osserva che la perdita dell'indennità di funzione è logicamente connessa alla rimozione dalla funzione, mentre il collocamento a disposizione per la durata di un anno deve intendersi come periodo massimo di sospensione; il collocamento a riposo è infine già previsto dalla normativa vigente e non pare aver causato gravi inconvenienti.

Il deputato Adriano CIAFFI, premesso che il problema della responsabilità dei dirigenti, una volta emerso, va affrontato, sottolinea che l'articolo 10 delinea un tipico procedimento disciplinare. È grave però che un dirigente sia soggetto a sanzioni di carattere disciplinare sulla base di un accertamento dei risultati della gestione compiuto dal nucleo di valutazione

di cui all'articolo 2. Da questo punto di vista appare più corretta la formulazione dell'emendamento Ferrara ed altri 10. 2 che, prendendo atto della natura amministrativo-disciplinare del procedimento, prevede la competenza di una sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ritiene comunque che, di fronte ad una mancata o incompleta realizzazione degli obiettivi programmati si possa soltanto rimuovere il dirigente in questione, come rimedio ispirato al principio di buona amministrazione. Ciò che invece è inaccettabile è l'instaurazione di un giudizio disciplinare, basato sul contraddittorio, che sfocia nell'applicazione di sanzioni disciplinari, per una responsabilità che investe l'alta amministrazione.

Si dichiara infine disponibile a ricercare una soluzione che possa trovare il consenso dei gruppi, anche sulla base delle proposte contenute nell'emendamento Ferrara ed altri 10. 2.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, constatato l'emergere della possibilità di pervenire ad un'intesa sulle questioni poste dall'articolo 10, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione del provvedimento. Ribadisce comunque le proprie preoccupazioni, in quanto l'elevato numero degli emendamenti presentati fa ritenere che il quadro politico attuale è diverso da quello esistente nel momento in cui è stato richiesto il trasferimento dei progetti di legge in sede legislativa.

Tenuto quindi conto che nelle prossime sedute la Commissione lavorerà in regime di tempo contingentato, invita i deputati ed i gruppi a procedere ad una attenta selezione dei rispetti emendamenti. Rilevando inoltre che sarebbe estremamente negativo se la Commissione non potesse concludere la discussione del provvedimento, invita altresì il relatore ad operare per giungere ad una positiva soluzione delle questioni poste.

Il deputato Lucio STRUMENDO, condividendo il richiamo formulato dal Presidente all'esigenza di rispettare le intese

che hanno consentito il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, fa presente che il gruppo comunista è interessato ad introdurre criteri di valutazione della responsabilità dirigenziale, fortemente legati al tema di indennità di funzione. Vi è pertanto la possibilità di tenere distinte le questioni relative alla responsabilità dirigenziale da quelle connesse ai procedimenti disciplinari.

Il deputato Vito RIGGIO condivide l'opportunità di distinguere gli aspetti connessi alle varie forme di responsabilità del dirigente, da quelli connessi alle indennità di funzione, elemento incentivante e revocabile.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha sottolineato che la natura del provvedimento di cui alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 10 è diversa da quella dei provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*), il Presidente Silvano LABRIOLA ribadisce l'esigenza di attribuire al regime giuridico della dirigenza carattere di specialità, perché in caso contrario la riforma non sarebbe in grado di operare efficacemente.

Rinvia infine il seguito della discussione dei progetti di legge ad altra seduta.

#### **Disegno di legge:**

**Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura** (Approvato dalla I Commissione del Senato) (4574).

(Parere della II, della V, della X, della XI e della XII Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta del 5 aprile scorso la Commissione aveva iniziato la discussione del disegno di legge. Fa presente che sul medesimo la V Commissione bilancio e la XI Commissione lavoro hanno

espresso parere favorevole ed avverte che la Commissione passerà quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

La Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato cui non sono riferiti emendamenti.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia quindi al votazione finale del disegno di legge alla seduta di domani 19 aprile 1990 al termine della seduta della Commissione per le comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori convocata per le ore 15,40.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che, in relazione ai lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi si riunirà domani 19 aprile 1990, alle ore 15; per tale ora dovranno pervenire alla Commissione le proposte dei gruppi ai fini dell'elaborazione del programma e del calendario dei lavori della Commissione sulla base delle nuove disposizioni del regolamento. Invita i gruppi, nel formulare le proposte, a tenere conto di quanto reso noto per il programma ed il calendario dei lavori dell'Assemblea nella seduta odierna della stessa.

Alle ore 15,40 di domani 19 aprile la Commissione sarà convocata per le comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione.

Al termine di tale ultima riunione avrà luogo la seduta in sede legislativa della Commissione destinata alla votazione finale del disegno di legge n. 4574.

*La seduta termina alle 20,10.*

PAGINA BIANCA

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,40. — Presidenza del Vice Presidente Paolo Pietro CACCIA, indi del Presidente Valerio ZANONE.*

**Indagine conoscitiva sull'evoluzione dei problemi della sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa.**

**Audizione dell'ambasciatore Boris Biancheri, capo della rappresentanza permanente d'Italia presso la UEO.**

Dopo che il Presidente Paolo Pietro CACCIA ha preliminarmente ricordato le finalità dell'indagine in corso, l'ambasciatore Boris BIANCHERI svolge un'ampia ed articolata relazione, soffermandosi in particolare sull'evoluzione della cooperazione difensiva in ambito UEO e sull'apporto italiano.

Intervengono quindi, formulando quesiti ed osservazioni, i deputati Raniero LA VALLE, Bruno STEGAGNINI, Antonino MANNINO e Mario TASSONE.

Dopo esauriente risposta dell'ambasciatore BIANCHERI, il Presidente Valerio ZANONE conclude l'audizione.

**Audizione del professor Enrico Jacchia, presidente del Centro di studi strategici.**

Il Presidente Valerio ZANONE introduce l'audizione, illustrando l'attività del Centro di studi strategici.

Il professor Enrico JACCHIA si sofferma in particolare sulle principali questioni della sicurezza internazionale, e sulle relative implicazioni in ordine alla eventuale ridefinizione del nostro strumento militare.

Propongono quindi domande e presentano spunti di riflessione i deputati Antonino MANNINO, Guido ALBERINI e Bruno STEGAGNINI.

Agli interventi risponde diffusamente il professor Enrico JACCHIA.

Il Presidente Valerio ZANONE conclude quindi l'audizione.

### Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Valerio ZANONE ricorda che con le audizioni previste per la seduta di domani la Commissione potrà sentire – sempre nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul modello di difesa – gli ambasciatori Bandini, Negrotto Cambiaso e Pucci di Benisichi, rappresentanti italiani ai tavoli dei negoziati di Vienna e Ginevra sul disarmo, sulla riduzione delle forze convenzionali e sul bando delle armi chimiche.

Tali audizioni si terranno nella Sala della Regina (anziché – come preannunciato – nella Sala della Lupa, per motivi tecnici), e avranno inizio, in conseguenza del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, non più alle 9,30, ma alle 13,30, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea medesima.

Ricorda infine che domani si terrà anche il previsto incontro con il Segretario generale della NATO, Manfred Woerner, che si svolgerà – secondo la prassi, conforme al particolare *status* dell'ospite – nella forma di una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Anche questo incontro si svolgerà, dalle 15 alle 16, nella Sala della Regina.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle 12.*

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 16,30. — Presidenza del Vice Presidente, Paolo Pietro CACCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.*

### Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA propone l'inversione dell'ordine del giorno al fine di consentire la rapida espressione del parere della Commissione sugli abbi-

nati progetti, assegnati alla Commissione giustizia in via primaria, concernenti l'abrogazione della pena di morte dal codice militare penale di guerra.

Il deputato Isaia GASPAROTTO propone invece l'immediato passaggio al seguito della discussione del provvedimento in materia di avanzamento degli ufficiali delle forze armate.

Il deputato Salvatore MELELEO, nella sua qualità di relatore sugli abbinati progetti assegnati alla Commissione in sede consultiva, concorda con la proposta del Presidente.

Il deputato Giuseppe PISANU si associa.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

### IN SEDE CONSULTIVA

**Proposte di legge:**

**CASINI CARLO ed altri:** Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

**MELLINI ed altri:** Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

**LANZINGER ed altri:** Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

**CAPECCHI ed altri:** Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti.

Il relatore Salvatore MELELEO, sulla base delle argomentazioni emerse nel dibattito, propone il seguente schema di parere:

« Parere favorevole, a condizione che:

i reati per i quali il codice penale militare di guerra prevede la pena di

morte siano puniti, fin quando non saranno stabilite nuove pene edittali per ciascun reato, con la reclusione da un minimo di dieci anni al massimo della pena prevista dal codice penale ordinario, tenuto conto, nella sentenza, dell'entità delle circostanze e delle conseguenze del reato, nonché della coerenza generale dell'ordinamento;

lo stesso regime sia applicato ai reati per i quali nel codice penale militare di pace era prevista la pena di morte, ora commutata in ergastolo in forza del decreto legislativo 22 gennaio 1948 ».

Il deputato Antonino MANNINO, a nome del gruppo comunista, esprime convinta adesione alle indicazioni emerse nel dibattito e ben riassunte nella proposta di parere formulata dal relatore. Chiede altresì che la Commissione dia mandato al relatore, ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del regolamento, di illustrare oralmente il parere presso la Commissione di merito.

Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di pensare ad una cancellazione dell'ordinamento penale militare di guerra che dovrebbe essere ricondotto in quello generale.

Il deputato Bruno STEGAGNINI si associa, ma è contrario alla cancellazione dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, previsto dall'articolo 103 della Costituzione, mentre è favorevole ad una revisione del codice penale militare di pace.

Il deputato Guido ALBERINI, a nome del gruppo socialista, esprime consenso con la proposta del relatore, del quale apprezza il positivo lavoro svolto.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA, dopo aver sottolineato le evidenti contraddizioni nell'ambito della maggioranza, dichiara l'astensione del gruppo del MSI-DN.

Il deputato Raniero LA VALLE condivide la proposta Mannino di affidare al

relatore l'incarico di rappresentare alla Commissione di merito il tentativo della IV Commissione di temperare diverse esigenze, quali quella di una rapida riforma della normativa vigente da parte della Commissione giustizia e quella di evitare di sostituire la pena di morte con l'ergastolo.

Il deputato Antonino MANNINO precisa che la previsione contenuta nell'articolo 103 della Costituzione non impedisce al Parlamento di modificare la normativa contenuta nei codici, del resto previgente alla Costituzione stessa, e che avrebbe dovuto essere già da tempo profondamente modificata.

La Commissione approva, quindi, con l'astensione del deputato PELLEGATTA, la proposta formulata dal relatore, e delibera che il relatore illustri oralmente tale parere presso la Commissione di merito.

*La seduta termina alle 17.*

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 17. — Presidenza del Vice Presidente, Paolo Pietro CACCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.*

#### Disegno di legge:

**Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare (3801).**

(Parere della I, della V, della IX e della XI Commissione).

*(Discussione e approvazione).*

Dopo che il Presidente Paolo Pietro CACCIA ha osservato preliminarmente come nel provvedimento concernente le tossicodipendenze, attualmente all'esame

dell'Assemblea, vari articoli concernenti i giovani di leva investano la competenza della Commissione difesa, la quale però non si è mai potuta pronunciare in merito, la Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Il deputato Guido ALBERINI, in sostituzione del relatore Damiano POTÌ, impossibilitato ad essere presente, ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato in un testo modificato dalla Commissione in sede referente, che ne ha chiesto al contempo, all'unanimità, il trasferimento alla sede legislativa. Invita pertanto la Commissione ad una immediata approvazione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, si associa alle considerazioni del deputato Alberini.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA comunica che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

1. Gli ufficiali della marina militare piloti di complemento del corpo di stato maggiore in ferma sessennale, in servizio da almeno cinque anni o in congedo da non più di tre anni, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari, possono transitare nel corpo delle capitanerie di porto indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro della marina mercantile, emana, nei limiti dei posti da mettere annualmente a concorso, distinti bandi per titoli, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo speciale, e per titoli ed esami, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo normale del corpo delle capitanerie di porto.

3. 01.

Relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore nonché l'articolo 4, cui non sono riferiti emendamenti.

Approva quindi all'unanimità, per appello nominale, il provvedimento nel suo complesso.

**Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:**

**Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).**

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

**CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).**

(Parere della V e della XI Commissione)

**STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

**MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).**

(Parere della V e della XI Commissione).

**FIORI: Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di comple-**

mento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del testo unificato.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA ricorda che nella precedente seduta si è chiusa la discussione sulle linee generali. Sono stati quindi presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi, rispetto ai quali è però emersa una tendenza favorevole al ritiro generalizzato di tutte le proposte emendative. Invita quindi il relatore a darne conto alla Commissione.

Il relatore, Gastone SAVIO, ribadisce le ragioni che hanno condotto alla formulazione del testo unificato nell'attuale stesura e invita la Commissione, anche alla stregua di una disponibilità espressa da talune forze politiche, a riconsiderare l'opportunità di approvare il testo senza ulteriori modifiche, tranne quelle contenute nelle condizioni apposte dalla Commissione bilancio in sede di parere per il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Isaia GASPAROTTO osserva che il testo in esame, pur essendo sicuramente perfettibile, rappresenta un significativo punto di equilibrio tra orientamenti diversi. Ritiene pertanto opportuno dare un segnale di disponibilità verso il varo della legge dichiarando la disponibilità del gruppo comunista al ritiro degli emendamenti presentati, invitando al contempo il Governo e gli altri gruppi a fare altrettanto.

Il deputato Giuseppe PISANU osserva che agli emendamenti presentati occorre riconoscere, in molti casi, assoluta fondatezza. Ad essi occorre quindi riservare la massima attenzione, per favorire la ricerca di una soluzione qualitativamente ottimale. Riprende perciò una proposta a

suo tempo formalizzata dal relatore, secondo la quale è opportuno procedere ad una audizione dei vertici militari, nelle sedi opportune a' termini di regolamento.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA, a nome del gruppo del MSI-DN, considerata la natura interlocutoria della legge-ponte che si intende approvare, consente con la proposta di un ritiro di tutti gli emendamenti, che rappresentano un positivo messaggio del Parlamento nei confronti degli interessati.

Il deputato Guido ALBERINI, a nome del gruppo socialista, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione nella definizione di un testo che già pone rimedio alle più evidenti sperequazioni in materia. Sarebbe dunque eccessiva la ricerca di un perfezionismo legislativo, che in materia è invero ben difficile ipotizzare. Concorda dunque con l'ipotesi di un ritiro generalizzato degli emendamenti.

Il deputato Salvatore GRILLO non concorda con una tesi che pare conferire un mandato in bianco all'altro ramo del Parlamento per migliorare il testo unificato. Pertanto è favorevole a passare subito all'esame e alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti, e non si associa ad accordi scaturiti da chissà quali trattative segrete.

Il deputato Antonino MANNINO, a nome del gruppo comunista, esprime stupore e sconcerto per queste ultime affermazioni del collega Grillo, sottolineando come in materia non vi siano state trattative segrete, ma consultazioni continue e aperte tra tutte le parti interessate. Invita pertanto la Commissione a stare al merito del provvedimento, che gli pare già maturo per l'approvazione.

Il deputato Mario TASSONE, richiamando il laborioso iter del provvedimento, più volte dato per approvato e poi invece rinviato, pur ritenendo perfettibile il lavoro svolto dalla Commissione,

esprime disponibilità all'ipotesi del ritiro degli emendamenti, a condizione che esso rispecchi la generalità degli orientamenti dei gruppi, ma è perplesso sull'affidamento di una delega in bianco al Senato, che tra l'altro si tradurrebbe in un ulteriore slittamento nell'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente MASTELLA, prende atto dell'orientamento espresso da molti politici e dichiara la disponibilità del Governo ad associarsi ad un'eventuale manifestazione di volontà della Commissione, che rappresenta forse l'unica soluzione per superare l'attuale *impasse*, procedendo in tal caso al ritiro dei propri emendamenti e riferendosi una loro rappresentazione al Senato.

Il deputato Antonino PERRONE ritiene opportuno dare questo positivo segnale di attenzione del Parlamento nei confronti di situazioni così delicate e pertanto preannuncia il suo intento di ritirare i suoi emendamenti se gli altri presentatori faranno altrettanto.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA constata che non tutti i gruppi hanno preannunciato il proposito di ritirare le proprie proposte emendative e passa quindi all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Ricorda che l'articolo 1 risulta del seguente tenore:

1. I capitani ed i maggiori dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) e automobilistico dell'Esercito sono promossi, rispettivamente, al compimento del quindicesimo e del diciannovesimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente, salvo la permanenza nel grado prevista dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, se più favorevole.

2. Nella colonna 3 del quadro I della Tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del

grado di tenente, le parole: « 2 anni in reparti di impiego » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di anzianità di grado di cui 2 anni in reparti di impiego ».

3. Nell'ottavo e nono comma dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

4. A partire dal 1° gennaio 1991 i termini di cui al comma 2 dell'articolo 1 ed al comma 2 dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, così come prorogate fino al 31 dicembre 1990 dal comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito in legge con la legge 15 novembre 1989, n. 374, mantengono validità anche oltre il 31 dicembre 1990. Le determinazioni delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente dell'Esercito per gli anni 1991 e successivi sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988.

1. 1.

Gasparotto, Mannino Antonino,  
Galante, Costa Alessandro.

Il deputato Isaia GASPAROTTO lo ritira.

Il deputato Giuseppe PISANU lo fa proprio, condividendone l'ispirazione, e chiede, essendo la sua richiesta appoggiata dal prescritto numero di deputati, la verifica del numero legale.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta di un'ora.

*(La seduta, sospesa alle 18,40, riprende alle 19,40).*

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA constata l'assenza del rappresentante del Governo, che rende superflua la verifica del numero legale ed implica un rinvio della seduta ad altra data.

Il deputato Antonino MANNINO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente di verificare presso il Governo quali siano le reali ragioni della sua assenza alla ripresa dei lavori nonché la sua disponibilità a ritornare in Commissione per procedere all'approvazione del provvedimento.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA assicura che si renderà interprete presso il Governo di tale richiesta. Comunica infine che nella seduta di domani non sarà possibile per le Commissioni tenere riunioni in sede legislativa. Rinvia quindi ad altra data il seguito della discussione del provvedimento.

*La seduta termina alle 19,50.*

PAGINA BIANCA

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il ministro delle partecipazioni statali Carlo Fracanzani ed il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Sebastiano Montali.*

#### **Disegno di legge:**

**Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali (Approvato dal Senato) (4730).**

(Pareri della I e della VI Commissione, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del regolamento).

*(Discussione e rinvio).*

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Il deputato Andrea GEREMICCA, intervenendo sull'ordine dei lavori richiama le disposizioni del nuovo regolamento in ordine alla ripartizione dei tempi di lavoro tra Aula e Commissione, secondo cui « di norma » queste ultime dovrebbero

lavorare nel pomeriggio. Trattandosi tuttavia di una fase di prima applicazione del Regolamento e non essendo ancora stato definito il calendario dell'Assemblea, ritiene che si possa procedere alla seduta odierna come stabilito dall'Ufficio di Presidenza della Commissione sulla base del vecchio regolamento. Insiste tuttavia affinché al più presto, non appena sarà conosciuto il calendario dei lavori dell'Assemblea, si riunisca l'Ufficio di Presidenza per poter concordare il prosieguo dei lavori.

Il deputato Sergio COLONI concorda con la richiesta del deputato Geremicca di convocare l'Ufficio di Presidenza non appena si conoscerà l'esito della Conferenza dei capigruppo.

Ritiene inoltre ove che, non vi siano obiezioni, si proceda non soltanto alla seduta in sede legislativa ma anche a quella consultiva affinché siano esaminati almeno quei provvedimenti per i quali è stata indicata una particolare urgenza.

Il deputato Raffaele VALENSISE, dopo aver rilevato come la mancanza di

disposizioni transitorie determini una situazione di incertezza in questa fase di passaggio dal vecchio al nuovo Regolamento, dichiara di concordare con la proposta di proseguire con i lavori previsti per questa mattina e di convocare al più presto l'Ufficio di Presidenza per stabilire, sulla base delle nuove norme e una volta definito il calendario dell'Assemblea, il programma dei lavori della Commissione.

Il deputato Gianni MATTIOLI osserva che in questa legislatura con le modifiche al Regolamento, dall'abolizione del voto segreto fino alle più recenti modifiche, non sono certo stati fatti passi avanti nel rafforzamento della democrazia. Se tuttavia questa è stata la volontà della Camera o meglio della sua maggioranza, allora è opportuno applicare al più presto le nuove norme anche se questo certamente comporterà uno sconvolgimento nei lavori delle Commissioni.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ concorda con la richiesta di convocare al più presto l'Ufficio di Presidenza per stabilire il programma dei lavori della Commissione alla luce del nuovo Regolamento. Ritiene comunque che si possa procedere alla seduta in sede legislativa così come fissato dall'ultimo Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che il Presidente della Camera ha affrontato in Assemblea il problema della ripartizione dei tempi tra Aula e Commissione, sottolineando che le parole « di norma », di cui all'articolo 25 del Regolamento, aprono una possibilità di una regola al principio generale secondo cui le Commissioni si riuniscono nel pomeriggio. Sulla base di questa autorevole interpretazione non ha ritenuto di dover modificare l'ordine delle convocazioni fissate dall'ufficio di presidenza sulla base del vecchio Regolamento. Indubbiamente le nuove disposizioni possono comportare delle difficoltà di applicazione soprattutto per questa Commissione che, per quanto

riguarda la sua attività in sede consultiva, è dipendente dall'Aula e dalle altre Commissioni. Ritiene che questo argomento potrà meglio essere affrontato in ufficio di presidenza che, assicura, convocherà al più presto per stabilire il calendario dei lavori della Commissione.

Il deputato Gianni MATTIOLI ritiene aberrante l'interpretazione data ieri dal Presidente della Camera sul significato delle parole « di norma ». Ritiene pertanto, per quanto riguarda la seduta odierna della Commissione bilancio, che si possa procedere nei lavori previsti per la mattinata di oggi non in virtù di quella interpretazione ma sulla base dell'accordo unanime che i gruppi hanno manifestato.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO prende atto che non vi sono obiezioni allo svolgimento dei lavori previsti per la giornata odierna e dichiara aperta la seduta in sede legislativa.

Il relatore Giuseppe SINESIO rileva che il disegno di legge n. 4730 giunge all'esame della Commissione Bilancio della Camera dopo l'approvazione dell'Assemblea del Senato avvenuta nella seduta del 4 aprile scorso.

Presentato in quel consesso il 23 ottobre 1989 anche se facente parte di un gruppo di provvedimenti ritenuti importanti dal Governo ha avuto un *iter* particolarmente difficile, impiegando oltre sei mesi prima di compiere metà del cammino parlamentare.

L'utilizzazione dei fondi previsti nella tabella di conto capitale della legge Finanziaria 89 è stata possibile in considerazione della recente approvazione del decreto-legge n. 415 sulla finanza locale, che all'articolo 27 conteneva i conferimenti per le partecipazioni statali per l'anno finanziario 1989. Ciò ha evitato che quei fondi prenotati con legge finanziaria fossero portati in economia per la mancata approvazione delle norme relative.

Anche questo è un esempio tipico di come con la riforma della 468 percorso per gli interventi economici sia divenuto probabilmente più rigoroso in termini formali, sicuramente più disagiata rispetto alla fase in cui si interveniva con norma in legge finanziaria.

A questo proposito va ricordato che per la RAI e l'EFIM le disposizioni inizialmente previste sono state espunte dal provvedimento al nostro esame perché ricomprese in quello stesso decreto 415 già convertito in legge.

L'auspicio è che le nuove norme regolamentari appena approvate alla Camera sul contingentamento dei tempi e le corsie preferenziali consentano di coniugare il rispetto di forme corrette di legislazione con la certezza dei tempi per l'espressione della volontà politica prevalente.

Il disegno di legge all'esame è stato « attraversato » da numerose vicende che ne hanno rallentato l'iter, e come su di esso si sono certamente scaricate molte tensioni interne ed esterne al Parlamento. Tra queste, inizialmente, la nomina dei Presidenti dell'IRI e dell'ENI che ha segnato il passaggio dalla stagione dei « professori » a quella dei *managers*, poi le polemiche sul riassetto istituzionale delle partecipazioni statali, di cui apprezziamo lo sforzo del Ministro di fare approvare il testo di riforma dal Consiglio dei ministri; di seguito la questione RAI, quella delle difficoltà dell'EFIM ed in ultimo la vicenda ENIMONT.

Dunque in questi sei mesi ogni aspetto della politica economica italiana finiva per riverberarsi sull'atto Camera 4730, divenendo il terreno di scontro di interessi contrapposti, occasione per alimentare conflitti e polemiche sul rapporto tra pubblico e privato, così come spesso accade quando il Parlamento è chiamato al conferimento di fondi, ad impegnare risorse verso il sistema delle partecipazioni statali

Questo provvedimento ha il merito di riproporre con forza un dibattito intenso che fin dall'inizio del decennio scorso guardava alla necessità di recuperare eco-

nomicità di gestione, criteri di professionalità e managerialità, ma soprattutto la definizione di nuove regole sulle quali muovere il sistema delle partecipazioni statali in una economia mista.

Molti passi avanti sono stati fatti soprattutto dall'IRI e dall'ENI mentre per l'EFIM il discorso è tutto particolare perché occorre rivisitarne il ruolo.

Il Presidente del Consiglio Andreotti ha efficacemente riassunto la posizione del Governo in ordine alle valutazioni espresse sui conferimenti che rappresentano un elemento legittimo e non distortivo della concorrenza in quanto si tratta di apporti al capitale di azienda e non di aiuti alle imprese poiché in tal caso si arriverebbe alla violazione del Trattato di Roma.

Le vicende di questi mesi sono a tutti largamente noti e non ritiene di doversi soffermare troppo a lungo su questioni che presentano tuttavia aspetti inquietanti. Prima di passare alla illustrazione delle norme del disegno di legge, che assumono un significato più politico che tecnico, desidera svolgere alcune considerazioni generali, ponendo l'attenzione sul significato più vero del provvedimento e sulle scelte che il Parlamento ha di fronte e che finiscono per caratterizzare il ruolo e la presenza pubblica in economia. Dunque non una scelta fine a se stessa, ma che guarda a creare sviluppo, allargamento della base produttiva, condizioni di maggiore occupazione in aree marginali del Paese, laddove la presenza del privato non è riconoscibile.

Quello che appare ineludibile è la fissazione di regole che consentano di governare il rapporto pubblico-privato e lo sforzo del Ministro di realizzare punto dopo punto alcuni obiettivi di programma va in questa direzione. (Conferenza delle Partecipazioni Statali nel Mezzogiorno).

Nell'esprimere apprensione in relazione alla vicenda ENIMONT, come pure in ordine ai ritardi nella realizzazione dei poli, rileva che oggi sulle privatizzazioni si assiste ad un vero contrabbando di idee, attraverso un conflitto sui numeri

che rischia di risultare inutile e dannoso se prima non si esprime una posizione chiara e precisa sui settori ritenuti strategici per interesse pubblico. Ciò non può essere fatto senza prima avere recuperato un minimo di programmazione economica. Le scelte fondamentali del Paese non possono essere lasciate al caso o al giorno per giorno. Né basta procedere sulla via delle accelerazioni di procedure, privilegiando la « orizzontalità » alla « verticalità » senza un ancoraggio forte ad un minimo di scelte di piano, senza che siano lasciate allo spontaneismo o all'efficientismo di questo o quel Dicastero.

È opportuno farsi carico, in un momento così complesso dello sviluppo dell'economia del Paese, del problema del coordinamento e della regionalizzazione.

È necessario presentare ad ogni iniziativa il problema del coordinamento e della regionalizzazione delle aziende a partecipazione statale.

Bisogna eliminare duplicazioni, sovrapposizioni, inutili concorrenze fra aziende appartenenti allo stesso sistema dell'impresa pubblica.

In questo senso funzioni, concentrazioni, e una migliore distribuzione di imprese secondo le diverse vocazioni degli enti si impone.

È questa una operazione che deve scaturire dalla nozione di « settore strategico » che deriva dalla politica di programmazione.

Le scelte di politica industriale non possono essere separate da un contesto generale ma devono costituire un momento centrale dell'attività programmatoria evitando di privilegiare le politiche di settore che spesso finiscono per « saltare » il sistema.

La frontiera tra pubblico e privato, può essere mobile, ma non debole, perché lo scontro diviene tra uomini e culture di formazioni diverse e lo scontro su ENIMONT è proprio tra due culture diverse.

I sostenitori del privato a volte dimenticano o fingono di dimenticare la storia economica del nostro Paese e la storia della chimica in particolare, e le ingenti risorse investite nel secolo in un settore

strategico allora come oggi e oggi più di allora per lo sviluppo del Paese.

Dimenticare queste considerazioni significa ritenere la questione delle partecipazioni statali come fatto residuale, mentre oggi siamo ancor più convinti della ridefinizione della presenza e del ruolo delle partecipazioni statali indirizzandole verso l'occupazione di spazi vitali. Riconosciamo che oggi vi è maggiore libertà di movimento e ciò si realizza attraverso la forza economica cioè con la capacità di produrre reddito di impresa. Questa è la via che consente agli Enti di gestione di realizzare la vera filosofia delle partecipazioni statali quella del raggiungimento del fine sociale nel rispetto di regole economiche.

L'infinito dibattito tra pubblico e privato serve allora solo ritardare le scelte delle partecipazioni statali, nelle quali fermamente crediamo ed in cui possono pienamente convivere autonomia ed economicità di gestione che tutt'altra cosa rispetto al tentativo di ridurre in posizione subordinata il partner pubblico in ENIMONT.

In ENIMONT si è riscontrato posizioni liberistiche quando si tratta di dividere utili e di chiudere gli impianti meridionali e posizioni stataliste quando si chiede la sospensione di imposta per migliaia di miliardi. Si dimentica perfino che le leggi in questa Repubblica le approva un libero Parlamento. Forse una qualche coerenza sarebbe opportuna e necessaria.

Si deve superare la logica dell'intervento ritardato, se prima non decidiamo quale ruolo assegnare alle Partecipazioni Statali per lo sviluppo del Paese e del Mezzogiorno in particolare. Spesso gli interventi localistici, la quota in più o in meno degli interventi localizzabili finiscono per allontanarci dal grande obiettivo dei problemi irrisolti del Paese che non si risolvono senza un forte sistema misto unito ad un recupero di programmazione come strumento di difesa delle iniziative imprenditoriali. È solo lo Stato che può guardare ad una visione ampia dello sviluppo.

Non si può fare a meno di far rilevare alla Commissione come una delle questioni di più aspro confronto parlamentare al Senato sia stata la riserva per il Mezzogiorno, sulla localizzazione degli investimenti (articolo 1 comma 2). Non è mancato in Senato chi cercava di ridurre con motivazioni certo rispettabili la presenza pubblica in economia evidenziando le potenzialità di un sistema economico che cresce al 3 per cento medio annuo.

Si finisce però per dimenticare la lezione dei divari economici e sociali che vanno dai tassi di industrializzazione al prodotto *pro capite*, al tasso di occupazione e che non sono solo quantitativi ma anche qualitativi; la crescita non uniforme del Paese, le differenze sostanziali tra la padania e le regioni del sud come Calabria e Sardegna.

Si dimentica che l'azione per il Mezzogiorno è più facile — come si sforza di ricordare Saraceno — se il prodotto aumenta ad un saggio del 5 per cento come è avvenuto più di una volta prima del 75, che non del 3 per cento.

Con le correzioni introdotte il Senato si è fatto carico di alcune di queste preoccupazioni e rappresentano un momento significativo e ritrovato di impegno meridionalistico, perché la questione meridionale è la massima tra le questioni.

Del resto solo oggi si rivalutano scelte lungimiranti del passato come quelle della scolarizzazione diffusa che hanno rappresentato un colossale investimento non contabilizzabile nell'immediato, ma di cui oggi si giova l'intero sistema industriale italiano e soprattutto in settori di punta come quelli delle telecomunicazioni e dell'aeronautica.

È necessario rimuovere alcune rigidità e guardare a ricreare le condizioni per una piena convenienza ad investire anche se questo vuole significare la rottura di schemi dottrinali.

Non vorremmo che il momento di apertura verso le nuove democrazie dell'est europeo portasse il sistema delle partecipazioni statali a concludere accordi, *joint venture* con i paesi dell'est che

sarebbero certo più facili anche per il più basso costo del lavoro di quei paesi, che non la ricerca di più impegnative strategie e programmi per il sud.

Se il futuro risiede nei settori di punta non potremmo accettare che il sud venga tagliato fuori in ragione di utenze insufficienti rispetto agli investimenti, come per il settore delle reti di telecomunicazioni.

Oggi si è riscoperto un insieme di iniziative locali che hanno compensato il disimpegno delle partecipazioni statali e di alcuni grandi gruppi privati.

Si tratta allora di non frustrare le aspettative locali preoccupandoci non solo di fare affluire risorse, ma di fornire e rendere funzionali i cosiddetti « vivai di impresa », quelle strutture e condizioni che aiutano il sistema a crescere, a renderlo idoneo alla competizione.

Crede che quanto si è verificato negli ultimi anni 80 presenta condizioni di similarità con una fase degli anni 60, quando avvenne un disimpegno dei privati e, l'iniziativa privata si ripiegò su se stessa accontentandosi delle posizioni raggiunte. Oggi non sono pochi i casi in cui l'imprenditore privato tende a svilupparsi in settori che gli sono estranei, o nel tendere a fare finanza, piuttosto che crescere nello specifico, ricercando posizioni di dominio economico più che adeguate dimensioni industriali.

Si può anche rinunciare a tutto, di smobilitare, rivendere o disfarsene. Si può rispondere oggi come allora: chi dei privati compererà le aziende non buone, chi compererà quelle che vanno male e sarebbe ingenuo vendere quelle che vanno bene » magari dopo averle risanate. Dunque le partecipazioni statali come strumento di progresso attraverso il quale promuovere occupazione e reddito attenuando i divari tra i ceti e le diverse aree e regioni del Paese. Questo diceva Vanoni. Non dissimile il richiamo di Ugo La Malfa che nella sua « Nota aggiuntiva » richiama lo « strumento della programmazione per rendere efficace lo sviluppo rispetto all'orizzonte limitato dei

privati che non hanno né i mezzi né la possibilità di operare con visioni grandi quali quelli che spettano allo Stato ».

Per i cattolici la lezione è viva ed attuale perché parte da lontano e il pensiero cattolico ha sempre guardato a dare risposte ad una società carica di tensioni, contraddizioni e sviluppi impreveduti che non vengono soddisfatti dagli egoismi del capitalismo. Non dunque utopia, la speranza di costruire un Paese più giusto ed umano laddove gli eccessi del capitalismo e dell'ineguaglianza — come ricordava recentemente il Nobel Paul Samuelson — siano temperati da una struttura che guarda a tutti e non a pochi.

È necessario passare, dunque, ad una nuova fase che veda un ruolo più attivo, promuova i processi di innovazione, rifiutando le logiche che destinano al sud solo trasferimenti di reddito destinati ad alimentare la domanda per consumi, piuttosto che nuovi investimenti per uno sviluppo solido, non effimero.

Quanto ai contenuti del disegno di legge è da rilevare come emerge con forza la necessità che i trasferimenti alle imprese a Partecipazione Statale non vadano a coprire perdite ma guardino a nuovi investimenti; che le aziende si muovano con più autonomia sul mercato per provvedere alle proprie esigenze finanziarie; che i bilanci siano redatti secondo le norme del codice civile. Da taluni è stata sopravvalutata la forza meridionalistica del provvedimento perché soprattutto in Commissione bicamerale è stato riscontrato uno scarso coordinamento tra programmi delle partecipazioni statali e piano triennale. Su questo punto è indispensabile registrare l'opinione della Commissione perché si tratta di un aspetto rilevante.

Il nodo politico si è spostato sulla riserva per gli investimenti per il Mezzogiorno (articolo 107 quinto comma del T.U. sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

Il quadro è certamente migliorato, rispetto alla impostazione originaria del provvedimento. Da parte nostra non ci

assumiamo la responsabilità di lasciare un sistema privo di risorse necessarie alla crescita del Paese, dimostrando come è nei risultati economicità di gestione e redditività. Gli enti di gestione IRI ed ENI hanno saputo attrezzarsi alle nuove realtà, non altrettanto per l'EFIM. Anche se occorre rilevare che tutte le controllate in perdita sono di proprietà totale dell'IRI mentre in quelle che producono utili ci sono partecipazioni di terzi. Pertanto mentre le perdite ricadono tutte sull'IRI, gli utili solo in parte.

Se correttivi non si possono fare sul piano finanziario perché l'impegno resta forte, non altrettanto si può dire per la parte normativa. Se l'impegno per il sud viene imposto per legge, questo potrà anche essere disatteso ma farà parte delle responsabilità di ciascuno di fronte al Parlamento e al Paese.

Quanto agli aspetti finanziari del provvedimento esso prevede con l'articolo 1 conferimenti per 100 miliardi nel 1990 e nel 1991 finalizzati alla realizzazione di programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno.

Le somme vengono ripartite dal CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, per la copertura dei fabbisogni. Al comma due viene inserita la riserva con riferimento a ciascun programma e agli investimenti per nuove attività.

In via eccezionale la riserva può essere calcolata in riferimento di programmi complessivi di ciascun ente.

L'articolo 2, rappresenta il cuore finanziario del provvedimento perché guarda all'obiettivo di far affluire capitali freschi per 7.200 miliardi al sistema delle Partecipazioni Statali. Per ciò è necessario che i *manager* pubblici adottino comportamenti coerenti in grado di riscuotere la fiducia del mercato e dei risparmiatori. Apprezziamo la prudenza del Presidente Nobili sulle partecipazioni di maggioranza, mantenendo posizioni maggioritarie nelle aziende strategiche, come pure la possibilità di innovazione finanziaria sul modello delle *golden share* presentate dal governo inglese.

Dobbiamo dare atto ai colleghi del Senato del lavoro svolto con una analisi accurata dell'andamento finanziario degli enti di gestione evidenziando gli aspetti contabili e la situazione patrimoniale fino al 1992. Rispetto a questa ipotesi si evince un diverso quadro per i tre Enti di gestione. Per l'ENI v'è un indebitamento sul 50 per cento, per l'Iri sul 47 per cento e per l'EFIM sul 70 per cento. È autorizzata la contrazione di mutui fino a 10 mila miliardi in considerazione di programmi di investimento di durata dodicennale ovvero ad emettere obbligazioni convertibili fissando i seguenti limiti: 8.450 miliardi per l'IRI di cui 1.250 obbligazioni convertibili e l'ENI 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili.

L'onere degli interessi per la contrazione di mutui con istituti speciali di credito e l'emissione di obbligazioni sul mercato interno è assunto nella misura del 4 per cento a carico dello Stato in ragione di 200 miliardi nel 1990 e 400 nel 1991.

L'onere per l'ammortamento della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelli convertibili, è assunto a carico dello Stato a partire dal 1993. Le risorse finanziarie devono essere finalizzate ai programmi di investimento nel Mezzogiorno, di cui alla legge 675, articolo 12, e non possono essere destinate a copertura di perdite ad eccezione del limite di 3.000 miliardi destinati al risanamento della siderurgia. Oltre la riserva dell'80 per cento destinato al Mezzogiorno viene posta anche una ulteriore riserva di 170 miliardi l'area di Gioia Tauro e della Locride. Si tratta di un impegno concreto e di uno sforzo di solidarietà verso una area debole del Paese.

È peraltro opinione del relatore che tutte le risorse messe a disposizione del presente provvedimento vadano utilizzate per nuovi investimenti, anche di ristrutturazione e riconversione nel Mezzogiorno, ferma restando una riserva per la siderurgia che dovrà tenere soprattutto presenti le esigenze di Bagnoli e di Taranto.

Va considerato che per l'IRI i programmi di investimento ammontano a 59.000 miliardi nel quadriennio 1989-1992

e riguardano settori qualificanti per il processo di modernizzazione del Paese con riferimento alle industrie a tecnologie avanzate, quali aerospaziale, elettronico meccanica, oltre che nei servizi quali telecomunicazioni trasporti e infrastrutture. Mentre per l'ENI nel quadriennio 1989-1992 i programmi ammontano a 24.700 miliardi con prevalenza delle iniziative nel settore energetico che è caratterizzato da alto rischio e redditività differita. È stata stabilita per questo ente di gestione una soglia di intervento in 1.550 miliardi.

Gli investimenti per il Mezzogiorno, in questo notevole impegno programmatico sono del tutto insufficienti, infatti, sia per l'IRI (14.700 su 59.300 miliardi, pari cioè nemmeno al 25 per cento) che per l'ENI (7.750 su 24.700 miliardi pari cioè a poco più del 31 per cento).

L'onere dell'ammortamento in rate semestrali a decorrere dal secondo semestre del 1992 della quota capitale e dei mutui sarà interamente a carico dello Stato e gli enti di gestione porteranno annualmente in aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alla quota capitale.

L'articolo 3 esclude la utilizzazione dei conferimenti per la copertura delle perdite ad esclusione di quanto previsto per la siderurgia.

L'articolo 4 fissa le norme contenenti le procedure sui programmi di investimento; stabilisce i criteri per la redazione della relazione del Ministro delle partecipazioni statali al CIPI, nonché la informativa semestrale degli enti di gestione al Ministero delle partecipazioni statali al fine di svolgere le opportune verifiche sugli investimenti realizzati.

Il comma 5 dell'articolo 4 subordina la erogazione dei fondi al rispetto dei vincoli per i nuovi programmi e della riserva per il Mezzogiorno.

L'articolo 5 autorizza gli enti di gestione all'alienazione di quote di minoranza del capitale delle società controllate.

L'articolo 6 stabilisce criteri di trasparenza per i bilanci degli enti di gestione secondo le norme del codice civile se-

condo le norme per il bilancio delle società per azioni previste dagli articoli 2423 e seguenti.

L'articolo 7 fissa la copertura finanziaria del provvedimento.

Il consistente sforzo finanziario che si intende sostenere con il presente provvedimento per il sostegno alle iniziative delle partecipazioni statali postula che il Parlamento fornisca indirizzi di massima sull'uso della risorse.

Ribadito il vincolo della destinazione delle stesse al Mezzogiorno sul quale ci si è già sufficientemente pronunciati, appare necessaria una riflessione sui settori di investimento nei quali le aree meridionali sono più deficitarie.

Vi è stato in passato uno sforzo di rilievo verso gli investimenti infrastrutturali « tradizionali » quali le autostrade e vi è tuttora necessità di dedicare la massima attenzione alla efficienza della rete stradale del Mezzogiorno come pure al potenziamento della rete ferroviaria.

Nel settore dei trasporti occorrerebbe però finalmente concentrare iniziative nel trasporto marittimo, potenziando e favorendo tutte quelle iniziative quali ad esempio il piccolo cabotaggio, che possono contribuire a risolvere il problema dell'insostenibile sovraccarico del trasporto su gomma.

Tra i settori a contenuto tecnologico più avanzato appaiono di primario interesse gli investimenti nelle telecomunicazioni e nella telefonia, quelle iniziative cioè che sostanziano un nuovo modo di intendere le infrastrutture di collegamento, più flessibile e dinamico.

Appare infine vitale, per ovvi motivi, uno sforzo verso investimenti di ampliamento e rinnovamento delle strutture di approvvigionamento idrico. Vi è un problema di risanamento e ammodernamento delle condotte esistenti, ma anche quello di ricerca e sfruttamento di nuove fonti di approvvigionamento.

Un'ultima considerazione sia consentita in ordine al problema del rapporto fra pubblico e privato nel Mezzogiorno. Ha già sottolineato come privatizzazioni e dismissioni vadano inquadrare in un più

ampio contesto nel quale il carattere di strategicità sia definito anche in funzione di scelte di programmazione economica. E proprio sotto quest'ultimo profilo l'aspetto territoriale assume rilievo preminente. Ben può accadere che alcuni settori possano presentare un carattere strategico nel Mezzogiorno assai più intenso che nelle zone d'Italia più sviluppate economicamente e socialmente.

È tenendo ben presente questa specificità dei diversi ambiti territoriali che può essere affrontato il problema delle privatizzazioni e dismissioni nel Mezzogiorno.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ sottolinea la rilevanza delle modifiche apportate al Senato al testo del disegno di legge. Rileva quindi come viene attivato in favore delle partecipazioni statali un flusso finanziario pari a 10.000 miliardi, che si vanno ad aggiungere a quelli finora erogati, pari nel periodo 1984-1989 a non meno di 20.000 miliardi, senza contare quelle altre forme di agevolazioni di cui ha goduto l'impresa privata oltre che quella pubblica. Si devono valutare la necessità e l'utilità di queste risorse, per le quali, con un emendamento approvato al Senato, si è escluso che potessero destinarsi al finanziamento di perdite, ad eccezione della siderurgia; sono state inoltre indicate le quote di riserva per le nuove iniziative da realizzare nel Mezzogiorno. Non mette in dubbio in la necessità di un forte impegno meridionalistico da parte di tutto il paese. Teme tuttavia, anche alla luce dell'esperienza passata, che possa verificarsi un'incapacità di spendere nel Mezzogiorno le risorse ad esso destinate, al contempo, non vi sarebbero mezzi finanziari sufficienti a fronte di nuove iniziative nell'area del centro-nord.

Esprime quindi perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 5 che mentre comporta un importante passo avanti nel discorso delle privatizzazioni, da effettuare nei settori in cui non si ritenga

strategica la presenza maggioritaria dell'operatore pubblico, dall'altro pone il vincolo della detenzione da parte di questo di un pacchetto di controllo. Ritiene infatti che il sistema delle partecipazioni statali dovrebbe trovare al suo interno, attraverso opportune dismissioni, le risorse necessarie a finanziare nuovi investimenti, mentre al contempo una corretta legislazione sulla tutela della concorrenza dovrebbe allontanare ogni timore circa l'accentuazione di posizioni monopolistiche di gruppi privati. Concludendo chiede quali siano le valutazioni del Governo in ordine alle questioni da lui sollevate.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA rileva come non si possa assolutamente mettere in discussione la rilevanza della presenza dello Stato nell'economia. Giò premesso, si dichiara profondamente insoddisfatto per il fatto che né dai documenti disponibili presso la Commissione né dalle informazioni acquisite nel corso delle audizioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle partecipazioni statali è stato possibile sapere a quali finalità e a quali programmi siano destinate le risorse stabilite con il provvedimento in esame. Dall'audizione del Presidente dell'IRI, in particolare, è emersa chiaramente l'impossibilità di avere una risposta su questo punto. Rileva quindi che nel corso di queste audizioni un collega appartenente ad un gruppo di maggioranza ha affermato come prioritario l'impegno dell'IRI nel settore delle telecomunicazioni: esprime riserve su queste dichiarazioni, sottolineando come innanzitutto sia necessario un cambiamento radicale dei programmi del gruppo e una informazione completa e trasparente, in particolare, per quanto riguarda i servizi gestiti in regime di monopolio o comunque in situazione monopolistica, fornendo dati sui ricavi, sulle tariffe applicate nonché sull'andamento degli investimenti e della produttività in ciascun settore. Dai dati forniti dall'Alitalia negli anni dal 1982 al 1988 è possibile rilevare come l'andamento delle tariffe applicate dall'azienda italiana presentino

un andamento peggiore rispetto a quello delle compagnie di bandiera di altri paesi. Questo discorso del resto vale anche per gli altri servizi gestiti dallo Stato in situazioni monopolistiche.

Quanto al settore delle telecomunicazioni, i nuovi investimenti di cui si parla non hanno spesso alcun carattere innovativo, trattandosi semplicemente di installazione di nuove reti. Altrettanto dicasi per le autostrade.

Dopo essersi soffermato sulle questioni riguardanti il settore manifatturiero, sottolinea la responsabilità del Governo che non è stato in grado in questi anni di portare l'Italia al livello dei paesi europei più sviluppati, e ciò non tanto per una mancanza di mezzi finanziari, quanto soprattutto per una incapacità di programmazione.

Rileva quindi come negli anni sia completamente scomparsa, se mai poi è esistita, la capacità del CIPE di determinare indirizzi e criteri di selezione nei programmi di investimento da parte pubblica. Quanto ai programmi di investimento dell'ENI è certamente favorevole che continui la realizzazione di quei programmi e di quegli accordi che consentono di diversificare le fonti di approvvigionamento dell'energia, tenuto conto dell'opinione prevalente secondo cui è possibile l'innalzamento del prezzo del petrolio. Tuttavia se questo è il presupposto di tale programma degli investimenti allora vi è un errore nei dati di contabilità forniti dall'ente che sembra invece basarsi su un calo del prezzo del petrolio. Quanto all'EFIM, la sua esistenza non sembra in alcun modo giustificarsi se non nella logica della lottizzazione politica delle nomine. Si può constatare che in questi anni non sia stato raggiunto nessun risultato positivo a tale ente e che si è realizzato invece una continua dissipazione di risorse pubbliche.

Per quanto riguarda l'IRI ritiene che il diminuito impegno in alcuni settori manifatturieri ed in particolare nella siderurgia potrebbe determinare problemi sempre più rilevanti in termini di bilancia commerciale, verificandosi ora non

una contrazione, ma un aumento della domanda, che potrà essere soddisfatta solo ricorrendo in misura massiccia alle importazioni.

Dopo essersi soffermato sulle questioni riguardanti la FINMECCANICA, sottolinea l'importanza di un profondo capovolgimento nei settori più innovativi e strategici per garantire nei prossimi anni la presenza dell'industria italiana sui mercati internazionali. Senza voler assolutamente influire sulle scelte spettanti ai *managers*, ritiene che debba essere stabilita una strategia per indirizzare i nuovi programmi di investimento sulla base degli indirizzi presi nelle sedi opportune. Niente di tutto ciò invece emerge dal provvedimento in esame.

Concludendo rileva come contrariamente a quanto dichiarato dal Presidente dell'IRI nel corso dell'audizione si sia verificato in questi anni una sensibile contrazione nell'occupazione da parte del gruppo, che tra il 1988 e il 1992 dovrebbe ridursi del 6 per cento.

Il deputato Nino CARRUS, intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto del dibattito approfondito che si è aperto sulla relazione del collega Sinesio; data la necessità di non comprimere i successivi interventi e data d'altro canto l'opportunità di procedere all'esame in sede consultiva almeno di quei provvedimenti per i quali è stata sottolineata la particolare urgenza, propone di sospendere brevemente la seduta e riprenderla nella giornata odierna non appena sarà conosciuto il calendario dell'Assemblea.

Dopo ulteriori interventi sull'ordine dei lavori del Presidente Mario D'ACQUISTO e dei deputati Gerolamo PELLICANÒ, Aristide GUNNELLA, Raffaele VALENSISE, il deputato Andrea GEREMICCA dichiara di concordare con la proposta del collega Carrus. Rileva quindi come ancora una volta non figura all'ordine del giorno della riunione in sede consultiva il testo unificato delle proposte di legge n. 159 e abbinate, riguardante i lavoratori licenziati per motivi politici,

sindacali, ecc., in merito al quale la relazione tecnica, più volte sollecitata, non è stata ancora trasmessa. Esprime al riguardo la più viva preoccupazione osservando che i programmi di lavoro della Commissione potrebbero essere sconvolti non dall'Aula, ma dalle inadempienze del Governo.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO prende atto delle osservazioni del deputato Andrea Geremicca rilevando come più volte egli si è fatto carico presso il Governo della questione riguardante i tempi di trasmissione delle relazioni tecniche. Infine, preso atto che non vi sono obiezioni al riguardo, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà nel prosieguo della giornata in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

*(La seduta, sospesa alle 11,10, riprende alle 15,45).*

La Commissione riprende la discussione.

Il deputato Raffaele VALENSISE promette che doverosamente l'analisi del disegno di legge in questione deve saldarsi, attesa la dimensione delle risorse che vengono destinate agli enti di gestione, ad una valutazione generale dell'efficienza del sistema delle partecipazioni statali e della sua capacità di affrontare e risolvere i problemi dell'economia nazionale. Va dunque valutata preliminarmente la congruità delle finalità cui le risorse pubbliche dovrebbero essere destinate. Che questo debba essere il metodo di legiferare in materia di investimenti pubblici il suo gruppo già in passato, ed in più occasioni ha sottolineato ed i fatti gli hanno dato ragione come dimostra la inopportuna quanto comoda divaricazione delle sedi parlamentari in cui si decide in ordine all'assegnazione dei fondi rispetto a quelle in cui si valutano i programmi di investimento. Al contrario il riparto programmatico delle risorse si realizza in una fase successiva affidata al CIPE ed al CIPI mentre esso dovrebbe realizzare un

*prius* logico per la costituzione di una strategia di sviluppo di cui le partecipazioni statali dovrebbero rappresentare la guida. Al di fuori di tale criterio l'assegnazione dei fondi non può che muoversi in una logica clientelare. È infatti solo una metodologia di trasparente programmazione può implicare chiara identificazione di obiettivi, di aree, di strumenti.

Non si comprende dunque dopo quaranta anni di fallimentare intervento si possa ancora una volta tornare a proporre una programmazione per stanziamenti in favore di famelici enti di Stato che devono divenire strumenti e non soggetti di un piano di interventi coerente con il tempo in cui viviamo; il tempo, cioè, dell'integrazione europea nella cui area il Mezzogiorno deve inserirsi, produrre ed esportare con una politica proiettata nell'europa mediterranea. Rispetto ad un simile indirizzo strategico nulla hanno fatto gli enti di gestione: irrisolto è il problema dell'acqua, eterno dramma delle aree meridionali così come quello delle infrastrutture viarie e di trasporto in assenza delle quali è assolutamente ridicolo immaginare — come il disegno di legge fa per Gioia Tauro e per la Locride — lo sviluppo dell'industria manifatturiera. In tal modo non si fa che alimentare impossibili illusioni: la contrarietà del suo gruppo al provvedimento è dunque d'ordine culturale, politico pratico poiché esso si colloca al di fuori di ogni strategia meridionalistica delle partecipazioni statali. Si è in presenza della congiura del silenzio a danno del Mezzogiorno nei cui confronti si sono anche bloccati i fondi delle legge n. 64 che l'agenzia per il Mezzogiorno non corrisponde più pur avendo approvato progetti ed interventi per 1.000 miliardi. Rileva poi la assoluta discrezionalità che l'articolo 5 intenderebbe riconoscere al ministro delle partecipazioni statali senza che si comprendano le ragioni reali di tale disposizione atteso che il problema del rapporto tra pubblico e privato va risolto in termini di efficienza e non di definizione astratta di ambiti di intervento.

In conclusione non può che confermare la ferma opposizione del suo gruppo al provvedimento in discussione.

Il deputato Aristide GUNNELLA dichiara di sentirsi « combattuto » tra il desiderio di assicurare quanto prima un flusso finanziario adeguato alle imprese pubbliche e la necessità invece di predisporre un impianto legislativo coerente nel rispetto delle regole di mercato. Per tali motivi potrebbe essere opportuna una profonda riscrittura del testo, ad eccezione dell'articolo 2 e dell'articolo 7.

L'azionariato di Stato è una realtà comune a molti paesi, senza peraltro che questo abbia assunto il significato ideologico che ha da noi e che ha portato a vistose e costanti distorsioni, come per esempio risulta dalla continua invocazione di una programmazione che scenda, a suo avviso eccessivamente, nel dettaglio.

L'affermazione secondo cui sarebbero stati trasferite alle imprese pubbliche circa 20.000 miliardi negli ultimi anni, cui si sommano le risorse predisposte dal provvedimento in esame, non sembra dare il giusto peso all'ammontare di risorse che è stato assorbito dalla siderurgia e che ne ha consentito il risanamento. Certamente l'IRI rappresenta un polo importante nel panorama economico italiano, contribuendo così a controbilanciare il potere di grossi gruppi privati: se si considera rilevante tale funzione, allora è necessario garantire a questo come agli altri enti a partecipazione statale i mezzi per poter agire.

Esprime quindi forti riserve sull'articolo 4, comma 5, che subordina l'erogazione dei fondi all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi: ciò corrisponde a suo avviso ad una logica economica del tutto superata. Come pure non è assolutamente condivisibile la disposizione dell'articolo 3 che di fatto finisce con il bloccare del tutto anche nuovi investimenti. Quanto all'articolo 5, è d'accordo sull'alienazione di quote di minoranza ma non altrettanto può dire sul

mantenimento del possesso da parte degli enti della quota di controllo, che sembrerebbe poter configurare l'istituto della mano morta nel patrimonio pubblico! Non si capisce inoltre se il 51 per cento delle azioni debba essere mantenuto a livello complessivo o con riferimento a ciascuna società. Né si comprende quali siano al riguardo gli effettivi poteri del ministro.

Non mette in dubbio il fatto che il Mezzogiorno abbia bisogno di infrastrutture e di ricerca scientifica in iniziative ivi localizzate, ma si chiede se le attuali condizioni in cui gli enti di gestione delle partecipazioni statali, ed in particolare l'ENI si trovano ad agire consentano il rispetto effettivo di questi obiettivi.

Concludendo ribadisce che il disegno di legge manca di una coerenza complessiva tanto da sembrare scritto a più mani; ciò renderebbe forse necessaria una sua radicale modifica. Qualora invece si decidesse di non modificare il testo si dovrebbe comunque predisporre un documento di indirizzo, quale un ordine del giorno od una risoluzione, che guidi il Governo nell'interpretare e nell'applicare le disposizioni in esame.

Il deputato Florindo D'AIMMO rileva che il provvedimento per l'entità delle risorse stanziato è forse il più importante della storia delle partecipazioni statali e sottolinea come esso destini risorse che dovrebbero concorrere alla definizione di un piano di investimenti volto a conferire alle partecipazioni statali un ruolo trainante in un quadro economico profondamente mutato rispetto al quale il sistema deve ora porti obiettivi e strumenti di intervento del tutto rinnovati.

Dopo aver ricordato come sia risultato deludente lo strumento offerto dalla legge n. 64, strumento del quale la classe dirigente meridionale non ha fatto buon uso visto che non sono risultati visibili i risultati di un flusso di risorse pari a 120.000 miliardi a carico dei quali sono stati finanziati interventi i più svariati fuori da una strategia generale, osserva come il rifinanziamento delle partici-

zioni statali si collochi in un momento di particolare crisi sociale del Mezzogiorno. Da qui le aspettative e le attese nei confronti di questo nuovo provvedimento. Al riguardo ricorda come in qualità di relatore sui programmi delle partecipazioni statali, pur con amarezza, ebbe a rilevare, all'indomani della Conferenza delle partecipazioni statali, svolta il gennaio scorso il mancato rispetto della riserva in favore del mezzogiorno diaposta dal legislatore a conferma del particolare ruolo assegnato alle partecipazioni statali nelle regioni più svantaggiate del paese. I programmi annunciati prevedevano investimenti al Sud pari solo al 31 per cento degli investimenti totali a fronte della riserva del 60 per cento imposta dalla legge. Tale tendenza va ora invertita e in questo aenao il testo del Senato, ancorché profondamente cambiato rispetto a quello originario, va ulteriormente affinato e specificato per evitare ogni possibile ambiguità quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 perché sia chiaro che la riserva in favore del Mezzogiorno è da riferirsi non solo ai programmi relativi al triennio 1989-1991 ma al complesso degli investimenti delle partecipazioni statali così come all'articolo 4 dovrà essere chiarito che i criteri ivi richiamati per quanto attiene alla localizzazione degli investimenti ineriscono al complesso delle iniziative delle partecipazioni statali e non solo alle nuove.

La preoccupazione che hanno tali considerazioni e che la distanza del Mezzogiorno rispetto al resto dell'Italia aumenti aggravando problemi che investono non solo le aree meridionali ma l'economia e lo sviluppo del Paese.

Il deputato Benedetto SANNELLA ricorda che il gruppo comunista si è dichiarato d'accordo con l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in esame. Nel confermare questa scelta, desidera tuttavia sottolineare la necessità di una discussione approfondita e di una riflessione. Non è chiaro dagli interventi dei colleghi della maggioranza se vi siano o meno le condizioni per giungere alla

approvazione del provvedimento in tempi brevi. Ritiene comunque che almeno alcuni dei suggerimenti emersi nel dibattito debbano ricevere una adeguata risposta.

Si sofferma quindi sulla questione relativa alla copertura finanziaria: l'onere viene quantificato in 200 miliardi per il 1990 e in 400 miliardi per il 1991 e 1992, senza che sia detto nulla sugli oneri relativi agli anni successivi come invece richiederebbe l'articolo 11-*quater* della legge n. 468 relativo alle leggi di spesa pluriennali.

Rileva quindi come costantemente sia stata disattesa la riserva in favore del Mezzogiorno: sarebbe utile al riguardo che il Governo mettesse a disposizione della Commissione dei dati puntuali sull'intervento nelle aree meridionali da parte delle imprese e degli enti del sistema delle partecipazioni statali, che sulla base dell'informazione attualmente disponibile sembrerebbe essere di gran lunga inferiore a quanto per legge richiesto. Così come risultano essere stati del tutto insufficienti gli interventi diretti sia a suscitare nuove iniziative imprenditoriali sia ad avviare i necessari processi di ristrutturazione industriale. Questioni fondamentali come le infrastrutture, a cominciare dal settore delle telecomunicazioni, e la questione ambientale sono state completamente trascurate dall'imprenditore pubblico, mentre l'imprenditoria privata si è già da tempo attivata con iniziative interessanti. Concludendo, chiede quali direttive il ministro intenda dare agli enti di gestione delle partecipazioni statali per invertire, fin dall'esercizio in corso l'attuale tendenza al disimpegno dell'operatore pubblico nel Mezzogiorno.

Il deputato Alberto AIARDI, premesso che concentrerà il suo intervento su alcuni punti chiave del provvedimento, sottolinea che l'esigenza prioritaria è quella di una chiara definizione delle strategie delle partecipazioni statali, esigenza confermata nel corso delle audizioni dei presidenti degli enti di gestione che hanno confermato come gli investimenti del si-

stema pubblico dovranno concentrarsi non solo sulle infrastrutture di trasporto ma anche sulle cosiddette infrastrutture intelligenti capaci di creare una rete di servizi necessaria alla liberazione della imprenditorialità privata. In tale ottica dei circa 60.000 miliardi di investimenti complessivi previsti per il periodo 1989-1992 circa la metà dovrà essere destinata all'ammodernamento del sistema delle telecomunicazioni, sistema che non si esaurisce nella telefonia ma riguarda il complesso della rete telematica che dovrà essere adeguata agli *standards* europei. Altri interventi di carattere strategico attono poi alla rete autostradale — per la quale anche dal Parlamento sono emerse esplicite indicazioni — nonché gli interventi di reindustrializzazione da realizzare in attività produttive anche nuove e da concentrare nelle aree meridionali.

Ritiene che proprio muovendosi nello spirito che anima il provvedimento oggi in discussione che tra trasferimenti diretti e risorse da reperire sul mercato prevede nuovi investimenti nel Mezzogiorno per un ammontare di circa 4500 miliardi, si debba ribadire che la riserva in favore dei territori meridionali non attiene solo a questo provvedimento ma è da riferirsi al complesso degli investimenti delle partecipazioni statali.

Il discorso sulla riserva in favore del Mezzogiorno deve riguardare solo questo provvedimento, cioè 10.000 miliardi nell'ambito dei 60.000 miliardi di investimenti complessivamente previsti per i prossimi anni, o non si dovrebbe piuttosto garantire la riserva rispetto al totale delle iniziative? Ritiene opportuno incrementare l'apporto destinato all'area meridionale garantendo ad essa un flusso di almeno 15.000 miliardi tenuto conto anche del fatto che gli investimenti nel Mezzogiorno hanno poi delle ricadute positive sull'intera economia nazionale. Ricorda che in una passata legge finanziaria sono state assegnate all'IRI delle risorse per il finanziamento dello sviluppo della nuova imprenditoria. Si chiede se una iniziativa simile non si renderebbe necessaria anche ora per aiutare il de-

collo delle aree meridionali. Concludendo ritiene che con il provvedimento in esame non si possa non cogliere l'occasione per dare un impulso significativo nel contempo, al sistema delle partecipazioni statali ed al Mezzogiorno.

Il deputato Ada BECCHI intende verificare fundamentalmente se il disegno di legge in discussione corrisponde all'interpretazione che appare la più plausibile. Tale interpretazione parte da una analisi della politica praticata nei confronti del mezzogiorno: a tale riguardo il Governo con frequenza sempre crescente è andato affermando la necessità di operare attraverso grandi sistemi strategici variamente denominati nella sostanza configurabili come grandi programmi di opere pubbliche a carattere interregionale connesse, anche se non necessariamente, a forniture di servizi. È ipotizzabile che in tal modo il Governo pensi di poter risolvere il problema dell'esaurimento dei fondi della legge n. 64, legge non facilmente rifinanziabile né facilmente sostituibile con una nuova disciplina; le partecipazioni statali ed in particolare l'IRI potrebbero essere lo strumento di questa nuova forma d'intervento. L'IRI è concessionaria di alcuni servizi pubblici e come tale in grado di prefinanziare attraverso le tariffe ed in più attraverso il prestito obbligazionario, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, previsto dal disegno di legge. È questa una plausibile interpretazione della originaria impostazione del disegno di legge cui poi si sarebbero aggiunti i « vagoncini » dell'ENI e dell'EFIM; impostazione peraltro modificata dal Senato che ha poi introdotto uno strano connubio di concezione privatistico-pubblicistica peraltro al momento assai diffuso all'interno di molti gruppi politici di maggioranza e non solo.

Se tale analisi rispondesse a verità sarebbero allora inevitabili e fondate le perplessità espresse dal suo gruppo non solo per la anomala configurazione dell'analisi del mancato sviluppo del Mezzogiorno che a suo parere affonda le sue radici piuttosto nelle modalità di funzionamento

della pubblica amministrazione e dei servizi che non nella esiguità degli investimenti pubblici, e sarebbe altrettanto fondato il dubbio circa la opportunità di esaurire in Commissione, in sede legislativa la discussione del provvedimento. Non vuole essere questa una minaccia che, peraltro, il gruppo della sinistra indipendente non avrebbe da solo la forza di mettere in atto, ma solo il modo per confermare la assoluta esigenza di un vero chiarimento che fughi ogni ambiguità sul punto centrale della utilizzazione all'IRI ad emettere obbligazioni.

Altro aspetto grave emergerebbe se si dovesse verificare che la singolare premura con cui alcuni ministri mettono a punto i programmi strategici ovvero procedono alla stipula degli accordi di programma è dovuta alla esigenza di sottrarsi alla applicazione dell'imminente direttiva CEE che obbligherà tra poco ad aprire le gare di appalto non solo a tutte le imprese italiane ma anche a quelle europee.

Ulteriore profilo da chiarire è quello riguardante i 3000 miliardi destinati ai debiti della siderurgia: se si pensa di trasformare in obbligazioni garantire dello Stato i debiti della Finsider meglio sarebbe dirlo chiaramente anche se dubita che ciò sarebbe compatibile con le norme comunitarie.

Infine vi è da rilevare che da tempo ormai il sistema delle partecipazioni statali non risponde più al ruolo proprio dell'intervento pubblico nell'economia; si attraversa una singolare fase di transizione dalla concezione statalistica a quella privatistica ed in questo senso appare davvero patetica la palese contraddizione tra la relazione svolta al Senato sul disegno di legge dal Presidente Andreatta ed il testo poi varato da quel ramo del Parlamento. È peraltro da capire perché mai in questo momento di transizione, quanto non si è ancora definito quale dovrà essere il sistema di comando delle partecipazioni statali né il loro ruolo nell'economia nazionale, si debba aggiungere ai già numerosi canali di finanziamento del sistema questa ulteriore fonte di risorse.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali avvertendo che, per consentire al ministro Fracanzani di partecipare a concomitanti impegni di Governo, la seduta sarà sospesa per essere ripresa alle ore 18,30.

*(La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 19).*

Il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI, dopo aver dato atto della ricchezza del dibattito, intende brevemente richiamare alcuni degli elementi sottolineati dal relatore sui quali il Governo è fortemente impegnato. In primo luogo l'esigenza, sempre maggiore, di evitare duplicazioni nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali che sempre più deve caratterizzarsi come sistema integrato non solo sul piano istituzionale ma anche su quello economico.

Altra tematica è rappresentata dall'impegno nel settore dei servizi e delle infrastrutture e dunque dal ruolo delle partecipazioni statali per la crescita della qualità della vita dei cittadini e della crescita della competitività nell'azienda italiana nel suo complesso e nelle singole aziende del suo tessuto economico. Nel sottolineare quindi il forte impegno dell'IRI nel settore delle telecomunicazioni osserva che tale impegno è sintomo del ruolo trainante che tale settore avrà in futuro per lo sviluppo.

Passando quindi alla questione dell'impegno delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, su cui molti degli interventi si sono soffermati, vuole sottolineare come il disegno di legge in discussione costituisca, nella storia delle partecipazioni statali una svolta in favore del Mezzogiorno poiché supera l'impostazione delle leggi che in passato recavano generiche indicazioni di stanziamento senza nessuna finalizzazione per instaurare una diretta connessione tra nuove risorse e obiettivi di sviluppo e in particolare di sviluppo del Mezzogiorno, senza tuttavia

imporre vincoli troppo stringenti che contrasterebbero con l'autonomia degli enti di gestione. Anche se bisogna rifuggire ogni visione miracolistica ed abbandonare l'idea che lo sviluppo del Sud possa essere tutto caricato sul sistema delle partecipazioni statali e non debba invece discendere dalla concomitante azione di soggetti pubblici diversi ciascuno dei quali con proprio ruolo e specifica responsabilità.

Riferendosi poi a taluni degli interrogativi sollevati nel corso del dibattito precisa che il riferimento ad una specifica area geografica è stato introdotto da un emendamento approvato dal Senato; per quanto riguarda poi l'apertura alla borsa di altre società degli enti delle partecipazioni statali rileva che ciò ha corrisposto ad un ridimensionamento dei trasferimenti nonché all'obiettivo di introdurre nel sistema elementi di maggiore efficienza. Si è trattato dunque di una iniziativa non avulsa da un piano più ampio, fermo restando che la dimensione di tale apertura dovrà comunque garantire il mantenimento alla proprietà pubblica del 51 per cento.

Per quanto attiene poi ai profili di copertura finanziaria, la legge nel rispetto delle norme di contabilità pubblica prevede la copertura al primo triennio di attuazione e, all'articolo 2, commi 2 e 3, indica l'assunzione a carico dello Stato degli oneri relativi al periodo successivo.

Vuole comunque assicurare che i passaggi procedurale previsti dal provvedimento per le decisioni relative agli investimenti garantiranno interventi non più segmentati ma legati da un filo conduttore che guiderà verso grandi progetti a carattere generale integrati nel sistema delle partecipazioni statali.

Conferma che nell'affrontare il problema del Mezzogiorno occorrerà realizzare il giusto punto di equilibrio tra finalizzazioni strategiche e centralità della questione meridionale sottolineando che il Mezzogiorno rappresenta oggi un problema nazionale non solo sul piano

civile ma anche su quello economico. Richiamando anche, a tale riguardo, le conclusioni della conferenza sulle partecipazioni statali, svoltasi nel gennaio scorso con il concorso propositivo e progettuale di una molteplicità di forze produttive e culturali ritiene che il contributo delle partecipazioni statali al recupero del Mezzogiorno si debba realizzare non nell'ottica di un impegno alternativo tra settore dell'infrastrutture e settore delle attività manifatturiere ma attraverso un equilibrato uso di tutti gli strumenti. In questa linea si sono peraltro mosse le direttive emanate dopo la conclusione della citata conferenza che con gradualità ha promosso una linea volta tra l'altro a realizzare interventi di reindustrializzazione il cui punto centrale è la destinazione al Mezzogiorno e la cui importanza è soprattutto nel metodo volto a realizzare ristrutturazioni nei settori maturi anche con ridimensionamenti occupazionali senza però il ricorso esclusivo ad azioni di carattere sociale ma essenzialmente attraverso investimenti nei settori competitivi.

La sua opinione è che occorra muoversi lungo la stessa linea nella prospettiva, cioè di creare sviluppo in termini non assistenziali.

Ritiene in ogni caso che eventuali specificazioni e precisazioni potranno essere formulate con appositi ordini del giorno che il Governo si impegnerà a recepire coniugando in tal modo chiarezza e celebrità della decisione.

Il relatore Giuseppe SINESIO dà atto al ministro delle partecipazioni statali di aver fornito chiarimenti essenziali su alcuni dei punti nodali del disegno di legge che si conferma essere parte di una più ampia strategia delle partecipazioni statali. Queste dovranno avere non un ruolo di supplenza ma, certo, dovranno assolvere un compito centrale esercitando una forte capacità di richiamo magnetico nei confronti di sinergie pubbliche necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno. Da questo

punto di vista, fino ad ora, le aspettative meridionali sono state amaramente deluse visto che neppure le riserve determinate dalla legge sono state sin qui rispettate. Su questa linea non si può persistere e la destinazione dei nuovi investimenti devono segnare una netta inversione di tendenza.

Grande importanza avranno, come è già sottolineato, gli investimenti nel settore della telefonia dove è urgente recuperare lo scarto che separa dagli altri paesi europei anche procedendo alla eventuale razionalizzazione degli strumenti di intervento.

Dopo aver ribadito che ENI ed IRI non possono mantenere ruoli assistenziali ma devono creare sinergie per lo sviluppo sollecita il Governo a completare le nomine dei dirigenti delle partecipazioni statali per garantire al sistema piena operatività.

Sottolinea infine l'opportunità, per il futuro, di semplificare le modalità di azione degli enti nonché l'esigenza di evitare l'ingessamento della strumentazione finanziaria. A tale riguardo annuncia la presentazione di un ordine del giorno che chiarisca la portata, con riferimento all'ENI della lettera B del comma 1 dell'articolo 2, nonché del comma 4 dell'articolo 6 che configura una inaccettabile discriminazione tra società, *holdings* ed enti di gestione.

Dopo aver ribadito la necessità di chiarire l'estensione della applicazione della riserva in favore del Mezzogiorno sottolinea ancora una volta l'importanza del provvedimento volta ad avviare una politica innovativa e non assistenziale delle partecipazioni statali e raccomanda alla Commissione una sua sollecita, definitiva approvazione.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

*La seduta termina alle 19,35.*

## IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 aprile 1990, ore 11,15. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

**Proposta di legge:**

**VAIRO:** Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (3372).

(Parere alla II Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che sul progetto di legge la Commissione bilancio, sin dal maggio 1989, ha chiesto al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri. Peraltro, pur avendola insistentemente sollecitata, tale relazione non è, a tutt'oggi, pervenuta.

Ritiene che l'Ufficio di Presidenza della Commissione debba al più presto affrontare il problema della linea di comportamento da adottare nei casi di persistente ritardo nell'invio delle relazioni tecniche.

Dopo che il deputato Benedetto SANNELLA ha nuovamente sollecitato, a nome del gruppo comunista, la relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge n. 159 e abbinate sui licenziati per motivi politici e sindacali, il Presidente Mario D'ACQUISTO rileva che tali ritardi, nonostante taluni miglioramenti, continuano a registrarsi anche dopo le assicurazioni al riguardo fornite dal Ministro per i rapporti con il Parlamento nel corso della apposita audizione svoltasi alcuni mesi orsono. D'altra parte non può consentirsi che provvedimenti di grande rilievo — quali quello in esame ovvero quello, più volte sollecitato, concernente le posizioni assicurative dei licenziati per motivi politici o sindacali — possano essere bloccati da tali inadempienze.

Si riserva pertanto di convocare al più presto su tale questione una apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza.

**Nuovo testo della proposta di legge:**

**BOTTA ed altri:** Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture per la polizia di Stato (1266).

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Il relatore Alberto MONACI ricorda che, a seguito dei rilievi emersi nella precedente seduta, il Presidente della Commissione ha prospettato alla Commissione di merito l'opportunità di ridefinire l'entità della complessiva autorizzazione di spesa sì da delineare una gradualità degli oneri tale da non configurare un sostanziale aggiramento del vincolo di copertura imposto limitatamente al primo triennio. Sulla base di tali obiezioni la Commissione di merito ha riformulato l'articolo 14 del nuovo testo portando da 1100 miliardi a 720 miliardi l'autorizzazione di spesa complessiva riferita però non più agli anni 1990-1997 bensì al periodo 1990-1995. Ancorché tale modifica faccia sopravvivere alcune delle riserve a suo tempo formulate ritiene apprezzabile lo sforzo compiuto e propone pertanto di esprimere un parere favorevole a condizione che l'articolo 14 sia sostituito da quello da ultimo trasmesso dalla Commissione.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI ha dichiarato di associarsi alle considerazioni del relatore, il deputato Benedetto SANNELLA rileva come permangano sostanzialmente immutati i motivi alla base delle obiezioni a suo tempo formulate dalla Commissione bilancio.

Il deputato Bruno SOLAROLI, pur riconoscendo l'esigenza di consentire un orizzonte programmatico alla impostazione degli interventi in un importante settore, ritiene tuttavia che le difficoltà in cui versa la finanza pubblica dovrebbero indurre a limitare l'autorizzazione di spesa al triennio per il quale la legge

finanziaria ha preordinato le necessarie risorse salvo disporre successivamente l'eventuale rifinanziamento della legge.

Il deputato Aristide GUNNELLA sottolinea che la copertura prevista è inattaccabile sul piano formale e che per il biennio successivo a quello per il quale è preordinata la prescritta copertura ci si limita ad indicare un impegno programmatico.

Il deputato Sergio COLONI, premesso che è ovviamente fuori discussione la legittimità di una disposizione che quantificando la spesa complessiva provveda a definire la copertura finanziaria per il triennio di riferimento rinviando alla legge finanziaria la modulazione delle successive *tranches* di spesa annuale, riconosce che il criterio costantemente adottato dalla Commissione bilancio è stato quello di identificare la *tranche* relativa al terzo anno come punto di riferimento per le proiezioni relative agli anni successivi: nel caso di specie, anche se in termini tesi, si può ritenere di essere dentro il suddetto criterio. Ritiene pertanto che il provvedimento così modificato possa avere ulteriore corso.

Dopo che il Presidente Mario D'ACQUISTO ha sottolineato lo sforzo compiuto dalla Commissione di merito nel ridurre sensibilmente la autorizzazione di spesa complessiva originariamente prevista, previa dichiarazione di voto contrario del deputato Ada BECCHI e di astensione, a nome del gruppo comunista, del deputato Benedetto SANNELLA è infine accolta la proposta del relatore.

**Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:**

**Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097 e abb.).**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il relatore Gianfranco ORSINI rileva che nel corso dell'incontro informale svol-

tosì nella giornata di ieri con il Presidente dell'VIII Commissione e con gli uffici del ministero del tesoro e dei lavori pubblici, non è stato possibile trovare un'adeguata soluzione ai molti problemi che il provvedimento comporta. In particolare è emerso un contrasto tra la Commissione di merito e il rappresentante del tesoro, con cui dichiara di concordare, in ordine al rinvio alla legge finanziaria per la determinazione degli stanziamenti successivamente al primo triennio. È stato infine concordemente ritenuto opportuno un ulteriore rinvio nell'espressione del parere anche per verificare se in questo intervallo di tempo sia possibile, con l'emanazione dei necessari decreti amministrativi, « sbloccare » i fondi negativi cui è collegato l'accantonamento specifico di parte positiva. Concludendo propone di rinviare l'espressione del parere.

La Commissione accoglie la proposta di rinvio del relatore.

**Disegno di legge:**

**Disposizioni in materia di trasporti (4229).**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Maurizio NOCI ricorda che il provvedimento in esame rientra tra quelli collegati alla legge finanziaria in quanto volto a contenere la spesa nel settore dei trasporti mediante misure di razionalizzazione.

Sottolinea peraltro che la Commissione di merito è ampiamente intervenuta sul testo originario introducendo una serie di disposizioni che mentre da una parte ridimensionano, in misura che allo stato non è dato quantificare, gli effetti di contenimento della spesa, dall'altra determinano nuovi oneri certi. Appare dunque arduo esprimere un parere che non intervenga drasticamente sul testo della Commissione.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni rilevando come all'articolo 2, non vengono precisati gli eventuali incrementi di organici conseguenti alla costituzione

di un nuovo ufficio nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile, né si indicano quantificazione e copertura finanziaria per gli oneri che graveranno sullo Stato per il concorso in conto interessi dei prestiti per ammodernamento delle tratte ferroviaria trasferite a società miste.

All'articolo 4 si sopprime la tassa speciale per gli autoveicoli alimentati con GPL senza provvedere alla copertura delle minori entrate che dovrebbero aggirarsi intorno ai 400 miliardi annui. Al medesimo articolo non è prevista alcuna norma di copertura per il rifinanziamento del fondo investimenti per i trasporti pubblici il cui accantonamento di fondo speciale è peraltro collegato ad accantonamenti negativi che non risultano allo stato disponibili.

Con l'articolo 4-bis si autorizza il concorso dello Stato agli oneri del nuovo contratto degli autoferrotranvieri con una procedura quanto meno atipica sul piano della tecnica legislativa. All'articolo 6 si autorizza l'Azienda autonoma di assistenza al volo a derogare al blocco delle assunzioni senza valutare gli effetti di spesa che ciò comporterà.

Infine, l'articolo 3 è riformulato senza chiarire le conseguenze che ciò determinerà sugli attesi effetti di contenimento della spesa.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, prendendo atto della puntuale relazione testé svolta, ritiene che la Commissione, trattandosi di provvedimento collegato alla manovra finanziaria non può che chiedere che il Governo aggiorni la relazione tecnica e fornisca inoltre un quadro aggiornato e puntuale dello stato di realizzazione dei fondi negativi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI dichiara che il Governo è nettamente contrario al nuovo testo del provvedimento così come definito dalla Commissione di merito.

Al riguardo infatti fa presente: all'articolo 2, commi 1 e 2, articolo 6 comma 7, le disposizioni previste comportano oneri

a carico dell'Erario per i quali non è stata indicata la quantificazione e la relativa copertura; all'articolo 3 comma 1 si prevede un maggior onere a carico dell'Erario non quantificato né coperto dalle attuali disponibilità sul cap. 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti il quale, tra l'altro, ha natura di spesa obbligatoria; all'articolo 3, comma 4, la nuova formulazione vanifica completamente la manovra che il Governo intendeva realizzare con l'originario testo mirato alla riduzione di lire 80 miliardi per l'anno 1990 e di lire 120 miliardi a decorrere dal 1991 del complessivo stanziamento di cui si capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Rileva inoltre che l'articolo 3, comma 7-bis, comporta un minor gettito di entrata per l'Erario non quantificato con conseguenti riflessi negativi sul bilancio dello Stato; l'articolo 4, comma 5-bis comporta una diminuzione di gettito fiscale valutato in circa 400 miliardi a fronte del quale manca l'indicazione dei relativi mezzi di copertura; l'articolo 3, comma 2, vanifica nella sostanza le finalità che si intendono perseguire in tema di trasferimenti a carico dell'Erario per sovvenzioni di esercizio nel settore dei trasporti, che fanno perno sul principio della competenza dell'anno di riferimento con esclusione di qualsiasi forma di conguaglio; gli articoli 4, commi 5, 6, 7 e 8, articolo 7-bis: vanno stralciati tenuto conto che, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, l'esame delle provvidenze in esse previste e per le quali esistono appositi accantonamenti di fondo speciale (Tab. 8), non dovrebbe iniziare prima del secondo semestre del corrente anno; le norme di cui all'articolo 4-bis: potrebbero aver corso solo ove fosse ripristinato il testo originale degli articoli 2 e 3 che prevedeva la realizzazione di economie il cui complessivo importo costituisce, al momento, accantonamento di fondo speciale negativo, al quale è collegato l'accantonamento positivo predisposto per assicurare la copertura finanziaria di detto concorso statale.

Il deputato Bruno SOLAROLI pur condividendo molte delle obiezioni formulate dal relatore e dal rappresentante del Governo, deve tuttavia sottolineare l'importanza del settore dei trasporti che non ha trovato adeguato riscontro nella legge finanziaria per il 1990 talché oggi si deve registrare un gran riscatto da bisogni reali e risorse disponibili.

Dopo che il Sottosegretario per il tesoro Maurizio SACCONI ha rilevato che l'iter assai arretrato del provvedimento in esame deve indurre a riflettere sulla effettiva funzionalità, rivelatasi assai scarsa, del sistema legge finanziaria snella-provvedimenti collegati, resta stabilito di rinviare il seguito dell'esame in attesa di acquisire dal Governo un aggiornamento della relazione tecnica.

**Nuovo testo della proposta di legge e sulle proposte di legge abbinate:**

**ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico** (Approvata dalla X Commissione permanente Industria, commercio e turismo del Senato) (4473).

**BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico** (3891).

**DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato** (4219).

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Sergio COLONI illustra il provvedimento, già approvato dal Senato, rilevando che esso risulta corretto sul piano finanziario: mentre si rimette al Governo per quanto concerne l'orientamento circa la opportunità di utilizzare gli accantonamenti di fondo globale relativi all'esercizio 1989, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI dichiara che il Governo non si oppone all'ulteriore corso dell'iniziativa ritenendo peraltro che debba essere riformulata la norma di copertura.

La Commissione infine delibera di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 4 relativo alla copertura finanziaria sia così riformulato:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo nazionale per l'artigianato".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito al commercio".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*La seduta termina alle 11,40.*

**Comitato pareri.**

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 11,45. — Presidenza del Presidente Maurizio NOCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.*

**Diseño di legge:**

**Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura** (4574).

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del relatore Eugenio TARABINI e con l'assenso del Governo, dopo intervento del deputato Bruno SOLAROLI il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)** (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (4566).

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del PRESIDENTE — che sostituisce il relatore cui si associa il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI — il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale** (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4689).

(Parere alla III Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il Presidente Maurizio NOCI avverte che il Governo ha fatto presente l'opportunità di raccordare il provvedimento in oggetto con il disegno di legge concernente la proroga di taluni termini legislativi, attualmente all'esame del Senato prospettando pertanto l'opportunità di un rinvio cui ritiene il Comitato possa aderire.

Il Comitato acconsente.

**Proposta di legge:**

**SCOTTI VINCENZO ed altri: Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099).**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Eugenio TARABINI illustra brevemente il provvedimento che non sembra comportare oneri a carico dello Stato e propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI si dichiara contrario al provvedimento in esame in quanto non è chiaro se si tratti o meno di un decentramento operativo: in quest'ultimo caso potrebbero derivare oneri per quanto riguarda sia le spese connesse all'attività dell'Alto commissario e sia all'istituzione degli albi.

Il relatore Eugenio TARABINI prende atto delle valutazioni del rappresentante del tesoro e propone di rinviare l'espressione del parere.

Il Presidente Maurizio NOCI precisa che al comma 3 dell'articolo 5 si prevede espressamente che la misura dei contributi dovuti dagli iscritti è fissato dal Consiglio nazionale dell'ordine al livello necessario a garantire la copertura dei costi derivanti dall'adempimenti dei compiti istituzionali. Ritiene che il tesoro debba prendere in considerazione tale norma per valutare la sussistenza o meno della copertura finanziaria del provvedimento.

Il relatore Eugenio TARABINI ritiene che nonostante la disposizione di cui all'articolo 5 ora ricordata dal Presidente, data l'opposizione manifestata dal rappresentante del tesoro, si debba rinviare l'espressione del parere.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Benedetto SANNELLA e Bruno SOLAROLI che dichiarano di non condividere la richiesta di rinvio, il Comitato delibera di rinviare l'espressione del parere.

**Disegno di legge:**

**Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano** (Approvato dalla X Commissione del Senato) (4559).

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del relatore Eugenio TARABINI e con l'assenso del Governo il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

**Proposta di legge:**

**CAPPELLI ed altri: Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità** (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione del Senato) (3803).

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Eugenio TARABINI rileva che il provvedimento presenta due ordini di problemi: uno relativo alla copertura finanziaria, che dovrebbe essere aggiornata al triennio 1990-1992 utilizzando all'uopo lo specifico accantonamento previsto dalla legge finanziaria, l'altro relativo alla quantificazione degli oneri che potrebbero discendere, a carico dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, dalle previsioni di nuovi organi e dai compiti ad essi attribuiti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI dichiara che il parere favorevole del Governo è condizionato all'aggiornamento della copertura al triennio 1990-1992 utilizzando lo specifico accantonamento, e facendo slittare la decorrenza al 1991.

Il Presidente Maurizio NOCI esprime riserve in ordine al comma 3 dell'articolo 12 che rinvia alla legge finanziaria per la determinazione degli stanziamenti successivi al triennio, in quanto in tal modo si favoriscono degli automatismi che facilitano l'incremento della spesa.

Il relatore Eugenio TARABINI dichiara di concordare con il presidente per quanto riguarda la soppressione del comma 3 dell'articolo 12, e con il rappresentante del tesoro per quanto riguarda lo slittamento della decorrenza al 1991, ritenendo che i tempi di approvazione del provvedimento, che deve comunque tornare al Senato, siano tali da rendere di fatto impossibile una sua entrata in vigore prima di quella data.

Su richiesta del deputato Bruno Solaroli, il Presidente Maurizio NOCI precisa

che mentre nel caso del provvedimento relativo agli alloggi per le forze di polizia viene fissata l'autorizzazione di spesa complessiva rinviando alla legge finanziaria, tabella F, la modulazione della spesa annuale per il periodo 1993-1995, per quanto riguarda il caso in esame non vi è una quantificazione degli stanziamenti relativi agli anni successivi al 1992, ma si rinvia alla tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, rendendo pertanto non più necessario un nuovo provvedimento legislativo per stabilire eventuali incrementi di spesa.

Il relatore Eugenio TARABINI propone infine di esprimere parere favorevole a condizione che:

all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità". »; che sia soppresso il comma 3 dell'articolo 12.

Il deputato Bruno SOLAROLI annuncia l'astensione del gruppo comunista.

Il Comitato delibera infine di approvare la proposta di parere condizionato formulata dal relatore.

**Proposta di legge:**

**GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori** (4009).

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio con richiesta di relazione tecnica).*

Il relatore Giuseppe ZARRO propone di rinviare l'espressione del parere e di chiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468.

Il Comitato delibera di accogliere la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 12.*

**Comitato permanente per il controllo sulla politica di bilancio e la politica monetaria.**

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 17,50. — Presidenza del Presidente Giorgio MACCIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Emilio Rubbi.*

**Esame della I relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1990.**

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Giorgio MACCIOTTA sottolinea che la presente relazione di cassa costituisce un salto di qualità rispetto ai precedenti documenti data la maggiore ricchezza e trasparenza delle informazioni in essa contenute. Rispetto alle richieste avanzate al tesoro, devono essere compiuti ulteriori passi avanti ma, dato il breve tempo intercorso dal momento in cui sono state avanzate le richieste stesse, si può certamente esprimere una soddisfazione.

Desidera inoltre esprimere vivo apprezzamento per l'apporto fornito dal Servizio Studi le cui elaborazioni, insieme alle relazioni dei centri di ricerca al riguardo interpellate, hanno consentito una migliore comprensione della relazione di cassa.

Il relatore Alberto MONACI rileva che la relazione trimestrale di cassa, pur con i suoi limiti informativi, resta il princi-

pale documento conoscitivo sull'andamento dei flussi gestionali di finanza pubblica relativamente non al solo bilancio dello Stato, ma, attraverso la Tesoreria, al settore statale nel suo complesso. Contiene inoltre alcuni preziosi elementi circa l'intero settore pubblico allargato.

Il Comitato permanente per il controllo della politica monetaria e di bilancio della Camera, ha deciso di porre la relazione al centro di una riflessione periodica sull'andamento della finanza pubblica.

A tal fine ha preso, attraverso il Servizio Studi, contatti con quattro dei principali istituti di ricerca: Il Centro Europeo Ricerche di Roma (CER); L'Istituto per la ricerca Sociale di Milano (IRS); l'Associazione Prometeia di Bologna; il Dipartimento di Economia pubblica dell'università di Pavia (Econpubblica).

A ciascuno degli istituti è stata chiesta un'analisi critica del documento che ne mettesse in evidenza i dati e le informazioni salienti per valutare l'andamento dei flussi in atto e delle proiezioni a fine anno relative alle macrograndezze finanziarie (fabbisogno del settore statale e principali poste di entrata e di spesa); l'evoluzione del debito pubblico e dell'onere per gli interessi; le modalità di copertura del fabbisogno e le relative interazioni con la politica monetaria e di bilancio. È stato così possibile dar vita ad un esempio di « lettere di finanza pubblica » trimestrali che, unitamente alla sintesi della relazione trimestrale predisposta dal Servizio Studi della Camera, si dimostrano particolarmente utili per un *check-up* periodico in sede parlamentare sull'evoluzione dei flussi gestionali della finanza pubblica.

Il fabbisogno del 1989 ha di poco superato i 132.000 miliardi, un dato non lontano dai 130.000 miliardi dell'obiettivo indicato nei documenti di finanza pubblica, almeno dal maggio 1989 in poi. Fabbisogno primario è stato dell'ordine di 28.000 miliardi (2,36 per cento del PIL) un po' superiore ai 24.000 miliardi programmati (2,5 per cento del PIL). Se si pensa che nel 1985 il fabbisogno primario

era di circa 6 punti del PIL, bisogna dare atto ai governi succedutisi da allora, di aver molto investito nel percorso di rientro del disavanzo strutturale e di aver conseguito importanti risultati. Se le stime per il 1990 saranno confermate potremo avere un fabbisogno al netto degli interessi dell'ordine di un punto e mezzo del PIL.

Come dire che l'obiettivo di azzeramento del fabbisogno primario appare ormai vicino. A questo motivo di soddisfazione fa riscontro, come è ovvio, un motivo di preoccupazione per l'andamento esplosivo degli oneri per interessi. La confortante diminuzione del fabbisogno primario, in presenza di un fabbisogno complessivo che si riduce con snervante lentezza, sta a significare che la crescita del costo del servizio del debito pubblico e del rapporto del debito sul PIL è il problema della finanza pubblica, mentre si fa strada ormai la convinzione che non basterà da solo l'azzeramento del disavanzo primario per indurre il rientro del fabbisogno complessivo.

Tornando al fabbisogno strutturale, a quello cioè che viene definito lo « zoccolo duro », bisogna rilevare che i risultati del 1989 sarebbero stati notevolmente migliori, e in linea con le previsioni, se sul versante delle entrate fosse venuto il contributo che ci si attendeva dai condoni. I condoni sono stati un vero e proprio fallimento: il loro apporto al gettito tributario è stato non superiore al 10 per cento del previsto. Incertezze nella formulazione dei testi legislativi e soprattutto il mancato accordo in seno alla maggioranza sulla loro coerente applicazione hanno creato sconcerto fra i contribuenti e determinato questo infortunio.

Per il resto tutti i comparti del settore tributario, diretto e indiretto, hanno avuto una buona *performance*, superiore alle attese, e tale da riempire, in parte, il buco dei condoni.

Quanto alle spese, complessivamente in linea con le previsioni, hanno segnato una dinamica preoccupante i settori cruciali della sanità, della previdenza, e delle categorie protette. Questi risultati

negativi sono stati compensati da andamenti migliori in altri comparti.

Il fabbisogno per il 1990 è stato valutato in 147.350 miliardi un dato cioè molto vicino al tendenziale di 153.000 miliardi calcolato nello scorso mese di settembre e molto lontano dai 133.000 miliardi dell'obiettivo dichiarato nello stesso periodo.

A fronte della nuova stima di fabbisogno il Ministro del bilancio, nell'aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica presentato, come questa relazione, a metà marzo, conferma che il Governo mantiene fermo in 133.000 miliardi, l'obiettivo di fabbisogno per l'anno in corso.

Al contrario occorre evidenziare che la Relazione di cassa, che è di responsabilità del Ministro del tesoro, tace sia sul mantenimento dell'obiettivo previsionale sia su ipotesi alternative. In questa incertezza riteniamo che il Parlamento si debba far carico di chiedere al Governo una precisa dichiarazione di intenti che poggi la propria credibilità su concrete iniziative che comportino azioni conseguenti, dinamiche e realistiche. Cifre chiare e « rotonde di zeri »,

Gli istituti di ricerca, per parte loro, concordano nel ritenere irrealistico l'obiettivo dei 133.000 e molto più credibile, anche se forse pessimistico, il nuovo dato dei 147.000 miliardi. Nella loro opinione il fabbisogno dovrebbe attestarsi fra i 140 e i 145.000 miliardi sempre che:

regga il coefficiente di realizzazione della massa spendibile che è stato tenuto abbastanza basso in presenza della fortissima rivalutazione della mole dei residui passivi;

le entrate, in particolare tributarie, continuino la loro positiva evoluzione che, detto per inciso, è da alcuni anni tale da far crescere di circa mezzo punto di PIL annuo la pressione tributaria;

non vi siano sorprese spiacevoli per quanto riguarda l'onere per interessi, dato in particolare l'ingente *stock* di credito a medio-lungo termine in scadenza nel corso di questo anno;

la dinamica della spesa nei settori cruciali, quali in particolare la previdenza e la sanità, non si allontani troppo dalle previsioni.

Va detto, comunque, che la cifra di 147.000 miliardi, tanto più a fronte di un obiettivo dichiarato di 133.000 miliardi e considerato compatibile con la prosecuzione del rientro della finanza pubblica, non appare accettabile.

Ritiene che il contenimento del fabbisogno non possa essere perseguito in maniera affidabile limitandosi, come fa la presente relazione, a una serie di ipotesi gestionali per le quali non si danno quantificazioni specifiche se non in casi relativamente poco significativi.

Infatti, le azioni descritte — che fanno eco in larga misura all'intervento tenuto, nel febbraio, presso la Commissione bilancio dal Ministro Cirino Pomicino — difficilmente coglieranno gli obiettivi voluti per difficoltà intrinseche, ma anche per la mancanza di dati di riferimento chiaramente accertati e quantificati.

Tali ipotesi si sintetizzano così:

limitazione degli impegni di spesa al 25 per cento degli stanziamenti per acquisto beni e servizi;

limitazione dei trasferimenti correnti e di conto capitale;

differimento delle spese di parte capitale a carattere pluriennale;

ridimensionamento di programmi e progetti della difesa in relazione al mutato clima internazionale;

rinegoziazione della fiscalizzazione degli oneri sociali (circa 500 miliardi);

adozione di misure amministrative sulla gestione di tesoreria; direttive ad alcuni soggetti pubblici sui prelievi da effettuare nel primo semestre (risparmio previsto: 700 miliardi);

ampliamento del novero degli enti tenuti alla tesoreria unica (impatto sul fabbisogno previsto in 700 miliardi).

Oltre a questi interventi sul versante della spesa si « insiste », per conseguire un aumento di entrata, nella volontà di un ispessimento fiscale che è di incerta

quantificazione e di opportunità tecnico-politica opinabile se non accompagnato da misure chiare di riequilibrio del carico tributario e di efficace perseguimento della lotta all'evasione e all'elusione.

Altri prelievi, a rafforzare le ragioni di un aumento delle entrate, riguardano la manovra di tariffe e canoni, gli smobilizzi patrimoniali nel settore extra-tributario, nonché interventi nel segmento dell'imposizione indiretta, anche a compensare la prevista riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva sui depositi bancari. Resta tuttavia impregiudicata l'urgenza sempre più pressante della revisione dell'intero sistema fiscale.

L'impressione di una sostanziale inadeguatezza delle misure di rientro delineate nella relazione a consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico di fabbisogno lo spinge a rappresentare al Governo la necessità di porre mano a misure ben più concrete e strutturalmente efficaci. A questo proposito vorrebbe spronare il Governo a rendere operativa l'ipotesi già ventilata dai Ministri finanziari, di anticipare a giugno la presentazione dei disegni di legge di accompagnamento alla finanziaria 1991, subito dopo, cioè, la presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria.

Questo — non nell'esercizio in corso — ma nel 1991 può ricondurre ad una reale ipotesi previsionale il fabbisogno di cassa di gestioni (sanità, previdenza, finanza regionale e locale) di fatto al momento fuori « controllo », e rendere credibile verso operatori e risparmiatori il disegno che vuole avere ragione del fabbisogno primario.

Contestualmente sarà necessario tuttavia porre mano ad interventi che riducano il peso degli oneri per interessi e del debito pubblico.

A tale proposito è da segnalare che sembrano esistere attualmente margini di intervento in relazione:

alla tendenza al ravvicinamento del livello dei tassi di interesse internazionali favorita dal processo di integrazione economico-finanziaria in atto e che sembra

destinata a tradursi in una linea di stabilità sostanziale anche alla luce della prossima liberalizzazione valutaria;

agli elevati tassi di interesse reali esistenti in Italia che possono permettere al nostro paese di perseguire una linea di riduzione del differenziale rispetto agli altri paesi, anche in caso di aumenti dei tassi stessi all'estero;

al positivo riscontro in termini di rafforzamento della lira che ha fatto seguito all'adesione della nostra divisa alla banda stretta SME;

al rallentamento dell'inflazione che, in modo sia pure modesto, è in atto.

È inoltre da osservare che il portafoglio titoli degli istituti di credito è arrivato a un limite minimo fisiologico.

Tutti questi elementi farebbero confidare nella possibilità di un rinnovo dei titoli a medio-lungo termine in scadenza ad un costo sopportabile e lasciano auspicare che possa invertirsi la preoccupante tendenza riscontrata ancora l'anno scorso all'accorciamento della vita media dei titoli del debito pubblico.

Tuttavia appare necessaria un'azione decisa che sfrutti gli elementi favorevoli sopra delineati per una riduzione degli oneri del costo degli interessi, utilizzando anche nuove forme di emissioni di titoli più flessibili, del tipo di quelle indicate in un recente rapporto dalla Commissione sul debito pubblico presieduta dal professor Spaventa.

Dopo il primo esperimento tentato lo scorso anno in occasione della presentazione della prima relazione di cassa per il 1989, il comitato per la politica monetaria e di bilancio della nostra Commissione si riunisce per l'esame dell'andamento dei flussi di finanza pubblica e delle previsioni per l'anno in corso, sulla base della nuova relazione di cassa.

Per la prima volta l'esame si articolerà, come è noto, in due sedute, questa del comitato e una successiva della Commissione in presenza del Ministro del tesoro. Si tratta di appuntamenti particolarmente significativi alla luce delle recenti polemiche sulle nuove stime del

fabbisogno 1990 che hanno fatto parlare di finanza pubblica fuori controllo.

I motivi di preoccupazione sono effettivamente molti, ma è sicuro che una franca ed aperta discussione, sulla base del documento e degli strumenti per una sua migliore lettura predisposti dal Servizio studi e dai quattro istituti di ricerca, potrà fornire importanti spunti di riflessione e di certo anche ipotesi e suggerimenti per la messa a punto di decise azioni di rientro.

Confida che a questo potranno seguire altri appuntamenti, a cadenza trimestrale, che, sempre sulla scorta della relazione di cassa e del materiale di documentazione di corredo consentano un'effettiva verifica in sede parlamentare dell'andamento della finanza pubblica.

Un'ultima notazione riguarda le modalità di redazione del documento trimestrale, che resta il principale strumento di conoscenza dell'andamento dei flussi del settore statale, pur in presenza di tecnicismi forse eccessivi e di una certa quale aridità « contabilistica » che ne appesantiscono e ne rendono noiosa la lettura. Il ministero del tesoro ed in particolare la Ragioneria generale dello Stato hanno fatte proprie e migliorato alcune ipotesi di lavoro che dovrebbero rendere più facilmente fruibile la relazione. Si tratta di un primo importante risultato di questo lavoro.

Il deputato Raffaele VALENSISE rileva che nella relazione emerge chiaramente lo sfondamento dell'obiettivo di 130.000 miliardi del fabbisogno per il 1990, situandosi attualmente tale dato intorno ai 147.000 miliardi. Ha l'impressione che i settori che hanno dato origine a tale sfondamento siano proprio i settori cosiddetti a rischio. Ritiene che su tale punto sia necessario un ulteriore approfondimento.

Una seconda questione riguarda i tassi di interesse, rispetto ai quali il ministro del tesoro avrebbe escluso ogni possibilità della riduzione. Il livello dei tassi, a suo avviso eccessivo, si ripercuote negativamente sul costo dell'indebitamento e quindi sul fabbisogno secondario, anche

se certamente ha avuto come risvolto positivo un effetto favorevole sul tasso di cambio. D'altra parte, l'apprezzamento della lira potrebbe avere delle conseguenze non favorevoli ad esempio in termini di competitività delle imprese. Ritiene che i vantaggi e gli svantaggi connessi all'elevato livello dei tassi di interesse dovrebbero essere oggetto di un puntuale chiarimento da parte del ministro del tesoro nel corso della sua prossima audizione presso questa Commissione.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA ritiene necessario un approfondimento dei dati contenuti nella relazione, anche attraverso opportuni contatti con la Banca d'Italia, ed in particolare per quanto riguarda gli investimenti. Come pure sarebbe necessario che la relazione contenesse un preciso riscontro dell'andamento della produttività nel settore della pubblica amministrazione, tenuto conto del fatto che negli ultimi anni si è molto parlato di un miglioramento del funzionamento di tale apparato e si è per tali finalità previsto un ammontare non irrilevante di risorse. Fa presente che, come egli aveva puntualmente previsto, contrariamente a quanto invece sostenuto dal rappresentante del Governo, ancora una volta in concomitanza delle elezioni si assiste ad una tornata di rinnovi contrattuali con effetti certo non positivi in termini di fabbisogno.

Dopo essersi soffermato sulla questione relativa al gettito dei condoni rileva, in ordine al livello dei tassi di interesse, che sarebbe interessante conoscere l'evoluzione di queste grandezze in relazione ai vari scenari possibili del processo dell'integrazione europea. Ricordando le considerazioni emerse nel corso dei recenti incontri con le autorità francesi, sottolinea la rilevanza dell'impatto sul fabbisogno che nei prossimi anni avranno i tassi di interesse.

Il Presidente Giorgio MACCIOTTA intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera

far presente che in relazione al calendario dell'Assemblea si è reso necessario rinviare l'audizione del ministro del tesoro prevista per la giornata di domani. Ritiene comunque che si debba fare il possibile per svolgere tale audizione prima della ripresa dei lavori dopo la pausa elettorale, al fine di ottenere una informativa completa sul panorama economico con un certo anticipo rispetto alla presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria per il 1991. Osserva quindi che, così come ha sottolineato il collega Monaci nella sua relazione, risulta chiaramente come il contenimento del fabbisogno sia dovuto non ad un controllo sul lato delle spese, quanto all'aumento della pressione tributaria. Quanto ai condoni, non c'è alcun dubbio in ordine al fallimento del gettito *una tantum*, mentre il condono immobiliare ha avuto quanto meno il risultato positivo di aver fatto emergere in sede di dichiarazione dei redditi una base imponibile in precedenza sommersa. Forse potrebbe essere utile una valutazione dei contributi diretti ed indiretti dei singoli condoni all'aumento del gettito tributario.

Quanto al relativo « rispetto » del fabbisogno per l'anno 1989, sarebbe necessario capire in che parte ciò sia dovuto a motivi strutturali ed in che parte invece a motivi del tutto congiunturali. Rileva in merito che mentre i ritardi nella contabilizzazione delle entrate riguardano una grandezza *una tantum*, sul versante della spesa si determinano degli effetti a cascata, non quantificati, sugli anni successivi. In particolare meriterebbero un approfondimento gli effetti collegati all'applicazione della scala mobile e alle pensioni, legate queste ultime non più alle retribuzioni minime, ma alle retribuzioni medie.

Quanto agli enti locali, rispetto ai quali si registra un'accentuarsi dei tiraggi di tesoreria, bisognerebbe verificare se ciò è legato al fenomeno del ciclo elettorale o se non si tratti di un fenomeno strutturale: in questo secondo caso vi sarebbe il pericolo di un disavanzo sommerso.

Per quanto riguarda la gestione del debito pubblico rileva che in occasione dell'ultima asta di CCT, a fronte di una offerta di 2.000 miliardi vi è stata una domanda di 66.000 miliardi. Non sottovaluta certamente l'aspetto speculativo di questa domanda ma tuttavia ritiene che vi sarebbero gli spazi per « ritirare » dal mercato una quota dei titoli a tre mesi sostituendoli con titoli a più lunga scadenza. Un ultimo auspicio è che, nello spirito della legge n. 302 insieme al documento di programmazione economico-finanziaria per il 1991, il Governo sia in grado di presentare anche i provvedimenti collegati alla manovra per il prossimo anno.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Emilio RUBBI concorda sulla utilità di questi confronti sulla relazione di cassa anche alla luce del fatto che in breve tempo il Governo dovrà presentare il documento di programmazione economico-finanziaria.

Ritiene che sui quesiti posti nel corso del presente dibattito spetti al ministro del tesoro, nella sua autorevolezza, fornire una risposta circostanziata anche alla luce della manovra che il Governo intende delineare per il 1991.

Concludendo osserva che l'obiettivo dell'azzeramento del disavanzo primario dovrebbe a suo avviso essere riconsiderato alla luce da un lato della dimensione assunta dall'onere per interessi e dall'altro dal fatto che il necessario punto di riferimento per ogni manovra di rientro è comunque costituito dal fabbisogno complessivo. Ribadisce infine l'opportunità che il ministro del tesoro in occasione della sua prossima audizione fornisca una circostanziata ed impegnativa risposta ai quesiti posti coerentemente all'impostazione che il Governo intende dare al prossimo documento di programmazione.

*La seduta termina alle 18,50.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,25. — Presidenza del presidente Franco PIRO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Domenico Susi, per il turismo e lo spettacolo Luciano Rebullà e per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo Babbini.*

### Sui lavori della Commissione.

Il presidente Franco PIRO, con riferimento alle modifiche approvate al regolamento della Camera nella seduta del 28 marzo scorso, sottolinea che la formulazione dell'articolo 25-bis prevede che le Commissioni si riuniscano di norma al pomeriggio, non escludendo, quindi, l'eventualità di sedute antimeridiane. Pertanto, anche alla luce delle comunicazioni del Presidente della Camera nella seduta di ieri, la Commissione può procedere nei suoi lavori.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolineato che non vi è opposizione da parte del gruppo comunista allo svolgimento dell'odierna seduta, purché si proceda in tempo utile alla riunione del-

l'ufficio di presidenza, il deputato Mario USELLINI, con riferimento alle modifiche del regolamento della Camera, ricorda che nell'originario testo elaborato nell'ambito della Giunta per il regolamento non era prevista, all'articolo 25-bis, l'espressione: « di norma », che egli propose di inserire per evitare di penalizzare fortemente le Commissioni, posto che in caso contrario sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Presidente della Camera ogni volta che le Commissioni avessero richiesto di tenere seduta la mattina.

### Comunicazioni del Presidente.

Il presidente Franco PIRO avverte che sono pervenuti alla Commissione i seguenti documenti:

risoluzione del parlamento europeo sulla fiscalità del risparmio (doc. XII, n. 181);

risoluzione n. 208 del parlamento europeo sui mezzi per sostenere favorire e gestire il processo di cambiamento in Europa (doc. XII, n. 168);

risultati complessivi del gettito tributario (accertamenti provvisori relativi al mese di febbraio e ai primi due mesi del 1990).

**Disegno di legge:**

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali '90 (4695). (Parere della I, della V e della VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, avviato nella seduta del 12 aprile, con la presentazione degli emendamenti.

Il presidente Franco PIRO comunica di aver trasmesso ai ministri delle finanze e del turismo e dello spettacolo le valutazioni che erano emerse nel corso della precedente seduta, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare per il finanziamento di altri provvedimenti parte delle entrate attese dal decreto-legge n. 59.

Il sottosegretario Domenico SUSI esprime la disponibilità del Governo a valutare le questioni emerse, ferma restando la necessità di approvare il provvedimento: si rimette pertanto alla volontà della Commissione quanto agli emendamenti e all'articolo aggiuntivo presentati.

Il relatore Renato RAVASIO si rammarica per la mancata presentazione da parte del Governo dei dati che erano stati richiesti circa l'entità dei danni subiti dalle società calcistiche coinvolte nei lavori di ristrutturazione degli stadi, che risultano necessari per valutare il merito delle proposte modificative presentate. In particolare, si dichiara favorevole all'emendamento Auleta 1. 1, preclusivo dell'emendamento Piro 1. 2, che non comporta alcun pregiudizio per l'erario laddove si riferisce esclusivamente alla quota spettante al CONI. Quanto all'articolo aggiuntivo Piro 1. 01, la destinazione proposta delle maggiori entrate appare sicuramente meritoria e, tuttavia, in contraddizione con l'obiettivo che il provvedimento si prefigge: esprime pertanto parere contrario.

Il sottosegretario Domenico SUSI ricorda di aver fornito nella precedente seduta alcuni dei dati che erano stati sollecitati; per gli altri, gli risulta impossibile fornire ulteriori elementi, non avendo il CONI risposto all'invito ripetutamente rivolto in tal senso.

Il sottosegretario Luciano REBULLA, pur ritenendo comprensibili alcune delle valutazioni emerse, sottolinea la necessità di pervenire rapidamente all'approvazione del provvedimento nel testo originario. Quanto all'entità dei danni subiti dalle società di calcio, rileva che il Governo non è obiettivamente in condizione di fornire dati precisi, non essendo ancora terminato il campionato di calcio, né essendo ancora fissata la data di consegna degli stadi interessati ai lavori di manutenzione: comunque, appare indubbio che si sia verificato un pregiudizio, che peraltro nessuno in Commissione ha messo in discussione. Invita pertanto la Commissione a riflettere sul rischio di determinare ulteriori pregiudizi per le società calcistiche.

Il deputato Mario USELLINI presenta, alla luce dell'incertezza manifestata dal Governo per quanto attiene alla determinazione delle somme da rimborsare alle società calcistiche, il seguente subemendamento:

*All'emendamento Auleta 1. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'ulteriore quota del 29,8 per cento, in deroga a quanto stabilito al citato articolo 3, viene destinata al CONI per lo stesso scopo in caso di insufficiente ammontare delle somme accantonate con la quota del 32,2 per cento.*  
0. 1. 1. 1.

Usellini.

Il deputato Francesco AULETA, preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista sul suo emendamento 1. 1, sottolinea che sulla base delle notizie riportate dalla stampa sembrerebbe che le società di calcio non abbiano effettivamente provveduto a comunicare l'entità

dei danni subiti e non siano disponibili a farlo; comunque, non appare fondata l'argomentazione del sottosegretario Rebullà secondo cui il Governo non potrebbe valutare l'entità dei danni perché il campionato non è ancora concluso. Una quantificazione dei danni, sia pure approssimativa, appare infatti già possibile: comunque, l'assegnazione alle otto società effettivamente interessate ai lavori di ristrutturazione della quota spettante al CONI assicurerebbe a queste ultime un vantaggio quantificabile in circa 100-110 miliardi che risulterebbe superiore ai danni subiti. In tal senso, il subemendamento Usellini 0. 1. 1. 1 potrebbe risultare superfluo, se non addirittura favorire la presentazione di dati non corretti. Quanto all'articolo aggiuntivo Piro 1. 01, di cui il gruppo comunista condivide le finalità, sembra necessario prevedere una più precisa quantificazione.

Avendo il presidente Franco PIRO precisato, con riferimento al suo articolo aggiuntivo 1. 01, che l'entità delle maggiori entrate, quantificate in 80 miliardi, permetterebbe, nell'ipotesi in cui una somma pari ad un quarto fosse destinata al finanziamento del provvedimento relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche, la concessione di mutui per 200 miliardi circa, il relatore Renato RAVASIO esprime parere favorevole sul subemendamento Usellini 0. 1. 1. 1. Precisa altresì che si è registrato un unanime orientamento favorevole a riconoscere il diritto delle società interessate ai lavori di ristrutturazione degli stadi ad ottenere un indennizzo in relazione ai danni subiti; il problema, piuttosto, è quello della mancata quantificazione di tali danni.

Il sottosegretario Luciano REBULLA prende atto dell'orientamento che sembra emergere favorevole all'approvazione del subemendamento Usellini 0. 1. 1. 1, che non dovrebbe stravolgere l'impianto del provvedimento, e si dichiara disponibile a nome del Governo a fornire al Parlamento ulteriori elementi con riferimento al criterio di ripartizione dei fondi.

La Commissione approva il subemendamento Usellini 0. 1. 1. 1 e l'emendamento Auleta 1. 1 nel testo modificato, risultando precluso l'emendamento Piro 1. 2.

Il deputato Mario USELLINI illustra il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 1. 01, sostituire le parole da: recate fino a: 80 miliardi, con le seguenti: relative alla quota del 29,8 per cento valutate in lire 80 miliardi per il 1990 non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1. 0. 1. 01. 1.*

Usellini.

Il presidente Franco PIRO, pur apprezzando le motivazioni del subemendamento Usellini 0. 1. 01. 1, invita il presentatore a ritirarlo, preannunciando altrimenti il suo voto contrario, perché non assicurerebbe la necessaria certezza nell'entità dei finanziamenti relativi alla copertura del provvedimento concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche. In proposito, va rilevato il rischio di bloccare la realizzazione delle opere destinate a questo scopo, posto che procede lentamente l'esame del provvedimento relativo ai depositi bancari inattivi, ed essendo stati ridotti da 12 a 1,7 miliardi i relativi stanziamenti con l'assestamento di bilancio 1989. Di fronte alle polemiche esplose riguardo all'entità dei costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione degli stadi, che sarebbero da 2,5 a 3 volte superiori a quelli medi europei, sembra opportuno riproporre la questione della copertura del provvedimento relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Dopo che il deputato Mario USELLINI ha integrato il suo subemendamento 0. 1. 01. 1 aggiungendo, dopo la parola: « destinate » le seguenti: « comunque, in misura non inferiore a 15 miliardi », il deputato Francesco AULETA presenta il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 1. 01, sostituire la parola: Le con le seguenti: Il 25 per cento delle.*

0. 1. 01. 2.

Auleta.

Avendo il deputato Eugenio TARABINI espresso perplessità circa la possibilità di indicare una cifra fissa una volta approvato l'emendamento 1. 1, il presidente Franco PIRO sottolinea che la definizione di una cifra permette però di assicurare la copertura del provvedimento sull'eliminazione delle barriere architettoniche: preannuncia pertanto il suo voto favorevole sul subemendamento Usellini 0. 1. 01. 1, come integrato.

Avendo il deputato Mario USELLINI sottolineato di non condividere le preoccupazioni emerse, e insistito sul suo subemendamento 0. 1. 01. 1, il relatore Renato RAVASIO esprime parere favorevole sul subemendamento stesso, e contrario sul subemendamento Auleta 0. 1. 01. 2.

Il sottosegretario Luciano REBULLA esprime parere contrario sul subemendamento Auleta 0. 1. 01. 2, rimettendosi alla Commissione sul subemendamento Usellini 0. 1. 01. 1.

La Commissione respinge il subemendamento Auleta 0. 1. 01. 2 e approva il subemendamento Usellini 0. 1. 01. 1, come integrato, nonché l'articolo aggiuntivo Piro 1. 01, nel testo così modificato.

Previa autorizzazione al coordinamento formale del testo approvato, la Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul testo approvato e procede alla nomina del Comitato dei nove, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle 10,25.*

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 10,25. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Domenico Susi e per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo Babbini.*

#### Proposte di legge:

**Senatore ALIVERTI: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344** (Approvata dalla VI Commissione del Senato) (2789).

(Parere della I, della II e della X Commissione)

**FARACE: Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la licenza per depositi di caffè** (1362).

(Parere della I, della II e della X Commissione)

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione procede all'esame dei progetti di legge.

Il relatore Giacomo MACCHERONI propone che la Commissione assuma come testo base la proposta di legge n. 2789, che, già approvata dal Senato, può rapidamente essere discussa e approvata anche in questa sede e diventare presto legge.

Intervengono nella discussione sulle linee generali i deputati Luigi FARACE, che condivide la proposta del relatore, e Giovanni DI PIETRO, che esprime il consenso del gruppo comunista con l'intervento del relatore, considerando la necessità di approvare il progetto di legge, al fine di rimediare a una situazione che ha determinato un forte contenzioso.

Avendo il relatore Giacomo MACCHERONI preso atto, in sede di replica, del consenso registrato sulla sua proposta, il sottosegretario Domenico SUSI dichiara che anche il Governo condivide l'intervento del relatore.

La Commissione adotta quindi come testo base la proposta di legge n. 2789, sulla quale verrà quindi sollecitata l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni che ne sono investite in sede consultiva.

Il presidente Franco PIRO rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

**Disegno di legge:**

**Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative** (Approvato dalla X Commissione del Senato) (3822).  
(Parere della I della II, della III, della V e della X Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il presidente Franco PIRO, relatore, avverte che la Commissione sarà ora chiamata ad esprimersi in linea di principio sugli emendamenti presentati nella seduta del 12 aprile, al fine della loro trasmissione alle Commissioni investite della competenza in consultiva sul disegno di legge.

Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2. 1 e 2. 2 e si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Bellocchio 2. 01.

Il sottosegretario Paolo BABBINI concorda con i pareri espressi dal relatore; è favorevole alla prima parte dell'articolo aggiuntivo Bellocchio 2. 01 e contrario alla seconda parte dello stesso articolo aggiuntivo, di cui richiede pertanto la votazione per parti separate.

La Commissione approva in linea di principio gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 del relatore e la prima parte dell'articolo aggiuntivo Bellocchio 2. 01.

Sulla seconda parte dell'articolo aggiuntivo 2. 01 intervengono il deputato Riccardo BRUZZANI, che ne raccomanda l'approvazione in quanto prevede per l'ISVAP lo stesso regime della CONSOB, il sottosegretario Paolo BABBINI, che ne contesta l'eccessiva discrezionalità, e i deputati Mario USELLINI, che condivide l'opportunità di prevedere una sanzione, e Antonio BELLOCCHIO che propone di sopprimere le parole: « o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni ».

Essendosi rimessi alla Commissione il relatore e il Governo, la Commissione approva in linea di principio la seconda parte dell'articolo aggiuntivo Bellocchio 2. 01 in questa nuova formulazione.

Il presidente Fanco PIRO, relatore, è contrario agli emendamenti Bellocchio 4. 1, 4. 2 e 4. 4, e favorevole all'emendamento Bellocchio 4. 3.

Concordando il sottosegretario Paolo BABBINI con i pareri espressi dal relatore, il deputato Mario USELLINI illustra il seguente subemendamento:

*All'emendamento Bellocchio 4. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dalla data di stipulazione.*

0. 4. 1. 1.

Usellini.

Favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva, in linea di principio, il subemendamento Usellini 0. 4. 1. 1 e l'emendamento Bellocchio 4. 1 nel testo così modificato.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO illustrato il suo emendamento 4. 2, il deputato Mario USELLINI giudica eccessiva la soglia di partecipazione prevista per l'obbligo di comunicazione, ed illustra il seguente subemendamento:

*All'emendamento Bellocchio 4. 2 sostituire le parole: alla quinta parte con le seguenti: al 15 per cento.*

0. 4. 2. 1.

Usellini.

Contrari il presidente Franco PIRO, relatore, ed il sottosegretario Paolo BABBINI, che ricorda che la definizione di controllo è prevista all'articolo 9, la Commissione approva in linea di principio il subemendamento Usellini 0. 4. 2. 1 e l'emendamento Bellocchio 4. 2 nel testo così modificato. Approva, quindi, in linea di principio, l'emendamento Bellocchio 4. 3.

Sull'emendamento Bellocchio 4. 4 intervengono il sottosegretario Paolo BABBINI, che giudica il concetto di « immediata pubblica notizia » o implicito in quanto già previsto oppure tale da comportare un ulteriore stumento, per il quale esprimerebbe perplessità, e il deputato Antonio BELLOCCHIO, che sottolinea l'intento di garantire il principio di trasparenza sotteso al suo emendamento.

Favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bellocchio 4. 4.

Il presidente Franco PIRO, relatore, esprime parere contrario sulla prima parte dell'emendamento Bellocchio 5. 1, e favorevole sulla seconda parte, dalla parola: « assegnando » alla fine. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Bellocchio 5. 2 e favorevole sull'emendamento Bellocchio 5. 4. Quanto all'emendamento Bellocchio 5. 3, esprime parere favorevole sul primo periodo, rimettendosi alla Commissione sul secondo.

Il sottosegretario Paolo BABBINI, concordando con il relatore quanto agli emendamenti Bellocchio 5. 2, 5. 3 e 5. 4, presenta il seguente subemendamento:

*All'emendamento Bellocchio 5. 1, sostituire le parole: differente da con le seguenti: non connessa con.*  
0. 5. 1. 1.

Governo.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO preannunciato il voto favorevole del gruppo comunista sul subemendamento 0. 5. 1. 1 del Governo, e ritirato il suo emendamento 5. 2, il deputato Mario USELLINI sottolinea l'opportunità di valutare l'eventualità di prevedere il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 2359-bis del codice civile.

Il sottosegretario Paolo BABBINI sottolinea che il Governo ritiene opportuno lasciare all'ISVAP la capacità di interve-

nire in proposito, evitando la previsione di eccessivi vincoli nell'esercizio della sua attività di vigilanza.

La Commissione approva in linea di principio il subemendamento 0. 5. 1. 1 del Governo, l'emendamento Bellocchio 5. 1 nel testo modificato, e gli emendamenti Bellocchio 5. 3 e 5. 4.

Il presidente Franco PIRO, relatore, esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento Bellocchio 6. 1; quanto alla seconda parte, presenta il seguente subemendamento:

*All'emendamento Bellocchio 6. 1, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.*  
0. 6. 1. 1.

Il Relatore.

Avendo il sottosegretario Paolo BABBINI espresso parere favorevole sul subemendamento 0. 6. 1. 1, il deputato Riccardo BRUZZANI raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellocchio 6. 1.

Il deputato Mario USELLINI presenta il seguente subemendamento:

*All'emendamento Bellocchio 6. 1 sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.*  
0. 6. 1. 2.

Usellini.

Dopo che il presidente Franco PIRO, relatore, ha espresso parere contrario sul subemendamento Usellini 0. 6. 1. 2, la Commissione respinge il subemendamento 0. 6. 1. 1 del relatore ed approva in linea di principio il subemendamento Usellini 0. 6. 1. 2 e l'emendamento Bellocchio 6. 1, nel testo modificato.

Essendosi il presidente Franco PIRO, relatore, e il sottosegretario Paolo BABBINI rimessi alla Commissione, la Commissione approva l'emendamento Bellocchio 7. 1.

Dopo che il presidente Franco PIRO, relatore, ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bellocchio 7. 01, il sottosegretario Paolo BABBINI rileva che esso si muove in direzione opposta rispetto alla esigenza, sollecitata da più parti, di garantire l'autonomia della autorità di vigilanza.

Su invito del deputato Mario USELLINI, il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira il suo articolo aggiuntivo 7. 01, sottolineando la necessità di approfondire ulteriormente le questioni da esso poste.

Il presidente Franco PIRO, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellocchio 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, e contrario sull'emendamento Bellocchio 8.1.

Dopo che il sottosegretario Paolo BABBINI ha dichiarato di concordare con il parere del relatore, il deputato Antonio BELLOCCHIO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8. 1.

Il presidente Franco PIRO, relatore, presenta, anche a nome dei deputati Bellocchio e Usellini, la seguente riformulazione dell'emendamento Bellocchio 8. 1:

*All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le operazioni che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale di una società che esercita attività assicurativa, nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento ovvero una riduzione della partecipazione entro il limite del 2 per cento devono essere comunicate all'ISVAP entro dieci giorni dalla data di stipulazione.

Avendo i deputati Mario USELLINI e Antonio BELLOCCHIO confermato di sottoscrivere la nuova formulazione dell'emendamento Bellocchio 8. 1, favorevole il

Governo, la Commissione approva in linea di principio l'emendamento nella nuova formulazione, nonché gli emendamenti Bellocchio 8. 2, 8. 3, 8. 4 e 8. 5.

Il presidente Franco PIRO, relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9. 1 e dell'articolo aggiuntivo 9. 01, esprime parere favorevole sull'emendamento Bellocchio 9. 3 e contrario sull'emendamento Bellocchio 9. 4, rimettendosi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Bellocchio 9. 02.

Il sottosegretario Paolo BABBINI esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellocchio 9. 2 e 9. 3 e contrario sull'emendamento Bellocchio 9. 4. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Piro 9. 01 purché al comma 4 sia soppresso l'inciso: « oppure il CIPE », e si stabilisca che il ministro dell'industria debba provvedere entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge. Quanto all'articolo aggiuntivo Bellocchio 9. 02, si rimette alla Commissione sottolineando la necessità di ulteriori approfondimenti. Presenta quindi il seguente subemendamento:

*All'emendamento 9. 1 del relatore, sopprimere il secondo periodo.*  
0. 9. 1. 1.

Governo.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO precisato che il suo emendamento 9. 3 deve intendersi come subemendamento riferito al comma 3 dell'emendamento 9. 1 del relatore, il deputato Mario USELLINI preannuncia il voto contrario del gruppo democristiano sul subemendamento 0. 9. 1. 1 del Governo che determinerebbe il rischio di consentire l'acquisizione indiretta del controllo di società da parte di soggetti che già ne detengano una quota.

Il sottosegretario Paolo BABBINI, pur riconoscendo il fondamento delle osservazioni del deputato Usellini, sottolinea che con le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'emendamento 9. 1

del relatore l'acquisizione di una grande impresa che controlli una società assicurativa di limitate dimensioni renderebbe necessaria l'autorizzazione dell'ISVAP: si potrebbe allora valutare l'opportunità di fare riferimento al limite del 2 per cento della quota del mercato assicurativo.

Il deputato Mario USELLINI si dichiara contrario alla proposta testé avanzata dal rappresentante del Governo, posto che il problema emerso riguarda una questione di principio, quale è la verifica della idoneità dei soggetti che acquistano la posizione di controllo.

Avendo il sottosegretario Paolo BABBINI precisato che l'ISVAP ha sempre la possibilità di verificare l'idoneità dei soggetti acquirenti, per cui sembra opportuno evitare un eccessivo appesantimento del provvedimento, il deputato Riccardo BRUZZANI, rilevata la sostanziale identità degli emendamenti Piro 9. 1 e Bellocchio 9. 2, sottolinea l'opportunità di mantenere le norme di cui al secondo periodo del comma 1 dell'emendamento 9. 1 per coerenza con quanto previsto nel parere espresso dalla Commissione sul provvedimento concernente l'*anti-trust*, ferma restando la necessità di valutarne attentamente le possibili implicazioni.

La Commissione respinge il subemendamento 0. 9. 1. 1 del Governo e approva in linea di principio il comma 1 dell'emendamento 9. 1 del relatore, posto in votazione per parti separate, risultando assorbito l'emendamento Bellocchio 9. 2.

Su invito del deputato Mario USELLINI, il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira quindi il suo emendamento 9. 3.

Avendo il sottosegretario Paolo BABBINI ribadito il parere contrario sull'emendamento Bellocchio 9. 4, il deputato Antonio BELLOCCHIO raccomanda l'approvazione dell'emendamento stesso, sottolineando che esso trae origine dalla proposta di legge n. 3248.

Il deputato Mario USELLINI, nel sottolineare che nel disegno di legge n. 3124 era prevista una disposizione analoga diretta allo scopo di garantire la tutela delle aziende italiane ed evitare disparità di trattamento, invita il Governo a valutare le questioni poste dall'emendamento Bellocchio 9. 4 che potrebbe forse essere riformulato ricorrendo alla più ampia espressione: « svolgimento di attività assicurativa ».

Il sottosegretario Paolo BABBINI concorda con le osservazioni del deputato Usellini che ritiene trovino già adeguata risposta nell'emendamento 9. 1 del relatore, e sottolinea che l'emendamento Bellocchio 9. 4 contrasta con gli orientamenti emersi in sede comunitaria laddove si impone all'ISVAP l'obbligo di vietare l'operazione.

Avendo il presidente Franco PIRO, relatore, condiviso l'osservazione del Governo, con il quale concorda anche il deputato Mario USELLINI, per quanto riguarda la previsione di un dovere dell'ISVAP di vietare le operazioni citate, il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira il suo emendamento 9. 4.

La Commissione approva in linea di principio i restanti commi dell'emendamento 9. 1 del relatore.

Il presidente Franco PIRO, relatore, precisa che nel comma 4 del suo articolo aggiuntivo 9. 01 deve intendersi soppresso l'inciso: « oppure il CIPE ».

Il deputato Antonio BELLOCCHIO presenta il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 9. 01 del relatore, comma 4, dopo le parole: dell'artigianato aggiungere le seguenti: con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: in prima applicazione.*

09. 01. 1.

Bellocchio.

Il sottosegretario Paolo BABBINI, rimettendosi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Bellocchio 9. 02, sottolinea che le relative questioni meriterebbero ulteriori approfondimenti.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO precisato che disposizioni analoghe sono già previste nel provvedimento relativo all'*anti-trust*, il presidente Franco PIRO, relatore, e il deputato Mario USELLINI preannunciano il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Bellocchio 9. 02.

La Commissione approva in linea di principio il subemendamento Bellocchio 09. 01. 1 e gli articoli aggiuntivi Piro 9. 01, nel testo modificato, e Bellocchio 9. 02.

Il presidente Franco PIRO, in concomitanza con i lavori della Assemblea, sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 19,30).*

Il presidente Franco PIRO relatore, è favorevole agli emendamenti Bellocchio 10. 1, 10. 2 e 10. 3 e contrario all'emendamento Bellocchio 10. 4.

Concordando il sottosegretario Paolo BABBINI con i pareri espressi dal relatore, la Commissione approva in linea di principio gli emendamenti Bellocchio 10. 1, 10. 2 e 10. 3.

Sull'emendamento Bellocchio 10. 4 intervengono il deputato Antonio BELLOCCHIO, che ne raccomanda l'approvazione, il sottosegretario Paolo BABBINI, che ribadisce il suo parere contrario, il deputato Mario USELLINI che osserva che si tratta della stessa formula prevista per la CONSOB per l'ammissione d'ufficio, e il presidente Franco PIRO, relatore, che sottolinea la necessità, ove si insistesse nell'emendamento, di prevedere una nuova norma che consenta di non imputare all'ISVAP un potere di cui non ha responsabilità.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira il suo emendamento 10. 4.

Favorevole il presidente Franco PIRO, relatore, e il sottosegretario Paolo BABBINI, la Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bellocchio 11. 1.

Il sottosegretario Paolo BABBINI illustra il seguente subemendamento, volto alla tutela degli interessi degli assicurati:

*All'emendamento 12. 1 del relatore, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. L'ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'impresa notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati non può essere reiterata.

4. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all'impresa di assicurazione, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

0. 12. 1. 1.

Governo.

Il presidente Franco PIRO, relatore, è favorevole all'emendamento Bellocchio 12. 2, da intendersi come subemendamento al suo emendamento 12. 1, di cui raccomanda l'approvazione, ed è favorevole anche al subemendamento 0. 12. 1. 1 del Governo.

Intervengono i deputati Mario USELLINI, che sottolinea l'opportunità di prevedere un termine, al comma 3 del subemendamento del Governo, di trenta giorni dalla spedizione anziché di quindici giorni dalla ricezione; Antonio BELLOCCHIO, che giudica troppo alto il termine proposto, in relazione al potenziale pregiudizio per gli assicurati; e Pietro SERRENTINO, che ricorda che già al

comma 2 dell'emendamento 12. 1 del relatore è prevista, a garanzia, la decisione del ministro dell'industria circa le modalità delle comunicazioni.

Il sottosegretario Paolo BABBINI osserva che la ricezione costituisce una data certa per l'ISVAP, ma la certezza non viene meno neanche per l'impresa, in virtù del decreto del ministro di cui al comma 2 dell'emendamento 12. 1. A dissipare qualsiasi dubbio, propone tuttavia che allo stesso comma 2 siano soppresse le parole: « i termini e ».

Favorevoli alla nuova formulazione del comma 2 dell'emendamento 12. 1 il presidente Franco PIRO, relatore, e il deputato Mario USELLINI, la Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bellocchio 12. 2, il subemendamento 0. 12. 1. 1 del Governo e l'emendamento 12. 1 del relatore nel testo così modificato.

Il presidente Franco PIRO, relatore, è favorevole all'emendamento Bellocchio 13. 3, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 13. 1 e 13. 2, è contrario all'emendamento Bellocchio 13. 4, e si rimette alla Commissione sull'emendamento Bellocchio 13. 5.

Concordando il sottosegretario Paolo BABBINI con i pareri espressi dal relatore, e avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO ritirato il suo emendamento 13. 5, il deputato Pietro SERRENTINO propone che all'emendamento Bellocchio 13. 4 sia soppresso il secondo periodo.

La Commissione approva in linea di principio gli emendamenti Bellocchio 13. 3 e 13. 4 nella nuova formulazione, e gli emendamenti 13. 1 e 13. 2 del relatore.

Il presidente Franco PIRO, relatore, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 16. 01 vertente su una questione su cui più volte si è insistito con riferimento al risarcimento dei danni subiti in seguito ad incidenti avvenuti

prima dell'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, nei casi di palese insolvenza da parte dei responsabili degli incidenti stessi.

Dopo che il sottosegretario Paolo BABBINI ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 16. 01, il deputato Mario USELLINI chiede che siano forniti chiarimenti circa il termine a partire dal quale avrebbe efficacia la norma, avente carattere retroattivo, nonché sulle disposizioni recate alla lettera c).

Dopo ulteriori interventi del presidente Franco PIRO, relatore, e del deputato Antonio BELLOCCHIO, il deputato Riccardo BRUZZANI, nel rilevare che in più occasioni si è registrata in Commissione la convergenza dei gruppi sulla tutela dei diritti dei soggetti più deboli, sottolinea che a giudizio del gruppo comunista non sembra opportuno inserire in questa sede le norme proposte dall'articolo aggiuntivo 16. 01, posto che al Senato si sta procedendo nell'esame del provvedimento relativo alla riforma della RC auto.

Il presidente Franco PIRO, relatore, pur consapevole del fondamento della questione posta circa l'opportunità della sede, sottolinea la necessità di approvare comunque in tempi utili la norma proposta dal suo articolo aggiuntivo 16. 01, che riguarda un problema su cui sono state presentate interrogazioni da parte di numerosi parlamentari di diversi gruppi. Intanto, ritira l'articolo aggiuntivo riservandosi di ripresentarlo in una fase successiva qualora i gruppi convenissero sull'urgenza di tale norma, e sulla base delle conclusioni cui perverrà il Senato con riferimento al provvedimento relativo alla RC auto.

Raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 18. 1, sul quale il sottosegretario Paolo BABBINI esprime parere favorevole.

Dopo che il deputato Riccardo BRUZZANI ha chiesto che siano forniti chiarimenti circa l'attribuzione al ministro del-

l'industria della competenza in materia di indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni, il sottosegretario Paolo BABBINI precisa che, ai sensi delle disposizioni già vigenti, la politica assicurativa è realizzata dal ministro dell'industria sulla base delle indicazioni del CIPE.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 18. 1 del relatore.

Su richiesta del deputato Mario USELLINI, che sottolinea altresì che il conferimento al ministro dell'industria del potere di determinare l'indirizzo amministrativo in materia è già previsto dalla legge n. 576 del 1982, il sottosegretario Paolo BABBINI precisa che il termine del 31 marzo deve intendersi riferito all'anno in corso, e non a quello precedente.

Dopo che il presidente Franco PIRO, relatore, ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 18. 2, il deputato Riccardo BRUZZANI rileva che la modifica proposta con la prima parte dell'emendamento stesso appare irrazionale e sottolinea che l'articolo aggiuntivo Bellocchio 20. 04, vertente sulla stessa materia, riveste carattere organico.

Il sottosegretario Paolo BABBINI sottolinea che il Governo è contrario a procedere in questa sede ad una riforma complessiva delle norme relative alla Commissione consultiva nel senso previsto dall'articolo aggiuntivo Bellocchio 20. 04, mentre ritiene accoglibile l'emendamento 18. 2 del relatore, su cui esprime parere favorevole.

Dopo che il deputato Mario USELLINI, rimettendosi al Governo, ha sottolineato che, comunque, l'emendamento prevede una modifica non rilevante, il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolinea la necessità di chiarire quali siano le effettive esigenze dell'ISVAP in termini di incremento del personale.

Il presidente Franco PIRO, nel sottolineare che il personale di cui è autorizzata l'assunzione dovrebbe svolgere funzioni di consulenza poiché si prevede il ricorso al contratto a tempo determinato, precisa che le esigenze dell'ISVAP sono connesse al provvedimento in esame, e vanno nel senso richiesto dallo stesso presidente dell'istituto nel corso di una recente audizione. Sottolinea infine che analoga norma è stata introdotta, per quanto riguarda la CONSOB, con l'articolo 2 della legge n. 95 del 1974.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolineato che, per quanto riguarda la CONSOB, è stata successivamente approvata la legge n. 230 del 1988, il presidente Franco PIRO, relatore, precisa che la legge n. 230 prevede una modifica delle tabelle del personale in organico della CONSOB, per cui si potrebbe intanto approvare l'emendamento 18. 2 e successivamente invitare l'ISVAP a far conoscere le sue esigenze in tal senso.

Dopo che il deputato Riccardo BRUZZANI ha richiesto che l'emendamento 18. 2 sia posto in votazione per parti separate preannunciando l'astensione del gruppo comunista sulla prima parte il voto favorevole sulla seconda, la Commissione approva in linea di principio l'emendamento 18. 2 del relatore, posto in votazione per parti separate.

Il presidente Franco PIRO, relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 20. 01 e 20. 02, ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellocchio 20. 03, 20. 04, 20. 05 e 20. 06.

Dopo che il sottosegretario Paolo BABBINI ha dichiarato di concordare con il parere espresso dal relatore, il deputato Mario USELLINI, con riferimento all'articolo aggiuntivo 20. 01 del relatore, sottolinea l'opportunità di prevedere la designazione diretta da parte dell'ISVAP dei commissari liquidatori.

Dopo che il deputato Antonio BELLOCCHIO ha rilevato che appare inutile conferire al ministro dell'industria il potere di nominare i commissari, a meno che non sia prevista la facoltà di scegliere tra una rosa di candidati, e dopo un ulteriore intervento del deputato Mario USELLINI, il sottosegretario Paolo BABBINI rileva che la questione attiene alla competenza del Ministero dell'industria, per cui una modifica che andasse nel senso di attribuire all'ISVAP il potere di nomina comporterebbe l'obbligo di pervenire ad una riforma complessiva del settore.

Avendo il presidente Franco PIRO, relatore, sottolineato la necessità di evitare di introdurre disposizioni che potrebbero indebolire l'ISVAP, il deputato Antonio BELLOCCHIO presenta il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 20. 01 del relatore, aggiungere dopo le parole: scelti tra le seguenti: una rosa di.*

0. 20. 01. 1.

Bellocchio.

La Commissione approva in linea di principio il subemendamento Bellocchio 0. 20. 01.1 e l'articolo aggiuntivo 20. 01 del relatore nel testo modificato, nonché l'articolo aggiuntivo 20. 02 del relatore.

Il deputato Riccardo BRUZZANI, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bellocchio 20. 03, sottolinea che esso intende introdurre elementi di trasparenza in materia di polizze di assicurazioni concluse da enti pubblici.

Dopo che il sottosegretario Paolo BABBINI ha sottolineato che tale questione potrebbe essere più opportunamente af-

frontata nell'ambito del provvedimento relativo alla RC auto, il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira i suoi articoli aggiuntivi 20. 03 e 20. 04.

Il deputato Riccardo BRUZZANI rileva quindi che l'articolo aggiuntivo Bellocchio 20. 05 corrisponde alle iniziative assunte dal gruppo comunista con riferimento al problema, che si trascina ormai da sette anni, del rapporto tra agenti di assicurazione e ANIA: ritira comunque l'articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Paolo BABBINI, nell'esprimere la disponibilità del Governo a rispondere ad eventuali interrogazioni in proposito, ricorda che non più tardi di quindici giorni fa è stata convocata presso il ministero dell'industria una riunione fra le parti interessate nel corso della quale il Governo ha tentato un'opera di mediazione che intende proseguire.

Avendo il deputato Riccardo BRUZZANI ritirato l'articolo aggiuntivo Bellocchio 20. 06, richiamando comunque l'attenzione sulla vicenda SOFIGEA il cui scioglimento disposto unilateralmente dall'ANIA non appare opportuno, il deputato Pietro SERRENTINO ricorda che la società fu creata dall'ANIA stessa.

Il presidente Franco PIRO, relatore, comunica quindi che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio saranno trasmessi unitamente al disegno di legge alle competenti Commissioni ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

*La seduta termina alle 20,50.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,35. —  
Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA.*

#### Proposta di legge:

**SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa** (Approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato) **(3850-B)**.

(Parere della I e della V Commissione).

*(Rinvio del seguito della discussione).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che non essendo ancora stati espressi tutti i prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni, deve rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

#### Testo unificato delle proposte di legge:

**FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI**

**ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

*(Rinvio del seguito della discussione).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che il ministro Ruberti ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna; rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta, già convocata, di domani.

*La seduta termina alle 9,40.*

### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,40. —  
Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA.  
— Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Oscar Mammi e il sottosegretario dello stesso dicastero, Francesco Tempestini.*

**Disegno e proposte di legge:**

**Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato** (Approvato dal Senato) (4710).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**STERPA: Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva** (1059).

(Parere della X Commissione).

**SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria di servizio radiotelevisivo** (1157).

(Parere della I Commissione).

**SERVELLO ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo** (2181).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

**PISICCHIO: Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di film d'autore** (2365).

(Parere della II, della V e della XII Commissione).

**BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione** (2751).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

**VELTRONI ed altri: Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni** (2754).

(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).

**STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo** (3318).

(Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**VELTRONI ed altri: Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film** (3335).

(Parere della II Commissione)

**BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora** (3445).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

**ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica** (3710).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione).

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Regolamentazione delle radiotelevisioni** (4152).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14** (4377).

(Parere della I, della II e della IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Presidente Mauro SEPPIA dà la parola al relatore Aldo Aniasi per riferire sul disegno di legge n. 4710, approvato dal Senato, e sulle proposte abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Il relatore Aldo ANIASI fa anzitutto presente di non voler svolgere una relazione esaustiva, esprimendo giudizi definitivi sul testo approvato dal Senato recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Si propone, piuttosto, di introdurre la discussione, offrendo una illustrazione della legge, soffermandosi sulle questioni essenziali e richiamando l'attenzione sui problemi che sono stati oggetto di controversie. Sarà quindi una relazione introduttiva, problematica, tale da consentire un sereno e costruttivo dibattito, alla fine del quale si riserva di intervenire formulando concrete, ragionevoli e praticabili proposte.

Il disegno di legge approvato al Senato il 22 marzo giunge alla Camera non certo sotto silenzio, ma anzi nel quadro di alcuni confronti acuti. Tra sviluppi del sistema televisivo e ritardi della regolamentazione, era naturale che si producessero nel tempo torsioni e patologie che hanno caricato eccessivamente attese e bisogni, insieme alle stesse valutazioni e ai comportamenti delle parti politiche e

dei settori produttivi e professionali interessati, specie alla vigilia ormai immediata della emanazione concreta del provvedimento.

Anni fa questa materia era considerata piuttosto marginale nel quadro degli equilibri politici, degli impegni di governo e delle priorità legislative. Oggi essa è considerata centrale e strategica a tutti e tre i livelli. È naturale che il passaggio da una fase che potremmo definire « di ricognizione e di studio » ad una fase di formazione esecutiva produca effetti di risonanza e di scontro che debbono essere valutati con attenzione ma anche con serenità. In definitiva, siamo anche di fronte ai segnali di un quadro di interessi e di responsabilità, nel settore, più vasto, più diversificato e più radicato rispetto ai tempi passati. Non è casuale che l'iter della legge abbia già consentito di beneficiare di varie forme di audizione e di varie opportunità di indagine a livello istituzionale, politico, imprenditoriale, professionale e sindacale.

Vi è innanzitutto un obiettivo: accelerare i lavori. L'ulteriore, artificioso prolungamento del dibattito sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato non avrebbe alcuna ragion d'essere e alcuna utilità. Primo, perché ormai nessuno ha più interesse ad operare nel settore in assenza di una legge (e sarebbe inutile, anzi dannosa a questo proposito la prosecuzione della polemica sulle ragioni che hanno determinato la situazione di anarchia nell'etere e di concorrenza selvaggia). Secondo, perché il Presidente della Camera ha posto un termine al lavoro della Commissione e non è possibile discutere una decisione che rientra nelle sue prerogative. Terzo, perché la Corte costituzionale ha messo il fiato sul collo: anche a questo proposito si astiene, in questa sede, di esprimere giudizi, prendendone realisticamente atto.

Prima di entrare nel merito delle questioni, rileva che contenuti, modi e tempi della discussione ripropongono un duplice rischio, mortale per la democrazia rappresentativa: una legislazione mirata su specifici interessi di gruppi se non di per-

sone (in senso favorevole o contrario) e una legislazione non per principi ma per minuziose e velleitarie prescrizioni. Quando il legislatore si incammina sulla strada degli interessi predeterminati o predeterminabili, egli rappresenta e costruisce l'imbarbarimento della democrazia e, quindi, dei rapporti sociali ed economici. In rapporto di causa ed effetto con questo rischio è il secondo: proprio norme concepite in odio o per favorire questo o quell'interesse specifico si traducono in sostanza in una legislazione a maglie strette destinata ad essere prima o poi strappata dallo sviluppo tecnologico e dagli insopprimibili interessi che si agitano nella società e nelle attività economiche.

In particolare il settore per il quale si è chiamati oggi a legiferare si è qualificato in questi ultimi decenni come centrale, decisivo nella rivoluzione dei rapporti di scambio e del costume a livello mondiale. Informazione e comunicazione sono indotte e contemporaneamente rappresentano la globalizzazione del « villaggio » umano, l'internazionalizzazione delle attività produttive e finanziarie, l'integrazione progressivamente perfetta dei popoli e delle nazionalità. Non ci si può quindi sottrarre da doveri di costante e responsabile riferimento a ciò che succede e si decide altrove nel mondo, in materia, così come non si può perdere questa ennesima, fondamentale occasione per dare concretezza al principio — su cui tante volte tutti si sono dichiarati d'accordo — di legiferare avendo presente la globalità dei fenomeni anche da un punto di vista specifico: non si può quindi decidere alcunché in materia di radiotelevisione, senza tenacemente tenere sotto osservazione lo stretto intreccio fra i fenomeni e gli interessi che danno vita all'informazione, alla cultura e allo spettacolo.

Un'altra considerazione preliminare riguarda la consapevolezza piena che il sistema radiotelevisivo italiano entra, deve entrare con questa legge nella sua terza fase. Dopo quella del mai troppo deprecato e, per qualche aspetto, mai troppo apprezzato monopolio della RAI-TV, e

quella dello scorso decennio che ha visto il disordinato imporsi di un sistema misto dai molti pregi e dai troppi difetti, la nuova fase appare ormai in tutta la sua maturità e complessità, sia dal punto di vista del suo definitivo insediarsi nella realtà sociale ed economica nazionale, sia dal punto di vista della piena internazionalizzazione della comunicazione e degli investimenti televisivi, sia dal punto di vista delle straordinarie evoluzioni tecnologiche riguardanti direttamente il mezzo televisivo e globalmente tutti i mezzi di comunicazione interconnessi (dal telefono ai satelliti, dalle banche dati ai cavi a fibre ottiche, ecc.).

Per questo andrebbe accolta e sviluppata l'idea di un « patto per lo sviluppo della nostra industria dell'immaginario » avanzata da Bruno Pellegrino e basata su « buone idee, leggi semplici e flessibili, grandi risorse, nuove strutture ».

Un accordo « responsabile di tutti per garantire al sistema della cultura italiana più libertà di ricerca, di espressione, di creatività, ma anche più mercato e meno parassitismo ». Questa idea, sorta a proposito della questione più controversa della legge (la norma sul divieto di interruzione pubblicitaria dei film), può suggerire più complessivamente un « patto » fra tutte le forze parlamentari responsabili per un recupero della discussione in materia fuori dalla divisione, reciprocamente rimproverata, fra amici e nemici di questo o quello, sul terreno di una civile e costruttiva ricerca di norme chiare e utili, che abbiano un loro preciso fondamento e sulle quali si possano registrare dissensi e convergenze. Al centro di questo patto non possono non esserci, evidentemente, tutti i legittimi interessi in gioco, anche e soprattutto quelli più trascurati nello scontro di tesi spesso strumentalmente accentuate di questi mesi: il servizio pubblico, la Fininvest, tutta l'altra emittenza privata (quella nazionale e quella locale, quella esistente e quella che un libero mercato dovrebbe consentire che nasca), gli operatori e le organizzazioni professionali del settore, e soprat-

tutto i cittadini in quanto elettori e consumatori.

Esprime quindi l'auspicio che il dibattito, si svolga, senza pregiudizi, non accusando gli uni di essere gli amici di Berlusconi e gli altri di essere i suoi dichiarati nemici, gli uni di avere solo intenti di favoreggiamento e gli altri intenti punitivi. Se è permesso citare il Presidente della Repubblica, occorrerebbe seguire il consiglio di Cossiga: non mettere nomi sulle bandiere. Nessun gruppo politico, nessun partito potrebbe menar vanto per aver fatto approvare una legge o un emendamento-bandiera. Il Parlamento esige ben altra responsabilità. Pur consapevole del rischio di passare per ingenuo, manifesta la volontà che, per lo meno all'inizio della discussione, il controverso e tormentato *iter* della legge al Senato e quei durissimi scontri, fra partiti e all'interno del partito di maggioranza, fossero in una qualche maniera, non tanto ignorati, ma mediati dalla necessità che i ragionamenti si sviluppino al di fuori da eccessivi e indebiti condizionamenti. Anche per questo, la sottolineata esigenza di accelerare i lavori non può significare ridursi a dedicare a questa importante scadenza politica e parlamentare solo qualche giornata o comunque un dibattito sbrigativo, che lasci inesplorate le zone d'ombra e irrisolti gli equivoci registrati prima, durante e dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato. E che lasci, soprattutto, impraticati gli spazi per una soluzione più avanzata dei problemi emersi e, probabilmente, per un confronto politico meno esasperato e più lealmente finalizzato all'individuazione dell'interesse collettivo in materia.

Questo richiede un grande impegno da parte del relatore e di tutti i colleghi, ai quali non può non chiedere, a questo punto del confronto, di ripartire dalla fiducia reciproca. Nessuno, in particolare, ha il diritto di dubitare che ci siano interessi dilatori qui rappresentati, così come che ci siano interessi a strumentali e acritiche accelerazioni dell'*iter* legislativo.

Essendo stata la VII Commissione impegnata, in questi mesi e in questi anni,

in problemi di grande respiro, quali l'Università, la scuola elementare e un'altra enorme quantità di questioni, solo pochi hanno potuto seguire l'intensa attività dedicata al tema dell'informazione. È appena il caso di ricordare l'audizione del Garante per l'editoria, l'indagine conoscitiva sul tema specifico della comunicazione stampata, radiofonica e televisiva, e le numerose, e per la verità altamente qualificate, audizioni di rappresentanti di questi settori, di esperti, di alti dirigenti pubblici e privati.

Il materiale raccolto è imponente sia per quanto riguarda le audizioni sia per studi elaborati dal Servizio competente della Camera. Alcuni membri della Commissione, poi, hanno partecipato a viaggi di studio negli Stati Uniti, in Giappone, Spagna, Germania e Portogallo.

Sarebbe un gravissimo errore ignorare tutto questo materiale e non cogliere l'occasione per esaminarlo e confrontarlo con le decisioni del Senato e con le motivazioni che le hanno ispirate. Significherebbe la rinuncia, da parte della maggioranza dei componenti la Commissione, ad esprimere giudizi suffragati da elementi che possono e debbono essere resi disponibili per tutti.

Qualcuno potrebbe obiettare che, dovendosi esaminare un testo approvato dal Senato, ci si potrebbe limitare ad approvarlo, tutt'al più con qualche emendamento. Ma sarebbe una tesi non sostenibile: in primo luogo perché l'attuale bicameralismo paritario va esercitato con identico diritto di valutazione e di giudizio, tanto più in una materia così complessa e controversa; in secondo luogo perché le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi parlamentari in Senato, sia della maggioranza che dell'opposizione, hanno manifestato su diversi punti perplessità e dubbi, esprimendo l'auspicio che l'intervento della Camera potesse scioglierli. In tutte le dichiarazioni di voto, a Palazzo Madama — fra gli altri gli interventi di Malagodi, Fabbri e Mancino — si sottolinea l'esigenza di « migliorare », « correggere » ed « emendare » il provvedimento, insistendo sul fatto che

il bicameralismo (quello di oggi) consente di farlo.

A questo proposito, intende innanzitutto esprimere un pensiero di gratitudine per l'impegno profuso dai senatori e dagli stessi organi governativi che hanno lavorato al progressivo affinamento del provvedimento. In particolare riconosce una capacità di intelligente tenacia al ministro delle poste Oscar Mammì che, in un quadro di ben note difficoltà, ha mantenuto con competenza e autorevolezza un punto di raccordo tra segmenti di opinione non sempre omogenei e convergenti.

Il giudizio sulla legge licenziata dal Senato, fuori da polemiche pregiudiziali, complessivamente non può essere globalmente negativo. Essa va comunque corretta ed emendata in molte sue parti.

Alcuni toni acuti del confronto politico sul provvedimento — forse anche perché si avvicinano le scadenze elettorali, forse soprattutto perché si è voluto attribuire valore simbolico a prese di posizione su materie che meriterebbero soprattutto invece verifiche tecniche, di compatibilità economica e di misurazione degli effetti sullo sviluppo dell'intero sistema nazionale dei *mass-media* — rischiano di lasciare in un cono d'ombra aspetti normativi che ne fanno un intervento molto più complesso di quello che si può pensare avendo letto sui giornali le cronache del dibattito al Senato. Il dibattito sulla pubblicità negli equilibri tra cinema e televisione, pur rilevante si deve inquadrare nella più ampia necessità di misurare gli effetti strutturali dell'incrocio tra i comparti del sistema: incrocio che investe l'area finanziaria, quella della creatività, quella della produzione della distribuzione, quella delle modalità e della qualità della funzione sociale dei prodotti informativi e culturali, quella delle tecnologie, quella dei confronti internazionali...

Perciò è necessario che la Commissione cultura affronti il testo trasmesso dal Senato con la consapevolezza di essere di fronte al tratto finale e decisivo di un lungo cammino e di affrontare complessi ambiti tematici, produttivi e sociali. Que-

sta consapevolezza è necessaria per rilevarne la portata storica per il paese ad anche per individuare in essa gli aspetti di fragilità e di rigidità accumulati nel corso del lungo e duro scontro politico.

Tanto per cominciare, l'impianto complessivo e molte delle soluzioni specifiche adottate non corrispondono al modo di legiferare che tutti vanno auspicando da tempo. Un modo sostenuto e ribadito da illustri costituzionalisti come Bassanini, Barbera, Labriola e D'Onofrio. Per non parlare di Massimo Severo Giannini, di Onida, di Cammelli, di Rotelli e dello stesso rapporto da lui presentato al Parlamento nel 1982 quale ministro per gli affari regionali. Da parte di tutti si è sostenuto e si sostiene la necessità, in presenza di un sociale sempre più articolato e complesso, sempre più esigente e geloso delle prerogative individuali, di legiferare « a maglia larga », di predisporre e mettere a disposizione della società leggi di principio e non intollerabili e illusorie norme prescrittive, che hanno i soli risultati di offendere i diritti e di ingessare la capacità di iniziativa individuale e collettiva.

La seconda osservazione — fatta non per amore di tesi ma più semplicemente per non essere accusato fra qualche anno di un grave errore — è che la legge uscita dal Senato nasce vecchia. In effetti tutte le leggi rischiano di nascere vecchie quando incidono in settori nei quali sono in atto processi di innovazioni tecnologiche e grandi e rapide trasformazioni tecniche, organizzative e culturali.

Il principio legislativo delle « maglie larghe » diventa un vero e proprio obbligo storico, in questo caso. Invece, la semplice rilevazione dei ben 49 articoli e dei molti commi in cui al disegno di legge in esame suddivide la materia, contraddice il principio di cui si è detto. Si potrà obiettare che la stessa considerazione potrebbe essere fatta per moltissime delle leggi approvate recentemente dal Parlamento. Ma l'aver fatto male non significa che si debba continuare a far male.

La legge da varare deve tener conto della prevedibile, fortissima flessibilità delle tecnologie di domani, in gran parte già sperimentate e in qualche caso già operanti, mentre il testo licenziato dal Senato appare ancorato al presente.

L'Italia non può non avere una politica coerente di innovazione tecnologica per l'industria della comunicazione, poiché una debolezza in questi comparti industriali rappresenterebbe una debolezza complessiva dell'Azienda Italia nella competizione internazionale. L'individuazione degli obiettivi tecnologici e ingiustificati e delle risorse necessarie al loro finanziamento è una questione politica nazionale di rilievo primario rispetto alla quale sarebbe necessaria una legge quadro che consenta, per lo sviluppo del sistema, la definizione di politiche adeguate. Di fronte allo scenario di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, sarebbe necessaria una legge di grande respiro, in grado di governare la complessità dei mutamenti che investono l'industria audiovisiva.

Nel disegno di legge in discussione si individua invece un limite di fondo, poiché in esso non si raffigura una prospettiva di politica industriale che accompagni, sostenga e orienti l'espansione tecnologica e industriale del sistema e l'internazionalizzazione dell'Azienda Italia. Anzi, è del tutto assente una visione di essa come sistema integrato, da rendere sufficientemente forte e competitivo per sostenere la concorrenza sui mercati internazionali.

L'esistenza del pluralismo dell'informazione è ormai concetto definitivamente acquisito negli Stati democratici moderni.

È per questo che assume particolare rilevanza il passaggio dalle norme che avevano consentito un pluralismo interno al sistema pubblico attraverso la differenziazione delle reti televisive e radiofoniche e dei notiziari nazionali e regionali, a quelle dell'attuale disegno di legge che, per mezzo degli istituti della concessione e dell'autorizzazione, garantisce un effettivo pluralismo radiotelevisivo, con l'affermazione di un sistema misto che pre-

vede il concorso dell'emittenza pubblica e privata, sia pure attraverso le limitazioni derivanti dal piano delle assegnazioni delle frequenze e dal divieto delle posizioni dominanti.

Il provvedimento approvato dal Senato recepisce l'esigenza della tutela del pluralismo della informazione televisiva in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione. E nel tracciare la nuova disciplina del sistema misto, esso finisce in realtà per costituire una nuova disciplina dell'intero sistema informativo in Italia, portando alle logiche conseguenze le implicazioni determinate dall'interconnessione fra i diversi comparti dell'informazione: radio, televisione, stampa scritta, radiotelevisione via cavo, pubblicità radiotelevisiva e su stampa, ecc. La legge che ha disciplinato il settore della stampa scritta, la legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente fra l'altro la disciplina delle imprese editrici, viene di fatto ad essere superata dalle nuove norme di cui oggi inizia l'esame. Nel testo approvato dal Senato, in verità, questo non viene detto. Anzi, al contrario, appaiono continui riferimenti dai quali risulterebbe la volontà di mantenere in vita quell'insieme di leggi per il settore dei giornali. È questo un tema su cui ritiene necessario un approfondimento. Anche da questo punto di vista, il testo del Senato, sembra che disciplini attentamente molti dettagli, senza arrivare però alla configurazione dei principi di base e di riferimento delle norme che stabiliscono obblighi, adempimenti, atti e provvedimenti, e senza momenti unificatori delineanti « un » sistema.

Se è vero che il disegno di legge delinea un sistema misto che nessuno contesta, un sistema nel quale la presenza del privato accanto al pubblico rafforza il pluralismo e la garanzia costituzionale della libertà di espressione e di pensiero, è pur vero però che si traggono conseguenze che sembrano contraddire l'accettazione del principio.

Sistema misto deve significare anche favorire e non ostacolare la collaborazione fra queste due realtà.

L'esperienza italiana, ancorché in via di transizione e di assestamento, ha dimostrato che le TV commerciali trovano spazio e telespettatori nonostante il servizio pubblico RAI-TV rappresenti una realtà di grande credito professionale, tanto da meritare anche in campo internazionale giudizi largamente positivi. Non si può però ignorare che lo sviluppo delle reti commerciali si è fondato e si fonda sui flussi finanziari forniti dalla pubblicità, unica fonte di finanziamento. Il mercato ha dimostrato che le previsioni che nel 1980-81, all'epoca dell'elaborazione della legge sull'editoria, avevano fatto temere che la TV, allora prevalentemente pubblica, sottraesse mezzi alla carta stampata, erano sbagliate. Su quel presupposto introducemmo il tetto pubblicitario per la RAI.

Tutte le previsioni sono poi state sconvolte da una realtà che ha dimostrato come le TV commerciali hanno offerto uno strumento di crescita degli investimenti pubblicitari, contribuendo anche a far crescere la pubblicità per la carta stampata. È noto che la pubblicità a quell'epoca era dello 0,36 del PIL e che cinque anni dopo, nei quali crebbe incredibilmente, contava lo 0,45 del PIL. I 7.729 miliardi di investimenti pubblicitari del 1985 si prevede divengano nel 1990 oltre 16 mila con una crescita del 5 per cento. Un fenomeno che va considerato positivo per l'economia nazionale, un contributo alla produzione, all'incremento della ricchezza nazionale e al benessere del paese.

Ma queste considerazioni non sono condivise da tutti. Ci sono ancora coloro che considerano la pubblicità dannosa, come un nemico da esorcizzare. Così un intelligente collega intellettuale di sinistra ha elogiato un paese nel quale la pubblicità era assente, un paese che ignorava l'economia di mercato con conseguenze fallimentari. Queste convinzioni, che non sono certo indice di posizioni progressiste

sono a suo avviso la filosofia sulla quale sono maturate alcune norme relative alla disciplina della pubblicità, della sponsorizzazione, con tutti i divieti, limitazioni e dinieghi.

Rileggendo il dibattito al Senato si possono cogliere pregiudizi culturali — se non ideologici — a proposito della vecchia *querelle* pubblico-privato. Gli stessi pregiudizi che qualche anno fa inducevano ad opporsi alle proposte di interconnessione, costringendo le emittenti alla pratica della cosiddetta cassetizzazione, mezzo rudimentale al quale erano costrette a ricorrere le emittenti private. Sono gli stessi pregiudizi che ancora oggi inducono a demonizzare la pubblicità, ritenuta responsabile di distorsioni consumistiche, di edonismi e individualismi presenti nella società odierna. C'è un po' di tutto in questo atteggiamento: la paura del nuovo, la resistenza a considerare il progresso in termini di innovazione del sistema di commercializzazione e di trasformazione del mercato.

Le maggiori polemiche si sono avute sulla norma relativa all'inserimento dei messaggi pubblicitari solo negli intervalli tra il primo ed il secondo tempo per le opere cinematografiche. Contro questa norma si sono levate voci di ambienti diversi. In particolare le emittenti private, prima fra tutte la Fininvest, stanno conducendo una grossa campagna rivolta ad ottenere l'appoggio degli utenti (oltre che di tutti gli operatori del settore), adducendo la motivazione che, chiuso il rubinetto delle entrate a queste efficaci forme pubblicitarie, sarebbero costrette a chiudere, privandoli di spettacoli oggi offerti loro gratuitamente e privando il Paese di un potente volano di modernizzazione culturale, sociale ed economico.

L'interesse delle grandi emittenti coincide indubbiamente, in questo senso con quello delle medie e piccole emittenti che pure dovrebbero stare a cuore a tutti, con particolare riferimento a quanti ribadiscono istanze di pluralismo e di libera iniziativa. Soprattutto le piccole emittenti ritengono che sarebbero colpite a morte

dal definitivo varo della norma approvata in Senato, non potendo ricorrere, diversamente dai grandi *network* che dispongono di maggiori mezzi, a forme alternative di spettacolo e ad altre forme di trattenimento che in parte potrebbero continuare ad attirare investimenti pubblicitari e ad ottenere il gradimento del pubblico.

A queste voci si sono aggiunte quelle delle altre organizzazioni della pubblicità, dell'UPA, dell'ASAP, della SIPRA, della Confcommercio, dei produttori cinematografici e di quanti altri individuano nella norma ammazza-*spot* una prospettiva disastrosa per i propri legittimi interessi produttivi e professionali.

Non si capisce poi la ragione per cui la norma distingue con un minore rigore le opere liriche, musicali e teatrali (per molti aspetti, ben più « unitarie » in sé come opere dell'ingegno rispetto ad un film), per le quali è data la possibilità di indicare se e dove interromperle con messaggi pubblicitari della versione televisiva.

Norma analoga a quella approvata dal Senato, anche se diversamente formulata è oggetto di due proposte di legge che sono già state esaminate dalla nostra Commissione: la proposta n. 2365 dell'onorevole Pisicchio e la n. 3335 dell'onorevole Veltroni ed altri dal titolo: Divieto di interruzioni pubblicitarie.

Proposte sulle quali ha relazionato il collega Portatadino. Le conclusioni alle quali è pervenuto il relatore sono condivisibili. L'accordo FRT-ANICA è nato infatti da una convergenza di interessi.

La TV è una insostituibile fonte di ricavi per i prodotti cinematografici. La strada delle proibizioni per legge non sembra perseguibile né utile: danneggerebbe in modo irrimediabile l'industria cinematografica e le TV (almeno quelle meno forti), in quanto probabilmente quelle ormai affermate e che dispongono di mezzi rilevanti potrebbero sostituire i film con altri spettacoli.

Ritiene che il discorso sul cinema vada fatto con una certa ampiezza. Oggi solo il 15 per cento dei costi di un film è

coperto dall'incasso delle sale cinematografiche e l'85 per cento proviene dalla TV. Si tratta di una situazione mondiale; si può dire che l'industria cinematografica vive in quanto la televisione ha rappresentato una fonte di finanziamento del tutto nuova. Ormai ci sono film prodotti solo per la televisione come ci sono film prodotti solo per le cassette che vanno conquistando i mercati e nelle quali sono inseriti gli *spot* pubblicitari. In America ci sono oltre 40 milioni di videoregistratori, oltre metà delle abitazioni, e si producono films nei quali è inserita la pubblicità.

Come si pensa di far sopravvivere l'industria cinematografica? Non crede che si debba ricorrere a misure di tipo assistenziale, né ricorrere a misure come quelle proposte dai socialisti francesi, come ricorda il collega Intini – vice presidente della Commissione di vigilanza sulla RAI-TV –. Si pensa veramente di vietare i films in TV al sabato e alla domenica, per salvare le sale cinematografiche?

Le posizioni dei francesi – è ancora Intini a ricordarlo – sono il frutto di una cultura nazionalista e di una tradizionale politica di *grandeur*.

Ecco che si ritorna al nocciolo centrale. Le TV commerciali, operanti in regime di libero mercato, imprese alla ricerca del profitto, sono espressioni del libero gioco dei gusti degli spettatori, degli investitori e di scelte e spinte esistenti nella società. Non crede che si voglia accedere a tesi che vorrebbero che lo stato svolga un ruolo etico-pedagogico.

Con tutto ciò non si vuole negare che il problema di tutelare le opere d'arte ed il diritto degli autori non esista. Occorre con pazienza, ricercare soluzioni che tengano conto di tutti gli elementi, da quelli culturali a quelli industriali e finanziari.

Ricercare con perseveranza soluzioni è possibile.

La via di uscita dall'*impasse* determinata dall'approvazione di quella norma è individuabile nella definitiva e realistica presa d'atto che esistono oggi due differenti modi di fruire del cinema – uno in

sala cinematografica ed uno in televisione – e che la produzione cinematografica dovrebbe operare tenendo conto sin dalla fase della ideazione, della progettazione e della contrattualizzazione di questa realtà. Il legislatore potrebbe prevedere che la possibilità dell'opera cinematografica viene indicata sin dalla fase di edizione e comunque prima della cessione del diritto TV a terzi – per tutti i film prodotti dopo l'entrata in vigore della legge – dal produttore, a tutela del diritto proprio e con appositi « neri » in pellicola della durata del possibile *spot*, dall'autore. La cessione dei diritti TV di opere cinematografiche edite prima dell'entrata in vigore della legge dovrebbe essere autorizzata dall'autore o dai suoi aventi causa. Nella pratica quotidiana, l'autore ed il produttore potrebbero, in sede di cessione del diritto TV, rinunciare esplicitamente ad esercitare il diritto di indicazione della possibilità di interruzione pubblicitaria. Per quel che riguarda infine i diritti ceduti in data antecedente alla entrata in vigore della legge, si dovrebbe prevedere una normativa provvisoria per i contratti che verrebbero esibiti e depositati presso il Garante entro un termine da definire.

Ritiene che le questioni ora affrontare costituiscano un terreno sul quale ragionevolmente è possibile rimeditare serenamente.

Per quello che riguarda il sostanziale divieto di apparizione dello *sponsor* all'interno dei programmi, esso se mantenuto, rischia di far precipitare l'utilizzazione di questa forma di pubblicità da parte degli inserzionisti (oggi è pari al 7-10 per cento del totale degli investimenti).

Meraviglia che il disegno di legge in esame, all'articolo 9, regolamentando le sponsorizzazioni afferma che « non devono stimolare all'acquisto e al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* o di un terzo ». Si confonde quindi la sponsorizzazione con il mecenatismo, che giustamente può proporsi senza alcun fine se non quello di dare senza nulla ricevere, neanche in termini di immagine. Il discorso merita di essere sviluppato, anche

per la dimensione che la sponsorizzazione televisiva ha assunto in Italia e all'estero. Abolire o scoraggiare pesantemente la sponsorizzazione significherebbe incentivare quella nascosta, clandestina e illecita, che vede protagonisti all'interno degli spettacoli e degli intrattenimenti direttamente gli operatori e gli artisti all'insaputa dello stesso editore televisivo. Proprio perché si tratta di una forma di pubblicità che non esclude inquinamenti, è necessario che tutto sia chiaro e comprensibile, che non si presti all'inganno del telespettatore, che sia consentito in modo semplice di vigilare e controllare perché tutto avvenga secondo le regole prefissate. Non si tratta tanto di un fenomeno per cui fissare tetti, quanto piuttosto di utilizzare procedure realistiche, sino a definire forme e metodi di autoregolamentazione.

Per esaurire l'argomento della pubblicità, richiama l'attenzione sull'abbassamento dei limiti di affollamento sia per il pubblico sia per il privato. Non formula alcuna proposta ma segnala l'opportunità che anche su questo aspetto si soffermino i colleghi, che interverranno nel dibattito, riservandosi poi di trarre in sede di conclusione qualche considerazione. In questo come per altri argomenti, possono essere utili da consultare i verbali delle audizioni avvenute in questi ultimi due anni.

Meritevoli di considerazioni sono inoltre le norme anticoncentrazione previste nel provvedimento che ripetono, quasi letteralmente, quelle in vigore per l'editoria, i cui esiti positivi sono sotto gli occhi di tutti. La normativa riproposta oggi va quindi perfezionata alla luce della esperienza compiuta nell'applicazione dell'unica legge anticoncentrazione operante nell'ordinamento italiano ed eliminando quelle norme che sono palesemente contraddittorie.

In materia di anti-trust, alcuni punti di debolezza nel sistema proposto sembrano:

a) la previsione della separazione tra registro nazionale delle imprese operanti

nel settore radiotelevisivo e registro delle imprese editrici di giornali, la cui tenuta viene affidata al Garante;

b) la non perfetta messa a punto della individuazione dei soggetti e del contenuto delle comunicazioni ad essi imposto, per quanto concerne trasferimenti di aziende e di azioni o quote di società;

c) la indeterminatezza del concetto di « risorse complessive » cui commisurare la concentrazione, soprattutto in riferimento a quelle realizzate « nel settore delle comunicazioni di massa »;

d) una certa confusione sulle conseguenze della concentrazione, anche in riferimento alle norme, che non vengono abrogate, della legge sull'editoria.

Il provvedimento affronta anche la materia della configurazione di competenze istituzionali per l'attuazione della normativa, delineando anche nuovi istituti. Al Ministro delle poste vengono in genere affidate le decisioni definitive e l'emanazione degli atti amministrativi incidenti sulla sfera giuridica dei soggetti pubblici e privati. Al Garante spetterebbero compiti di varia natura che, a ben guardare, risultano difficili da inquadrare in una categoria precisa. Tra l'altro, non viene specificato se siano vincolanti o meno le proposte del Garante al Ministro, che finisce forse per assumere tutte le competenze in materia di informazione nel nostro paese. Sembra comunque di rilevare una certa attenuazione dei poteri di vigilanza che hanno fin qui caratterizzato le funzioni del Garante dell'editoria e una incentivazione, nella nuova identità del Garante dell'intero sistema, dello svolgimento diretto di poteri amministrativi e politici.

Forse non si è sufficientemente riflettuto sul fatto che l'unicità dell'organo di garanzia per tutti i compiti dell'informazione è conseguenza logica dell'affermazione di regole anticoncentrazione multimediali, ma che non possono rimanere differenziate le conseguenze del raggiungimento di posizioni dominanti. Talché bisogna chiedersi se siano giuste le disposizioni contenute nell'articolo 33 del dis-

gno di legge che prevedono al comma 6 la diffida per l'eliminazione delle cause che hanno determinato la concentrazione e al comma 7 la conseguente revoca su proposta del Garante della concessione da parte del Ministero, con un intervento finale quindi sbilanciato sul versante radiotelevisivo e non su quello editoriale. Dall'esperienza dell'applicazione della legge n. 416 si è ricavato unanimemente che i poteri dell'organo di garanzia andavano « rafforzati » per ottenere l'efficacia della normativa anticoncentrazione. Nel testo del Senato tali maggiori poteri rimangono assenti, essendo l'unica novità rappresentata dalla proposta di revoca della concessione (di competenza del Ministro). I poteri nuovi che vengono affidati al Garante — il contenuto dei messaggi di pubblicità, le sponsorizzazioni, le campagne elettorali, gli obblighi di programmazione dei concessionari privati, l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, l'obbligo di rettifica e l'inservanza dei divieti per il contenuto delle trasmissioni — riguardano materie estranee al fine di impedire le concentrazioni e di carattere prevalentemente amministrativo.

Per quel che riguarda il diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo, non si vede la giustificazione per l'emanazione di norme particolari differenti da quelle valide per il settore della stampa.

Esprimendo un'opinione del tutto personale, ritiene che non debba essere respinta *a priori* una richiesta di meditazione sulla figura monocratica del Garante.

Il problema si pose già all'epoca della legge dell'editoria: nonostante avesse trovato molti consensi, non fu approvata la proposta di una Commissione di garanzia, per il timore sollevato che tale Commissione potesse essere oggetto di lottizzazione partitica. Il tema fu ripreso nel 1987, durante l'approvazione della legge n. 67, così come era stato affrontato nella IX legislatura, discutendo del disegno di legge del Ministro delle poste dell'epoca, l'onorevole Gava.

Non comprende come la scelta di una persona, anziché di una commissione, possa preservare dalla lottizzazione sostanziale. L'accordo partitico può trovare soluzione anche nella scelta di un personaggio solo, che risponda però ai requisiti di fiducia di uno o più partiti. Esempi illustri sono nella mente di ciascuno: in realtà un organo monocratico dotato di così ampi poteri nel settore televisivo non esiste in nessun altro paese.

Il fatto che oggi la figura del Garante sia impersonificata da un illustre magistrato di grande prestigio ed obiettività non è una dimostrazione della opportunità della scelta, non dovendo astrarre dalle persone per affermare principi prescindendo da esse.

Nel testo in esame, manca completamente qualsiasi accenno alle nuove tecnologie, fatta eccezione per l'articolo 31, che delega il Governo a modificare la disciplina della legge n. 103 del 1975 sulla televisione via cavo che, di fatto, ne ha reso impossibile la realizzazione. Solo elemento di conforto è che il ritardo dell'Italia in questo campo può anche tramutarsi in un vantaggio, a patto che riusciamo a mettere a frutto gli errori compiuti dagli altri.

Uno dei punti più deboli, in prospettiva, del testo in esame riguarda la pretesa di voler regolamentare con puntualità amministrativa di tipo francese una materia in grande evoluzione, pur disponendo di informazioni e documentazioni inadeguate già rispetto al presente. Molti dei limiti proposti non tengono in alcun conto degli effetti dell'evoluzione tecnologica già avvenuta in USA, in Giappone ed anche in alcuni paesi europei.

Per esempio, nulla è previsto per quel che riguarda la TV diffusa via satellite. Osservando la cosa dal punto di vista della emissione, scopriamo che, diffondendo il segnale televisivo via satellite, si occupavano frequenze non assegnate dal piano all'emittenza TV pubbliche o private e, soprattutto, si supera completamente ogni concetto di rete locale o interconnessa al quale pure la legge dedica notevole attenzione. La TV via satellite è

già una realtà ed il concessionario pubblico ha iniziato ad operare con RAI-SAT. Il limite attuale allo sviluppo del satellite — dettato dal costo elevato ed alla conseguente scarsa diffusione delle « parabole » di ricezione a terra presso il teleutente — sarà presumibilmente superato nel giro di pochi anni. Non ci si può quindi non chiedere oggi, in questa sede, che fine farebbe allora la normativa anti-*trust* che dovremmo ratificare.

Di imminente introduzione anche in Italia è la cosiddetta *pay-tv* via etere, vale a dire una rete TV ad accesso selezionato per mezzo di un sistema di « codifica » del segnale decodificato, attraverso un apparecchio applicabile sul normale televisore. Questo tipo di TV gestisce di fatto un gruppo di utenti chiuso. Ci si chiede: è una TV come le altre? È sottoposta allo stesso tipo di norma anti-*trust*? Nel testo al nostro esame questa TV non è neanche menzionata, nonostante che la stessa RAI abbia già annunciato ufficialmente di essere passata alla fase operativa per il lancio di una « quarta rete » a pagamento, con programmazione propria. Ci si chiede: cambieranno tutti i calcoli relativi alle reti nazionali? E in che modo?

Lo stesso sviluppo della produzione cinematografica e televisiva ad « alta definizione » dovrebbe determinare nei prossimi dieci anni un radicale rinnovamento del parco televisori ed anche una ulteriore modifica del modo di funzione, per esempio, dei film. Oltre alla tradizionale sala cinematografica ed alla TV attuale, esisterà questa specie di « cinema in casa » costituito dallo schermo ad alta definizione che cambierà certamente e profondamente i comportamenti del pubblico, probabilmente riducendo ulteriormente il pubblico nelle sale e determinando l'allestimento di sale di ricezione condominiale e di gruppo. Ci si chiede se non sia il caso di introdurre qualche principio utilizzabile in questa direzione, in una legge che nella stesura attuale non prende in considerazione nemmeno la complessità del rapporto attuale fra cinema e TV, pur investendolo come sap-

priamo in pieno con la norma sul divieto di interruzione pubblicitaria dei film.

Sono alle porte nuovi cambiamenti, quali l'interazione tra una TV-terminale e videoteche di programmi, che consentiranno a ciascun telespettatore di confezionarsi un proprio palinsesto. La diffusione di nuovi televisori multiuso, terminali, videoregistratori, fax e lettori ottici già consente l'uso in casa di attrezzature molto più sofisticate di quelle disponibili non molti anni fa nei centri di produzione. Le straordinarie, imprevedibili e quasi fantascientifiche applicazioni dell'utilizzazione combinata dell'apparecchio televisivo, del telefono, del computer e degli altri sofisticati strumenti di comunicazione e le nuove possibilità di accesso alle informazioni, alla cultura ed allo spettacolo ripropongono l'inadeguatezza di una disciplina che si ostini a voler regolare nei dettagli una materia che cambia velocemente e continuamente.

Il testo in esame non prende in considerazione nemmeno i cambiamenti, ancora più veloci, che dall'evoluzione tecnologica e della rapidità di trasformazione dei comportamenti di mercato derivano alle politiche commerciali ed agli introiti delle emittenti. Questa legge è stata costruita per regolamentare, fra l'altro, un settore privato nel quale il cento per cento dei ricavi è realizzato attraverso la pubblicità nella forma delle « inserzioni ». Già oggi negli USA gli introiti derivano in maniera più equilibrata da inserzioni, abbonamenti (i sistemi *pay*), vendita di singoli avvenimenti (*pricing*, soprattutto via cavo), vendita di video, programmi per videoregistratori e gruppi chiusi di utenza.

Il vero terreno di misurazione dei problemi di gestione e di sviluppo del settore delle comunicazioni è l'ambito internazionale, sia per quel che riguarda le sollecitazioni di mercato sia di natura tecnologica sia riguardanti la qualità dei processi creativi e professionali. Da questo punto di vista il sistema dei *media* italiano soffre di alcune debolezze naturali (ad esempio, l'innegabile isolamento linguistico) ma può contare su molteplici

fattori di potenziale forza: un certo prestigio dell'immagine culturale, la tradizione di qualità nella produzione audiovisiva ed editoriale, la crescita di una tecnologia specifica che ha vaste aree di competitività, un certo irrobustimento imprenditoriale — in fine — anche se ancora non del tutto sufficiente.

È chiaro che una legge di ordinamento interno non può regolamentare tutto. Ma è altrettanto ovvio che un esame dei bisogni e delle prospettive italiane nel senso indicato — a consolidare le nostre capacità negoziali sia sul fronte europeo (attuazione del mercato unico ai primi del '93) sia sul più vasto fronte internazionale — deve riuscire ad incidere sulla qualità di questo provvedimento. È cioè rilevante, possibile e indispensabile concepire gli schemi di ispirazione generale di una legge di questo tipo non solo nel quadro della cultura giuridica della regolamentazione ma anche della cultura economica dei processi di competizione e di sviluppo.

Prima di terminare, intende sollevare ancora due problemi: il primo è quello dell'interconnessione, prevista dall'articolo 5; il secondo è quello della Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 7.

La Commissione di vigilanza RAI-TV non viene soppressa, ma i suoi compiti si riducono alla emanazione di atti di indirizzo e di una generica e non meglio specificata attività di vigilanza.

Cessato il compito di fissare il tetto RAI, che negli ultimi anni ha rappresentato la sua attività prevalente, la Commissione continua ad emanare grida manzoniane, nella speranza che vengano ascoltate, e a chiamare per le audizioni i massimi dirigenti dell'IRI e della RAI.

Sembra in verità un compito assai modesto per un organismo dalla così pomposa denominazione. Delle due l'una: o lo si sopprime e si affida la nomina dei consiglieri RAI ad un altro organo parlamentare, o lo si dota di strumenti che consentano l'esercizio effettivo dei poteri ispettivi e lo si pone in condizione di proporre al Parlamento modi, forme e

sanzioni per le eventuali inosservanze della concessionaria.

Non è ammissibile che la Commissione, come oggi avviene, non sia in grado di verificare una trasmissione contestata, perché non dispone neanche di strumenti diretti di registrazione ed è costretta a chiedere alla RAI copia della documentazione, nella speranza che le venga consegnata in tempi solleciti.

Il disegno di legge sancisce la necessità di utilizzare, per la interconnessione tra le reti locali, i ponti radio pubblici: ove questi non fossero disponibili, il privato li potrebbe installare in proprio. Si tratta di una normativa in linea con quanto previsto in quasi tutti i paesi europei ed anche con l'idea di quanti vogliono concentrare in mano IRI (Superstet o altro) tutti gli impianti di radio e teletrasmissioni attualmente in RAI, ASST, SIP ecc. Si prevede, però, che l'indisponibilità dell'impianto pubblico debba essere dichiarato dallo stesso gestore pubblico. È evidente che così l'interconnessione, concessa per legge potrebbe essere ritardata all'infinito con espedienti amministrativi o in virtù dei fisiologici ritardi degli enti pubblici. Occorrerebbe introdurre, quindi, un meccanismo di « silenzio-assenso ».

Sono state abbinate al disegno di legge in discussione anche le proposte di legge nn. 1157, 2181, 2751, 2754, 3318, 3710, 4152, 4377 e la 1059 ed altre relative alla regolamentazione dell'emittenza radiofonica sonora.

Va dato atto al Senato di aver integrato il testo del disegno di legge governativo con norme relative al settore radiofonico il che può essere interpretato positivamente perché finalmente si prende atto di una realtà sinora trascurata.

L'avvento della TV ha indotto ad una progressiva sottovalutazione e svalutazione della emittenza radiofonica e del suo ruolo.

Contemporaneamente alla fase nella quale la radiofonia veniva considerata la cenerentola del sistema della comunicazione sorsero, si moltiplicavano, si svi-

luppavano, assumendo un ruolo sempre più importante le emittenti radiofoniche private il cui ascolto è andato crescendo anche in relazione ad una aumentata domanda di particolari categorie e di classi di età: giovani e anziani sono fra gli ascoltatori più attenti e frequenti. Oggi secondo dati attendibili le emittenti private operanti nella banda di frequenza fra 87,500 e 108,00 MHz nota con il termine FM o modulazione di frequenza sono oltre 4200.

Il tutto è nato da uno spontaneismo che denota una vivacità che è nella società quando non viene compressa con normative che impediscono lo sviluppo e mortificano le iniziative.

Questo non significa che l'attuale selvaggia libertà di antenna possa ancora continuare. È urgente fissare quindi regole che il disegno di legge in esame ha saputo esprimere.

Ma l'ampiezza del settore, la continua crescita della domanda e l'importanza della comunicazione radiofonica per il ruolo che assolve per l'informazione in generale, per la diffusione delle notizie, ne fanno un patrimonio rilevante nel complesso della struttura informativa del paese. Questi e più ampi e penetranti motivi che si riserva di svolgere alla conclusione del dibattito pongono il problema di una specifica ed autonoma regolamentazione della radiofonia per assicurare un armonico e naturale sviluppo ed impedire qualsiasi forma di concentrazione proprietaria e di controllo sia diretto che indiretto attraverso le concessionarie pubblicitarie.

Non si può ignorare che la radiofonia rappresenta il mezzo più semplice ed economicamente accessibile, ne deriva che la sua naturale vocazione a strumento di comunicazione locale anche in ambito ampio, ma comunque al servizio di collettività circoscritte.

Queste ragioni fanno ritenere l'opportunità di riservare allo Stato la radiodiffusione nazionale. La natura stessa del mezzo, la sua forma di diffusione, la frequenza, le risorse pubblicitarie che il mercato riserva alla radiofonia, sia pub-

blica che privata, rendono pressoché obbligata questa strada.

La scelta prospettata non vuole negare anche per la radiofonia privata la possibilità di diffondere messaggi in ambito nazionale e più in generale in ambito ultra locale.

Questo può avvenire in futuro sia attraverso il cavo o utilizzando mezzi tradizionali attraverso il simultaneo collegamento tra più stazioni locali per un tempo limitato ma sufficientemente ampio da permettere una buona programmazione ed un altrettanto buon interesse pubblicitario.

È il modello scelto da molti paesi fra cui gli USA.

È inoltre necessario dare un sufficiente sostegno alla radiofonia che effettua rilevanti servizi informativi prevedendo una classificazione delle emittenti in commerciali con scopo imprenditoriale e di lucro ed in emittenti di tipo comunitario con finalità prevalentemente culturali, religiose e sociali.

La modestia degli investimenti necessari per la realizzazione delle emittenti radiofoniche e le modeste risorse necessarie per la loro gestione, rispetto alle imponenti spese per le emittenti televisive, sono ulteriori motivi per consigliare lo stralcio di tutte le norme relative alla radiofonia per tradurle in un provvedimento di legge che potrebbe facilmente essere approvato con ampio consenso parlamentare e, anche, del Ministro delle poste a nome del Governo.

In tema di radiofonia merita di essere considerata una proposta che la Presidenza della Camera ha avuto occasione di avanzare da tempo e che il Ministro, onorevole Mammi, ha dimostrato di apprezzare.

L'esigenza di rendere trasparente l'attività delle istituzioni e di informare i cittadini sull'attività delle stesse relativamente ai provvedimenti adottati, ai dibattiti in corso e ai processi legislativi, impone la realizzazione di un canale radiofonico istituzionale. I dibattiti del Senato, della Camera, degli organi costituzionali, delle regioni, dei comuni e delle province

e le comunicazioni del Governo dovrebbero essere trasmesse con garanzia di imparzialità e neutralità. Si realizzerebbe così un servizio reso ai cittadini, che hanno il diritto di essere informati, e che li avvicinerrebbe alle istituzioni.

A questo proposito merita di essere citata la rete televisiva C-Spau, promossa dal Congresso degli Stati Uniti, che da undici anni offre due distinti canali dei lavori del Senato e della Camera — aula e commissioni —, nonché dei principali appuntamenti dei partiti ed elettorali.

Si tratta di un servizio pubblico offerto dagli esercenti di rete cavo, riuniti in un consorzio che si assume anche i costi delle strutture giornalistiche e tecniche.

Il successo dell'iniziativa è notevole ed il seguito da parte del pubblico assai interessante; sarebbe una cosa opportuna inserire nella legge una norma che renda obbligatoria l'istituzione di una emittente che difficilmente potrebbe essere realizzata per via amministrativa.

Una valutazione che si fonda su tre anni di tentativi che non hanno raggiunto alcun risultato, nonostante la dichiarata buona volontà di tutte le parti interessate.

Quanto detto finora, non esaurisce le osservazioni su norme meritevoli di attenzione nel dibattito. Il poco tempo concesso per elaborare una relazione su una legge così complessa, che coinvolge contemporaneamente sia principi che prospettive di un processo commerciale e industriale in un settore di così grande espansione e innovazione, ha purtroppo impedito da parte del relatore una stesura meno frettolosa e una più attenta consultazione della enorme quantità di documentazione a nostra disposizione.

Pur non esimendosi dall'esprimere opinioni e convinzioni ha ritenuto di prospettare in maniera problematica questioni che sono oggetto di durissime polemiche, la cui eco ci giunge giornalmente tramite i *media* ed anche con note e richieste di audizione inviate alla Commissione.

Pur nella riconfermata convinzione che si debbano accelerare i lavori, concludendo, ritiene che si debba provvedere ad un sia pur limitato numero di audizioni, in particolare per i rappresentanti di quelle organizzazioni che hanno manifestato dissensi non isolati e che trovano un'eco nel Parlamento. In particolare andrebbero valutate le dichiarazioni di voto dei colleghi senatori all'atto dell'approvazione della legge, avvenuta il 22 marzo scorso, nelle quali si esprimeva l'augurio che alcune norme venissero emendate.

Con buona volontà e con animo sgombrato da pregiudizi, si augura si possa fare un buono lavoro, nell'interesse dei cittadini italiani.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Oscar MAMMÌ intende anzitutto dare atto al relatore dell'esauriente relazione svolta che testimonia la costante attenzione con cui, non da oggi, la Commissione Cultura affronta le tematiche dell'informazione.

Nella relazione testé svolta il relatore ha affermato che tale provvedimento nasce già vecchio; in realtà esso nasce tardi e molto probabilmente il suo contenuto sarebbe stato diverso se fosse stato varato negli ultimi quindici anni.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il testo approvato dal Senato prevederebbe una regolamentazione « a maglie strette », ricorda che in realtà tale affermazione può essere rovesciata giacché il testo ha ricevuto critiche anche per motivi opposti.

Un altro rilievo che è stato mosso al testo pervenuto alla Camera è quello di non regolamentare la materia delle nuove tecnologie. Deve peraltro rilevare che le nuove tecnologie di cui si discute sono costituite in concreto essenzialmente dall'alta definizione e dal satellite; l'alta definizione non comporta problemi di una specifica regolamentazione legislativa, e lo stesso vale anche per i satelliti di telecomunicazione, mentre la disciplina dei satelliti a diffusione diretta è materia oggetto di accordi internazionali.

Non condivide inoltre il giudizio circa una presunta dimenticanza, nel testo approvato dal Senato, del fenomeno della cosiddetta *pay-Tv*; tale testo in realtà si pone essenzialmente l'obiettivo di evitare che la concentrazione dei mezzi di informazione possa danneggiare il necessario pluralismo accentrando in pochi gruppi economici il potere di influenza sulla pubblica opinione. Se questo è l'obiettivo di fondo della futura legge, è evidente che ci si riferisce al fenomeno della concentrazione comunque avvenga la diffusione, sia via etere sia via cavo.

Quanto alla proposta di stralcio, avanzata dal relatore, delle parti relative alla disciplina della radiofonia, è invece dell'opinione che sia necessario fissare una normativa che si fondi su principi comuni sia per le emittenti televisive sia per quelle radiofoniche e tale valutazione è emersa anche nel corso delle audizioni al Senato dei soggetti interessati.

Si dichiara favorevole, come da taluno proposto, all'ipotesi di una « radio-Parlamento », per l'istituzione della quale non vi sarebbero difficoltà ove si utilizzassero le onde medie.

Certamente vi sono alcuni punti meritevoli di approfondimento nel testo approvato dal Senato, come ad esempio il ruolo ed i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI-TV; il testo del Senato si limita d'altra parte, a recepire, per quanto riguarda il problema della concentrazione pubblicitaria, i limiti previsti dalla legge sull'editoria senza modifiche che pure potrebbero essere opportune. Per altro, il disegno di legge n. 4710, pur non essendo in teoria il migliore possibile, ha tuttavia il pregio di aver ricevuto nell'altro ramo del Parlamento il consenso dei partiti della maggioranza di Governo ed un'opposizione non pregiudiziale da parte delle minoranze.

Se è vero, come già osservato, che alcuni punti del testo in esame, per altro non centrali, quali ad esempio i commi 4 e 5 dell'articolo 8 in tema di pubblicità e le norme concernenti le sponsorizzazioni,

dovranno essere rimeditati, intende, tuttavia sottolineare che la necessità di una disciplina organica del sistema radiotelevisivo pubblico e privato deriva anzitutto dall'urgenza determinata dall'attesa della nota sentenza della Corte costituzionale in materia, ed in secondo luogo dall'urgenza suscitata dalla situazione attuale che vede nel nostro paese alcuni grandi centri di potere economico diventare proprietari anche dei mezzi di informazione di massa e, parallelamente, un indebolirsi, per varie cause, del potere politico che si trova attualmente in una fase di transizione. Di qui l'esigenza di intervenire presto.

Il deputato Costante PORTATADINO chiede chiarimenti in ordine alle prosecuzioni dell'esame del provvedimento, alla luce dell'entrata in vigore in data odierna delle modificazioni al regolamento relative agli articoli 23, 24 e 25 e dei conseguenti riflessi sul calendario dei lavori delle Commissioni.

Il deputato Nadia MASINI chiede di anticipare ad oggi l'Ufficio di Presidenza della Commissione affinché possa essere tenuto conto del nuovo quadro di riferimento che verrà a determinarsi in mattinata a seguito della Conferenza dei Presidenti di gruppo e delle comunicazioni del Presidente della Camera sul programma e sul calendario dei lavori dell'Assemblea, nonché delle nuove regole per la predisposizione del calendario in Commissione.

Il deputato Francesco CASATI concorda sull'esigenza di anticipare la convocazione dell'Ufficio di Presidenza e coglie l'occasione per sollecitare lo svolgimento urgente delle sue due interrogazioni a risposta in Commissione nn. 5-02002 e 5-02024 vertenti rispettivamente sull'avvio del prossimo anno scolastico e sulle celebrazioni colombiane.

Il deputato Patrizia ARNABOLDI ritiene necessaria una urgente convocazione

dell'Ufficio di Presidenza della Commissione; in vista di tale riunione sarà altresì opportuno poter disporre di notizie in ordine allo stato di espressione dei pareri delle Commissioni « filtro » sui principali provvedimenti pendenti in sede legislativa.

Il deputato Luciano GUERZONI si associa alla richiesta di anticipazione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, anche al fine, ove il calendario dell'Assemblea lasciasse libero per le Commissioni il pomeriggio di oggi, di utilizzare proficuamente tale spazio per il seguito della discussione del provvedimento in esame.

Il relatore Aldo ANIASI concorda sull'esigenza di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza al fine di dotare la Commissione di un calendario conseguente all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento; al riguardo, anzi, è dell'opinione, pur non avendo ritenuto di sollevare formalmente tale questione, che la Commissione non avrebbe potuto stamattina procedere nei suoi lavori.

Il Presidente Mauro SEPPIA precisa anzitutto, con riferimento al problema regolamentare prospettato dal deputato Aniasi, che esso è stato risolto dalla Pre-

sidenza stessa della Camera al termine della seduta di ieri nel senso di ritenere che le Commissioni potessero procedere nei loro lavori sulla base delle convocazioni già concordate o deliberate dalla Commissione a norma dell'articolo 26 del Regolamento, anche in attesa della formale adozione di un programma e di un calendario secondo la nuova procedura.

Concordando con tutti coloro che hanno sollecitato l'anticipazione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, si riserva di convocarlo già per oggi pomeriggio o per domattina alle 9 sulla base delle determinazioni che l'Assemblea andrà ad assumere nella tarda mattinata. Assicura il deputato Casati di aver preso nota della sua sollecitazione.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4710 e delle proposte abbinate.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Mauro SEPPIA comunica che è stata trasmessa alla Commissione la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'esercizio 1988 (Doc. XV, n. 121).

*La seduta termina alle 11,15.*

PAGINA BIANCA

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 8,45. —  
Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.*

**Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, sullo stato di attuazione degli interventi per il campionato mondiale di calcio del 1990.**

**Audizione del direttore generale del C.O.L. Luca di Montezemolo.**

Dopo che il Presidente Giuseppe BOTTA ha introdotto i lavori chiarendo i motivi delle audizioni odierne, il direttore generale del C.O.L., Luca di Montezemolo, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono, rivolgendo anche domande, i deputati Franco SAPIO, Paolo MARTUSCELLI, Giulio MACERATINI, Guido D'ANGELO, il vicepresidente Gabriele PIERMARTINI e il Presidente Giuseppe BOTTA.

Replica il direttore generale del C.O.L., Luca di Montezemolo.

**Sui lavori della Commissione.**

Il deputato Anna Milvia BOSELLI, ricordato che da oggi sono entrati in vigore le nuove disposizioni del regolamento che disciplinano, anche per le Commissioni, la programmazione dei lavori, chiede che sia convocato oggi stesso un apposito ufficio di presidenza che prenda in esame l'applicazione delle nuove disposizioni.

Il Presidente Giuseppe BOTTA propone di convocare l'ufficio di presidenza per le ore 19.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle 10,20.*

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 10,30. —  
Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.*

**Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, sullo stato di attuazione degli interventi per il campionato mondiale di calcio del 1990.**

### **Audizione del Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo Conte.**

Il Presidente Giuseppe BOTTA introduce l'audizione chiedendo alcuni chiarimenti in ordine alla relazione sulle opere infrastrutturali per i mondiali di calcio 1990 presentata recentemente dalla apposita Commissione prevista dalla legge n. 205 del 1989.

Il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, illustra obiettivi, contenuti e limiti della relazione in questione e si sofferma più in generale su problemi di sua competenza relativi ai mondiali 1990.

Intervengono i vicepresidenti Antonio CEDERNA e Gabriele PIERMARTINI, i deputati Paolo MARTUSCELLI, Franco SAPIO, Dino MAZZA e il Presidente Giuseppe BOTTA, rivolgendo anche domande al Ministro.

Replica il Ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, rispondendo anche agli specifici quesiti formulati.

*La seduta termina alle 11,45.*

#### **IN SEDE LEGISLATIVA**

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piermario Angelini.*

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

**AULETA ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883).**

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione).

**BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

**BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

**LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

**SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).**

(Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

**D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).**

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della XI e della XIII Commissione).

**SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).**

(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il relatore, Franco CILIBERTI, illustra il seguente testo elaborato dal comitato ristretto:

#### **TITOLO I**

#### **PRINCIPÌ GENERALI**

##### **ART. 1.**

*(Finalità e ambito della legge).*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta nome di riforma economico-sociale e principi fondamentali per la istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valore di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopalontologiche di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) sperimentazione di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, architettonici ed alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività di studio, di educazione ambientale, di informazione e di attività ricreative compatibili.

4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.

#### ART. 2.

*(Classificazione delle aree naturali protette).*

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri fluviali, lacuali e/o marine

relativamente estese, contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale o internazionale per i valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri fluviali, lacuali e/o marine, che contengono una o più specie rare della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Per quanto riguarda in particolare l'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1985, di attuazione del protocollo di Ginevra per le istituzioni di aree protette nel mediterraneo, e quelle definite ai sensi della legge n. 979 del 1982.

5. Il comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar.

6. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio riconoscimento.

## ART. 3.

(Comitato per le aree naturali protette e consulta tecnica per le aree naturali protette).

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato Comitato, e costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e della ricerca scientifica, o sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per ciascun triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, ove non rappresentate, presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, sulla base della Carta della natura, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta e aggiornata dai servizi tecnici dello Stato di cui alla legge 19 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta è adottata dal Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente.

4. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette, sentita la consulta di cui al comma 7, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte all'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata Consulta, costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per ciascun triennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di una rosa di nomi, rispettivamente presentata dall'Accademia dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'unione zoologica italiana, e tre indicati dal CNR.

8. La Consulta esprime pareri sotto il profilo tecnico-scientifico nelle materie della presente legge ed ogni qualvolta il Comitato o il Ministro dell'ambiente lo ritengano opportuno.

9. In attesa della riforma dell'organizzazione del ministero dell'ambiente, le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta tecnica sono svolte, nell'ambito del Servizio conservazione della natura, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito entro il limite complessivo di 50 unità con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il

predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei ministeri presenti nel Comitato, di Amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché del personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno altresì parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica.

#### ART. 4.

(Programma triennale  
per le aree naturali protette).

1. Il programma per le aree naturali protette, sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, nonché dei dati della Carta della natura: a) individua, con delimitazione di massima, le aree terrestri, fluviali, lacuali e marine di rilievo nazionale o internazionale, stabilendo il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, sulla base delle disponibilità esistenti: b) individua, altresì, con delimitazione di massima, le aree protette da istituire da parte delle regioni con l'apporto finanziario dello Stato, fissando i termini per la loro istituzione e il relativo contributo.

2. Il programma inoltre:

a) ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le finalità della presente legge, ivi compreso l'esercizio di attività agricole compatibili, condotto con sistemi innovativi, ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e restauro delle

aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali; determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi quelli relativi all'informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;

b) individua le aree degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro naturalistico e prevedendo contributi a carico dello Stato, e provvedendo alla classificazione ai sensi dell'articolo 2 dell'area recuperata;

c) fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, nei grandi centri e sistemi urbani, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

3. Proposte relative al programma delle aree protette possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri ministri e da regioni non facenti parte del Comitato, dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree protette o per l'ampliamento di aree protette esistenti. Possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro sei mesi dall'entrata della presente legge ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato, il quale delibera entro i successivi sei mesi. programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il programma ha durata triennale, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di

prima attuazione della presente legge, il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti, in particolare presso i Servizi tecnici, le amministrazioni dello Stato, nonché le regioni e finalizza la metà delle risorse disponibili per l'istituzione di nuove aree protette all'istituzione o ampliamento di parchi o riserve regionali.

5. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto nel comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

#### ART. 5.

(Attuazione del programma, poteri sostitutivi).

1. Il ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma, il ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie da adottare e fissa un termine per la loro esecuzione, decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri, che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette, e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenute ad informare il ministro dell'ambiente, secondo le modalità inviate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione dei contributi a carico dello Stato.

#### ART. 6.

(Misure di salvaguardia).

1. Il ministro dell'ambiente e le regioni, in caso di necessità ed urgenza, possono individuare aree da proteggere ai

sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Detti poteri sono esercitati dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro de marina mercantile per quanto concerne le aree protette marine. In tali casi, la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma delle aree protette di cui all'articolo 4 fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso.

3. Sono vietate: l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio protetto nonché sui suoi equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 dandone comunicazione al ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta fino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 12.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente reesponsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del Nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### ART. 7.

*(Vigilanza e Sorveglianza).*

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata per le aree terrestri dal ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal ministro dell'ambiente e dal ministro della marina mercantile.

2. La vigilanza sulla gestione delle altre aree naturali protette è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

3. La sorveglianza sui territori delle aree protette nazionali è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo Forestale dello Stato. L'ordinamento del corpo, ivi compresi i rapporti funzionali con il Ministro dell'ambiente e l'Ente Parco, e i

sistemi di reclutamento e ripartizione su base regionale, è aggiornato per le finalità della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza, da esercitare in aggiunta o concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono qualifica di guardia giurata. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalla Capitaneria di Porto. Fino all'emanazione del predetto decreto, alla sorveglianza provvede il corpo forestale dello stato, sulla base di apposite direttive, impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura.

4. Alla sorveglianza dei territori delle altre aree protette si provvede con dipendenti della regione o di enti locali territoriali, ovvero attraverso apposite convenzioni dell'organismo di gestione con il Corpo forestale dello Stato, stipulate sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

#### ART. 8.

*(Misure di incentivazione).*

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abilitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agroturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili.

2. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

## TITOLO II

### AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

#### ART. 9.

*(Istituzione delle aree naturali protette nazionali).*

1. I parchi nazionali, individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'ambiente.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del ministro dell'ambiente.

3. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 19.

4. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

5. Con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro del

tesoro, da adottare contestualmente all'istituzione dell'area protetta è autorizzato il finanziamento per il primo funzionamento, disposto dal programma di cui all'articolo 4.

6. Con le medesime modalità sono attribuite le risorse finanziarie per le finalità degli articoli 15 e 16, commi 1 e 5.

#### ART. 10.

*(Ente Parco).*

1. L'Ente Parco, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del Parco ed è sottoposto alla vigilanza del ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del ministro dell'ambiente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del ministro dell'ambiente, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su indicazione delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86, scelti tra esperti in materie naturalistico-ambientali;

c) due, designati dal ministro dell'ambiente su indicazione dell'Accademia dei Lincei, della Società botanica italiana,

dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;

d) uno su designazione del ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. il Consiglio direttivo elegge al proprio interno uno o più vice presidente (ed eventualmente una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente Parco).

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal ministro dell'ambiente di concerto con il ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco, esprimere parere vincolante sul programma pluriennale economico sociale di cui al successivo articolo 15, elabora lo statuto dell'Ente Parco, che è adottato con decreto del ministro dell'ambiente.

9. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del ministro del tesoro. È formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero da iscritti nell'Albo nazionale dei Revisori dei conti, designati rispettivamente dal ministro del tesoro e dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. Il Presidente del Consiglio dei revisori è designato dal Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti dell'Ente approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.

10. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo con-

corso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore, del ruolo speciale di « Direttore di parco » istituito presso il ministero dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato per non più di cinque anni.

11. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

12. Gli Enti parco sono inseriti nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; ad essi si applicano le norme contenute in detta legge.

13. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera, con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo forestale.

14. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

#### ART. 11.

##### (Comunità del parco).

1. La comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La comunità elegge, con voto limitato, cinque dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Parco.

3. La comunità è altresì organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare è sentita:

a) sul regolamento del parco;

b) sul piano del parco;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

4. La comunità delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano

pluriennale di promozione economica e sociale e vigila sulla sua attuazione, nonché il proprio regolamento.

5. La comunità elegge al suo interno il presidente. È convocata dal presidente o dal presidente dell'Ente Parco ovvero, dal presidente stesso, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Alla segreteria provvede il comune dove ha sede il parco.

#### ART. 12.

(Regolamento del parco).

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ed è adottato dall'ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti

naturali tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire sotto la responsabilità e la sorveglianza dell'ente parco.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici debbono essere liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e la Consulta tecnica per le aree protette e produce i suoi effetti novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare

alle sue previsioni i propri regolamenti, con particolare riguardo alle attività interne ai centri abitati. Decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

ART. 13.

(Piano per il parco).

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato piano, che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. A tal fine il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, ma possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture

strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi dell'articolo 31, lettere a) e b) della legge n. 457 del 1978;

c) aree di protezione, nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi dell'articolo 31, lettere a), b) e c), della legge 6 agosto 1978, n. 457, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione, facenti parte del medesimo ecosistema, ma parzialmente alterate da fatti antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'ente parco entro sei mesi dalla sua costituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate, e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa anche con i comuni interessati per quanto concerne le

aree di cui alla lettera d) del comma 2 emette il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro 18 mesi dalla costituzione del parco alla regione si sostituisce il ministro dell'ambiente, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino ufficiale* della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ART. 14.  
(Nulla osta).

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente Parco e l'affissione ha la durata

di sette giorni. L'Ente Parco darà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte delle associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidata con deliberazione del consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinati dal regolamento.

ART. 15.  
(Iniziativa per la promozione economico-sociale).

1. Nel rispetto delle finalità del parco dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, la comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine, la comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante dell'ente parco ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra ente parco, comunità del parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza di servizi presieduta dal ministro dell'ambiente, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. In particolare, il piano di cui al comma 2 può prevedere: la concessione di sovvenzioni a privati e enti locali; le predisposizioni di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di

specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agropastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

#### ART. 16.

*(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi).*

1. L'ente parco può provvedere all'acquisto o richiedere l'espropriazione di immobili compresi dal parco secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano del parco alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzabili sulla base di principi equitativi. I vincoli relativi ad attività già ritenute compatibili, temporanei e parziali, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'ente parco è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento dell'ente stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali su terreni del parco salvo la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento.

7. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione l'ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

#### ART. 17.

*(Entrate dell'ente parco ed agevolazioni fiscali).*

1. Costituiscono entrate dell'ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni, e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'in-

gresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provente acquisito in relazione all'attività dell'ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni suddette sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'ente parco ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

#### ART. 18.

*(Riserve naturali dello Stato).*

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui deve conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa.

#### ART. 19.

*(Istituzione di aree protette marine).*

1. In attuazione del programma di cui all'articolo 4, il Ministro dell'ambiente,

d'intesa con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, istituisce con proprio decreto le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta dalla Consulta del mare, ai sensi dell'articolo 26/979, integrata da tre rappresentanti del Ministro dell'ambiente.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e dispone, altresì, la concessione d'uso dei beni demaniali marittimi di cui all'articolo 20.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

#### ART. 20.

*(Gestione delle aree marine protette).*

1. La gestione delle aree marine protette è assicurata dal servizio tecnico nazionale per la tutela e gestione dell'ambiente marino istituito ai sensi del presente articolo. A tal fine le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 183/89, si applicano all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che è così costituito in servizio tecnico nazionale per la tutela dell'ambiente marino (SETAM) in cui confluiscono, altresì, gli istituti scientifici del CNR operanti nel settore. Il servizio provvede alla raccolta, elaborazione e studio di tutti i dati relativi all'ambiente marino e promuove la ricerca scientifica, anche in forma integrata di collaborazione con gli altri enti e soggetti operanti nel settore.

2. La gestione delle aree marine protette è disciplinata da un regolamento, approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta del mare. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di partecipazione alla gestione di soggetti pubblici e privati. Fino alla riorganizzazione dell'Istituto centrale di cui al comma 1, alla gestione delle aree protette marine di nuova istituzione prov-

vede un apposito comitato, nominato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della marina mercantile.

3. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima, che si avvale del Servizio per la tutela dell'ambiente marino.

4. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare, è vietato:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubbliche;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro messo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

5. I divieti di cui all'articolo 12, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessaria.

7. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concesse in suo esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

8. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle capitanerie di porto, ai sensi della legge 979/82.

#### ART. 21.

(Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente disciplinato, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge n. 979 del 1982, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

### TITOLO III

#### AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

#### ART. 22.

(Norme quadro).

1. Oltre a quanto stabilito al titolo I della presente legge, costituiscono norme di riforma economico-sociale e principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze di servizi per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area, da realizzarsi mediante l'istituzione ed il funzionamento di comunità del parco, ai sensi dell'articolo 11, nel caso in cui la gestione del parco sia affidata ad ente diverso dal consorzio;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con leggi regionali, in conformità con i principi di cui all'articolo 12, di regolamenti delle aree protette.

2. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

3. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, ed attuate secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

4. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato.

#### ART. 23.

*(Parchi naturali regionali).*

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 22, definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

#### ART. 24.

*(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale).*

1. Lo statuto del parco naturale regionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, prevede una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente, del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzio-

namento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della comunità del parco.

2. Negli organismi di gestione deve essere assicurata la presenza di almeno un membro indicato del ministro dell'ambiente. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

#### ART. 25.

*(Strumenti di attuazione).*

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano del parco e il programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano del parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione, e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del programma di cui al comma 3 concorrono lo Stato, le regioni, le province, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

## ART. 26.

*(Coordinamento degli interventi).*

1. Sulla base di quanto disposto dal programma di cui all'articolo 4, il ministro dell'ambiente promuove intese tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa individua gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 e sulla base del programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il ministro dell'ambiente promuove la conclusione tra i soggetti interessati di convenzioni per il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione degli interventi. La convenzione definisce altresì le integrazioni e il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 27.

*(Poteri di autotutela dell'organismo di gestione dell'area protetta).*

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta, qua-

lora venga esercitata un'attività in difformità del piano, dal regolamento o dal nulla osta dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibile, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione di un'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

## ART. 28.

*(sanzioni).*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, 12, 14 e 20 nonché le disposizioni emanate ai sensi della presente legge dagli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali è punito con l'arresto fino a 12 mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

2. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle

aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto della normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposta dal giudice o, in caso di flagranza, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre nei casi di particolare gravità la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

#### ART. 29.

*(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale).*

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1983, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali dello Stato sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali dello Stato indicate nel programma di cui all'articolo 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riforma di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda potranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto interministeriale 20 luglio 1987 e le altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree protette nazionali e regionali.

3. qualora le riserve naturali dello Stato ricadano, o vengono a ricadere, per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, la gestione delle stesse è affidata all'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali dello Stato e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### ART. 30.

*(Aree contigue).*

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini di dette aree contigue sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno di detto territorio l'esercizio della caccia potrà attuarsi in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni del parco e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della predetta legge.

4. L'organismo di gestione dell'area protetta per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può disporre, per particolari specie animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1987, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa il ministro dell'ambiente convoca una conferenza di servizi all'esito della quale, perdurando il dissenso, provvede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio dei ministri.

#### ART. 31.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Il ministro dell'ambiente, previa deliberazione del consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

#### ART. 32.

*(Istituzione di parchi e aree di reperimento).*

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Alpi Marittime;
- b) Val Grande;
- c) Foreste casentinesi, Falterona e Campigna;
- d) Gran Sasso e Monti della Laga;
- e) Maiella;
- f) Gargano;
- g) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburini, Stella San Bularia);
- h) Gennargentu.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei predetti parchi sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili. In particolare, presso i servizi tecnici e le amministrazioni dello Stato, nonché le regioni, e, sentiti le regioni e gli Enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 10.

3. Il programma per le aree naturali protette verifica altresì, ed eventualmente modifica, la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei relativi enti parco, si applicano le disposizioni della presente legge.

4. Il primo programma delle aree protette considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Brenta-Adamello;
- b) Bianco;
- c) Tarvisiano;
- d) Vesuvio;
- e) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturini, Viaggiano, Siriano, Raporo);
- f) Picentino (Arnuini e Cervialto);
- g) ETNA;
- h) Alpi Apuane.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei predetti parchi nazionali e, sentiti le Regioni e gli Enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello Stato dei luoghi. La gestione provvisoria dei parchi, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 10.

3. Il primo programma per le aree naturali protette verifica ed eventual-

mente modifica la delimitazione effettuata dal ministro dell'ambiente. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei relativi Enti parco, si applicano le disposizioni della presente legge.

4. Qualora il primo programma per le aree naturali protette non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente.

5. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

#### ART. 33.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento alla normativa prevista dalla presente legge della disciplina dei parchi nazionali d'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, del Circeo e della Calabria.

2. Ai parchi nazionali previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

3. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite,

secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

#### ART. 34.

(Aree di sperimentazione).

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

- a) isola di Gallinara;
  - b) Monte di Portofino;
  - c) Cinque Terre;
  - d) isola di Montecristo - arcipelago toscano;
  - e) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
  - f) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;
  - g) Secche di Torpaterno;
  - h) Monte Circeo - Isole Pontine;
  - i) Isola della Campanella - Isola di Capri;
  - l) Costa degli Infreschi;
  - m) Costa di Maratea;
  - n) Isola di Capo Rizzuto;
  - o) Porto Cesareo;
  - p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
  - q) Torre Quaceto;
  - r) Isole Tremiti;
  - s) Costa del Monte Conero;
  - t) Golfo di Trieste;
  - u) Isole Eolie;
  - v) Isole Egadi;
  - z) Isole Pelagie;
  - aa) Isola di Pantelleria;
  - bb) Promontorio Monte Cofano
- Golfo di Custonaci;
- cc) Acitrezza - Isole Ciclopi;
  - dd) Aripelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Sparginotto);
  - ee) Tavolara - Punta Coda Cavallo;
  - ff) Capo Caccia - Isola Piana;
  - gg) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;
  - hh) Capo Spartivento - Capo Teulada;
  - ii) Capo Testa - Punta Falcone;

ll) Santa Maria di Castellabate;  
 mm) Paestum - Palinuro - Maratea;  
 nn) Monte di Scauri;  
 oo) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine.

## ART. 35.

*(Detrazioni fiscali a favore delle persone fisiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti lettere:

« u) le erogazioni liberali in denaro a favore degli organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesaggistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché a favore delle associazioni e fondazioni private indicate alla successiva lettera v), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

v) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1479, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto l'ze anzitte;

z) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata assoluto di identificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

2. Il Ministro dell'ambiente e la regine o le regioni, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui al comma 1 effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e vengano rispettati i termini per l'utilizzazione delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari e su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente allentrata dello Stato o della regione o delle regioni interessate e vengono ascritte al bilancio del Ministero o dell'assessorato competente.

## ART. 36.

*(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesagistico e naturale).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di

mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), eeffettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette, al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

3. È inoltre deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura della competente sovrintendenza, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato, ed ai soggetti pubblici e privati come precedentemente richiamati, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge, o siano assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici di cui all'articolo 5 della stessa legge e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

4. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti di questi beni effettuati dagli enti pubblici e privati come indicati ai punti 1) e 2) che abbiano fra le loro finalità la conservazione di questi beni.

5. Il mutamento di destinazione dei beni indicati alla lettera z), comma 3, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la ineducibilità delle spese dal reddito. Il Ministero dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

6. Il ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2bis dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

#### ART. 37.

(.....).

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 36, valutata in lire 100 milioni per il 1990, lire 1 miliardo per il 1991 e lire 2 miliardi per il 1992 si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento « Norme gene-

rali sui parchi nazionali » istituito ai fini del bilancio triennale nello stato di previsione della spesa per il 1990 del ministero del tesoro.

ART. 38.  
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del ministero dell'ambiente ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, per quanto riguarda le spese di parte corrente, pari a lire 24 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 33 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, per quanto riguarda le spese in conto capitale, pari a lire 112 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 105 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, commi 1, 2, 6, per quanto riguarda le spese di parte corrente, pari a lire 34 miliardi per l'anno 1990, e a lire 35 miliardi per ciascuno

degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e sulle altre riserve naturali ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, commi 1, 2 e 6, per quanto riguarda le spese in conto capitale, pari a lire 115 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1990, all'opo utilizzando gli accantonamenti « Interventi per la conservazione e tutela del lago di Pergusa » e « Tutela dei terreni agricoli dagli incendi » e parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

6. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, da destinare al finanziamento delle prime spese di funzionamento della ree protette marine di cui all'articolo 19, ivi compreso il parco di Orosei. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riorganizzazione dell'amministrazione della marina mercantile ».

7. È autorizzata la spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 da destinare al funzionamento di programmi e progetti di investimento per le aree prtette marine di cui all'articolo 19, ivi compreso il Parco di Orosei. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Pesca marittima ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 20, comma 1, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1990, l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e sulle altre riserve naturali », e, per gli anni 1991 e 1992, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riorganizzazione dell'amministrazione della marina mercantile ».

9. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente Giuseppe BOTTA invita i gruppi ad esprimersi in ordine all'assunzione del testo appena illustrato dal relatore quale testo base ed alla sua trasmissione alle Commissioni competenti per i pareri.

Il deputato Dino MAZZA chiede chiarimenti in ordine al grado di consenso raggiunto sul testo che si intende trasmettere per i pareri.

Il Presidente Giuseppe BOTTA osserva in proposito che in sede di Comitato ristretto si era riscontrato un grado sufficiente di consenso tale da far pensare all'assunzione di questo quale testo base.

Il deputato Dino MAZZA, pur dando atto al relatore del lavoro svolto al precedente testo, dichiara di aver ancora delle perplessità. Sottolinea in particolare la situazione della provincia di Sondrio per la quale risulterebbe fortemente pregiudicata la vocazione turistica dalla linea che il testo all'esame sembra perseguire.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piermario ANGELINI sottolinea che quello all'esame è un provvedimento

che dovrebbe indicare solo l'assetto istituzionale per l'istituzione di nuove aree protette.

Il deputato Gianluigi CERUTI ritiene non fondate le perplessità manifestate dal collega Mazza dovendosi fissare con il provvedimento all'esame esclusivamente l'assetto istituzionale per l'istituzione di nuove aree protette. Si dichiara dell'avviso che il testo, pur sicuramente perfezionabile, possa essere trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri. Aspetti da chiarire sono quelli relativi: alla nomina del presidente del parco, all'elenco dei parchi da istituire, ai soggetti cui demandare la sorveglianza degli stessi, e tutta la problematica relativa al silenzio-assenso in tema di nulla osta ed alla redazione della carta della natura.

Il deputato Franco CICERONE esprime, a nome del gruppo comunista, un giudizio critico sul testo in esame che, pur risultando il frutto di un'intesa raggiunta in seno alla maggioranza, non supera importanti nodi sui quali si era arrestato il dibattito in comitato ristretto. Auspica che questi possano essere superati prima della trasmissione del testo per i pareri onde evitare un'inutile perdita di tempo. Aspetti ancora controversi sono quelli riguardanti la nomina del direttore del parco, la composizione della comunità del parco e quella dell'elenco delle aree protette. Ritiene comunque che il testo possa essere trasmesso alle Commissioni per i pareri per agevolare l'iter di questo provvedimento.

Il deputato Luciano CAVERI, pur prendendo atto positivamente dell'istituzione dell'area protetta del parco del monte Bianco, sottolinea che il testo in esame presenta dei problemi di carattere istituzionale relativi al modo in cui sono tenute in considerazione le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e quindi dell'esatto equilibrio del rapporto Stato e regioni. Ritiene quindi che debba essere dato maggiore peso al principio di cooperazione Stato-regione. Dichiara di non aver obiezioni alla trasmissione del

testo alle Commissioni competenti per i pareri a condizione che sia chiaro che sono a tuttora irrisolti importanti nodi riguardanti la composizione e la direzione dell'ente parco.

Il deputato Guido D'ANGELO ritiene non fondate le perplessità manifestate in ordine al nullaosta che non è altro che una autorizzazione già prevista nel nostro ordinamento per provvedimenti di questo genere. Chiede dei chiarimenti in ordine ai criteri di selezione seguiti per le aree ricomprese nell'elenco e soprattutto quali siano stati gli studi preliminari a talune scelte che hanno portato ad esempio alla mancata previsione dell'area protetta del Vesuvio.

Il deputato Giuseppe CERUTTI prendendo atto del lavoro svolto dal relatore per recepire le indicazioni svolte dal gruppo socialista si dichiara favorevole alla trasmissione di questo testo alle Commissioni per i pareri ed assicura il massimo impegno del gruppo socialista per un ulteriore miglioramento dell'articolo. Questi miglioramenti possono riguardare il rapporto Stato-Regioni, la disciplina delle riserve marine e la gestione dell'ente parco.

Il deputato Antonio CEDERNA ritiene che con il provvedimento all'esame debba affermarsi il principio della conservazione della natura e della diffusione quindi di un turismo alternativo: per questo è necessario imboccare la strada della pianificazione. È convinto che il sistema sia già oggi maturo per un superamento della concorrenza tra Stato e Regioni in ordine alla tutela delle aree protette.

Il deputato Amedeo D'ADDARIO rileva che il testo oggi all'esame recepisce gran parte delle indicazioni da lui fornite in comitato ristretto, pur essendo sicuramente perfettibile contribuisce a risolvere il problema dell'equilibrio Stato-Regioni, dosando la partecipazione in seno all'ente parco in maniera più favorevole per le autonomie regionali. Ritiene che si debba demandare all'ente Regione il governo delle aree protette conservando allo stato i

poteri di controlli sugli stessi. Si sofferma sulla necessità di risolvere i nodi ancora aperti per evitare eventuali problemi nel successivo iter parlamentare di questo testo che per quanto soddisfacente non è sicuramente quello che il gruppo socialista avrebbe voluto. I nodi principali ancora aperti riguardano: l'elenco delle aree protette, la nomina del Presidente dell'ente parco, il rapporto tra piano di parco e piano di bacino, la materia del silenzio assenso, la disciplina delle riserve marine e la sorveglianza delle aree naturali protette che andrebbe demandata al corpo nazionale forestale adeguatamente rinforzato. Auspica quindi che possano essere compiuti significativi passi in avanti verso la definizione di una legge che renda possibile l'affermarsi della natura non solo nelle città ma su tutto il territorio nazionale.

Il presidente Giuseppe BOTTA sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito propone di assumere il testo del comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'iter parlamentare e di trasmetterlo quindi alle competenti commissioni per i pareri.

Il deputato Dino MAZZA si dichiara contrario alla trasmissione del testo per i pareri in quanto non ritiene che siano stati chiariti importanti problemi quale è quello dell'incidenza di questo provvedimento su talune realtà economico-sociali.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piermario ANGELINI ritiene che quello all'esame sia un testo che risolve in maniera ragionevole i nodi centrali sui quali si era arrestato il dibattito in comitato ristretto ed in particolare quello del rapporto Stato-Regione.

La Commissione previa dichiarazione di astensione dal voto espresso, a nome rispettivamente dei gruppi verde, comunista e della sinistra indipendente, dai deputati Gianluigi CERUTI, Anna Milvia BOSELLI e Antonio CEDERNA, accoglie la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle 17,10.*

PAGINA BIANCA

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Intervengono il Ministro dei trasporti Carlo Bernini ed i Sottosegretari di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso, per il bilancio e la programmazione economica Angelo Picano e per i lavori pubblici Francesco Curci.

#### Disegno di legge:

**Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)** (Proposta di legge e disegno di legge approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione del Senato) (4609).

(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che nella precedente seduta dell'11 aprile 1990 è stato ulteriormente rinviato il seguito della discussione generale al fine di ascoltare direttamente l'opinione del mi-

nistro dei trasporti su alcune questioni relative al provvedimento in esame. Dalla discussione precedente era emersa, tra l'altro, l'esigenza di chiarire la portata delle disposizioni concernenti i pareri obbligatori previsti per gli interventi adottati nel settore dei trasporti da amministrazioni statali, da regioni ed enti locali, sulle direttive relative alle nuove iniziative legislative e regolamentari nonché sulla questione della presidenza del CIPET stesso. Ritiene che il testo unificato elaborato dalla VIII Commissione del Senato possa rappresentare, forse con qualche aggiustamento di carattere marginale, un compromesso accettabile.

Il deputato Giordano ANGELINI chiede delucidazioni al ministro dei trasporti circa le sue recenti dichiarazioni relative alla esigenza di un ministero unico per l'intero settore.

Il ministro dei trasporti Carlo BERNINI, rispondendo in via prioritaria al quesito del deputato Angelini, conferma le dichiarazioni rese in altra sede a favore di un riaccorpamento in un unico

ministero di tutte le competenze relative al settore dei trasporti. La situazione del nostro paese, tra l'altro, sotto tale profilo, è assolutamente anomala rispetto a quella degli altri paesi europei. Non vi è dubbio tuttavia che i tempi per tale riaccorpamento di competenze non possano essere, al momento, prevedibili. L'istituzione del CIPET costituisce un primo ed importante passo verso un coordinamento effettivo in materia di politica del trasporto. Accanto ad esso il Governo ha già in animo di presentare in tempi brevi una riforma parziale del Ministero dei trasporti che riguarda in particolare i settori dell'aviazione civile e della motorizzazione. Circa le questioni sollevate dal Presidente Testa rileva che il problema della presidenza del CIPET era già stato risolto nel senso previsto dal disegno di legge n. 4609 del Governo precedente e che non ha ritenuto di dover mettere in discussione tale decisione. Circa il ruolo di direttiva e di impulso del CIPET non vi è dubbio che esso non dovrà essere interpretato in senso burocratico e formalistico. Le direttive del costituendo organismo di coordinamento dovranno riguardare la conformità dei singoli progetti predisposti dalle varie amministrazioni centrali e locali agli obiettivi del piano generale dei trasporti, senza entrare nel merito delle singole decisioni di gestione adottate.

Il deputato Giordano ANGELINI richiama l'attenzione sull'esigenza di una maggiore considerazione del ruolo peculiare ed autonomo delle regioni. Le direttive emanate dal CIPET ed i pareri sui singoli progetti di competenza delle amministrazioni locali non debbono costituire una sorta di gabbia per l'azione delle istituzioni regionali e locali.

Il ministro dei trasporti Carlo BERNINI, ricordando la sua lunga esperienza di amministratore regionale, dichiara di avere in grande considerazione il ruolo e l'importanza delle autonomie locali. Il disegno di legge del Governo prevede che

ai lavori del CIPET vengano chiamati, per l'esame degli argomenti di rispettivo interesse i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Presidente Antonio TESTA precisa che il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che tali soggetti « possano » essere chiamati ad intervenire alle riunioni suddette. Sarebbe probabilmente più opportuna una formulazione del testo che prevedesse l'obbligatorietà di tale intervento.

Constatando che non vi sono altri iscritti a parlare dichiara conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Il deputato Giordano ANGELINI intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che a partire dalla giornata di oggi entrano in vigore le nuove norme regolamentari relative all'organizzazione dei lavori della Camera. Chiede chiarimenti al Presidente circa gli orientamenti che intende assumere per l'applicazione, in concreto, di tali nuove disposizioni.

Il Presidente Antonio TESTA ringrazia innanzitutto il gruppo comunista per aver sollevato tale questione dopo l'intervento del ministro dei trasporti Carlo Bernini, consentendo il proseguimento dell'*iter* del disegno di legge n. 4609 che riveste una grande importanza per il settore dei trasporti. Sul merito della questione ritiene che l'applicazione delle nuove norme regolamentari dovrà senz'altro condurre all'approvazione in tempi più celeri e certi di una serie di provvedimenti che giacciono da tempo all'esame della Commissione. Ritiene comunque che ogni decisione di merito possa essere adottata, in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 29, comma 3, del regolamento, solo dopo la predisposizione del programma e del calendario dei la-

vori dell'Assemblea. Qualora il programma ed il calendario dei lavori dell'Assemblea non fossero ancora disponibili al momento della riunione dell'Ufficio di Presidenza prevista per oggi, proporrà a quest'ultimo di rinviare la propria seduta alla giornata di domani alle ore 9.

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**ANIASI ed altri: Legge-quadro per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di pubblico trasporto di persone individuale e collettivo (261).**

(Parere della I, della VI, della X, della XI e della XII Commissione).

**RIDI ed altri: Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1967).**

(Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione).

**TRANTINO: Nuove norme in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2510).**

(Parere della I, della VI e della X Commissione).

**RIGHI: Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone con autoservizi pubblici non di linea (2742).**

(Parere della I, della II, della VI, della X, della XI e della XII Commissione).

**SANGUINETI ed altri: Disciplina del trasporto pubblico di persone con vetture non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente (2817).**

(Parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che, nella seduta del 21 marzo 1990, il sottosegretario di Stato Giuseppe Santonastaso chiese, a nome del Governo, un breve rinvio della discussione del provvedimento al fine di poter fornire ulteriori elementi per contribuire alla stesura del testo. Nella precedente seduta dell'11 aprile 1990 la Commissione deliberò di rinviare ulteriormente il seguito della discussione, prendendo atto del fatto che il Governo non aveva fornito tali ulteriori elementi promessi. Sollecitando nuovamente l'intervento del Governo, annuncia che al testo unificato dei progetti di legge

nn. 261 e abbinati sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1 sostituire il punto 2 con il seguente:*

Costituiscono servizi pubblici di trasporto non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria;

c) il servizio di natante da banchina con conducente.

1. 1.

Vazzoler.

*All'articolo 2 cancellare il punto 3.*

2. 1.

Vazzoler.

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente: Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.*

3. 1.

Vazzoler.

*All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, di noleggio con conducente e di natante da banchina con conducente devono essere rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di disponibilità in *leasing* del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

Per i natanti le licenze riguardano il servizio taxi e il noleggio, con natante di stazza inferiore alle 5 tonnellate.

8. 1.

Vazzoler.

*All'articolo 8 sostituire il comma 3 con il seguente: Per il rilascio della licenza di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un'autorimessa dove le autovetture devono sostare ed essere a disposizione dell'utente.*

8. 2.

Vazzoler.

*All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: L'autorizzazione per il servizio di taxi e di noleggio con conducente con le seguenti: L'autorizzazione per il servizio di taxi, di noleggio con conducente e di natante da banchina.*

9. 1.

Vazzoler.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe SANTONASTASO comunica che in seguito ad una serie di consultazioni con il relatore il Governo ritiene che non vi siano ostacoli all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Il deputato Giordano ANGELINI ricorda che nella precedente seduta richiamò l'attenzione del relatore sull'opportunità di inserire nel testo unificato adottato come base per l'ulteriore discussione una norma che incentivasse l'uso delle marmitte catalitiche e di carburanti a minor contenuto inquinante.

Il relatore Francesco BARBALACE prendendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Governo, comunica che d'intesa con quest'ultimo ha predisposto un emendamento all'articolo 6 per recepire il contenuto delle direttive comunitarie n. 74/562 e 89/438. Risponde al collega Angelini che sta predisponendo un emendamento in relazione alla questione da lui sollevata.

Il Presidente Antonio TESTA sottolinea l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali previste per i veicoli a benzina utilizzati per il servizio di pubblico trasporto da piazza anche ai veicoli a gasolio e soprattutto a quelli alimentati a GPL o a metano.

Il deputato Carlo D'AMATO propone che tutti i veicoli immatricolati a partire dal gennaio 1991 da adibire al servizio di pubblico trasporto da piazza debbano essere alimentati a GPL o a metano.

Il Presidente Antonio TESTA, giudicando forse eccessivamente radicale la

proposta del collega D'Amato, suggerisce al relatore di predisporre, raccogliendo le indicazioni del collega Angelini, un emendamento che renda obbligatorio l'uso delle marmitte catalitiche o comunque di dispositivi atti a ridurre il carico inquinante, per gli autoveicoli a partire dal gennaio 1991.

Il relatore Francesco BARBALACE concorda con le indicazioni del Presidente.

Il Presidente Antonio TESTA propone, concordando la Commissione, che il testo unificato delle proposte di legge in titolo adottato come base per l'ulteriore discussione nel corso della seduta del 21 marzo 1990, nonché gli emendamenti già presentati e ad esso riferiti, vengano trasmessi alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

A tal fine fa presente che è stato ulteriormente presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. È requisito indispensabile per l'iscrizione al ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 80, nono comma, della legge del 4 febbraio 1958, n. 572, come sostituito dall'articolo 2 della legge del 14 febbraio 1974, n. 62.

6. 1.

Il relatore.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 10,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 10,55. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso e per i lavori pubblici Francesco Curci.*

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**ANGELONI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e San Salvo (715).**

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**CIAFARDINI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e Termoli (761).**

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**DONATI ed altri: Divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla strada statale Adriatica nel tratto Rimini-Termoli (2469).**

(Parere della II Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**CEROFOLINI: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-10 fra i caselli Genova-Sampierdarena e Genova-Voltri (3478).**

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che nella seduta dell'8 febbraio 1990 la Commissione deliberò di rinviare di 15 giorni l'ulteriore esame del provvedimento impegnando il Governo ad utilizzare il tempo a disposizione per sciogliere tutti i nodi ancora aperti in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento. Il relatore Savio, che ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, ha fatto sapere che in sede di Comitato ristretto il Governo aveva prospettato una nuova soluzione del problema del transito dei veicoli pesanti sulla statale n. 16 e che il rappresentante sarebbe venuto ad esporre tale soluzione in sede di Commissione plenaria.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI comunica, come ha già fatto in sede di Comitato ristretto, che il ministro dei lavori pubblici ha emanato in data 16 febbraio

1990 una circolare diretta ai prefetti delle province di Forlì, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso contenente una direttiva che autorizza i suddetti a sospendere la circolazione degli autoveicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate. La strada statale n. 16 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada). La direttiva avrà efficacia fino al 31 dicembre 1990, con possibilità di proroga, fino a quando non siano stati effettuati quegli interventi di carattere infrastrutturale che alleggeriscano la circolazione su alcuni tratti della statale n. 16. Con questa soluzione il Governo intende fornire un rimedio temporaneo ad un problema che ha senza dubbio caratteri di urgenza ma che mal si presta ad essere risolto con un provvedimento legislativo che assuma caratteristiche di definitività.

Il deputato Anna DONATI ricorda di essere stata presente alla riunione del Comitato ristretto nella quale il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici espose le soluzioni adottate dal Governo a cui ha oggi fatto riferimento. Secondo quanto le è stato riferito, tuttavia, i prefetti interessati non hanno ancora emanato le ordinanze previste dalla circolare citata dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci. Anzi, secondo quanto le risulta, essi avrebbero congiuntamente dichiarato di non potere emanare le suddette ordinanze fino a quando non fossero stati in possesso di dati più precisi circa l'inquinamento prodotto dai veicoli pesanti e circa i reali disagi recati alle popolazioni. Propone pertanto una sospensione dell'ulteriore *iter* del provvedimento al fine di convocare urgentemente in Commissione il ministro dei lavori pubblici ed eventualmente anche gli stessi prefetti per ottenere delucidazioni sulla questione.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI fa presente che

il ministro dei lavori pubblici ha in animo di convocare al più presto una riunione dei prefetti interessati presso il ministero al fine di consentire una rapida soluzione del problema. Non dubita che dopo tale riunione il ministro potrà sicuramente riferire in Parlamento circa i risultati di essa. Considerato che il Governo sta già muovendosi nella direzione auspicata non ritiene opportuna una autonoma convocazione dei prefetti in Parlamento. In ogni caso sarà preferibile sospendere l'ulteriore corso del provvedimento fino alla convocazione della suddetta riunione.

Il Presidente Antonio TESTA prende atto delle comunicazioni rese dal Governo circa la sua decisione di ricorrere alle ordinanze dei prefetti per risolvere i problemi del transito sulla statale n. 16, obbligando gli autotrasportatori, con un provvedimento autoritativo e senza alcuna forma di incentivo od indennizzo a transitare sull'autostrada A-14. Non condivide la soluzione politica del Governo, non solo perché essa vanifica un lungo lavoro legislativo del Parlamento ma perché attraverso essa l'esecutivo viene meno ad un obbligo preciso assunto per tramite del precedente ministro Enrico Ferri. L'allora ministro dei lavori pubblici, infatti, assunse esplicitamente in questa stessa aula della Commissione Trasporti, l'impegno di trovare una soluzione che non penalizzasse oltre misura la categoria degli autotrasportatori, attraverso una ipotesi di copertura finanziaria della proposta di legge n. 715 e abbinata ripartita tra Governo, regioni, enti locali ed autotrasportatori stessi. Deprecando l'atteggiamento assunto dal Governo sottolinea che una politica dei trasporti degna di tale nome, è fatta oltre che di provvedimenti generali, anche di provvedimenti legislativi contingenti che sappiano rispondere in modo adeguato e non penalizzante per alcune categorie, alle esigenze immediate che man mano si prospettano.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI, ricordando che la sua proposta era già stata accet-

tata in sede di Comitato ristretto, fa presente che l'atteggiamento del Governo è dettato dalla necessità di evitare il rischio di innescare, nel contesto di una situazione particolarmente delicata per il settore, una nuova questione nazionale che riguardi l'autotrasporto.

Il deputato Giordano ANGELINI esprimendo alcune perplessità sulla soluzione prospettata dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci, rileva che fino ad oggi non risulta sia stato fatto alcun atto concreto per fornire una risposta ai problemi di viabilità della costa adriatica. Non si venga a dire tra qualche tempo al Parlamento che l'unica soluzione possibile rimane quella di costruire una nuova corsia sull'autostrada A-14.

Il Presidente Antonio TESTA propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter ascoltare l'opinione del relatore sulle dichiarazioni del Governo.

La Commissione concorda.

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza della circolazione e disciplina delle attività delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).**  
(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

**RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).**

(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che nella precedente seduta del 21 marzo 1990 la Commissione deliberò di prevedere una ulteriore riunione in sede di Comitato ristretto per giovedì 29 marzo al fine di procedere alla audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti della direzione generale della motorizzazione civile. Subito dopo la Commissione avrebbe dovuto procedere in seduta plenaria all'esame del

testo unificato delle proposte di legge nn. 287 e 719. Giunti a questo punto dell'iter legis ritiene importante procedere ad una rapida approvazione del provvedimento. L'importanza del testo in esame è stata riaffermata dalle vivissime reazioni suscitate soprattutto nell'ambito dei sindacati, dal contenuto dell'articolo 8, che autorizza il ministro ad affidare, in ciascuna provincia, in concessione quinquennale rinnovabile, il compito di effettuare le revisioni periodiche dei veicoli a motore ad imprese in possesso di determinate attrezzature idonee a tale scopo. Il problema dei lunghi tempi di attesa per le prescritte revisioni degli autoveicoli è particolarmente grave ed urgente, soprattutto in alcune grandi città ed è destinato ad accrescersi con l'entrata in vigore della normativa europea sulla materia.

Fa presente che al disegno di legge in esame sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

ART. 8.

*(Revisione periodica degli autoveicoli).*

1. Il Direttore generale della motorizzazione civile, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti leggi per le revisioni periodiche dei veicoli a motore con portata inferiore a diciassette persone o a 35 quintali a pieno carico, è autorizzato ad affidare, annualmente, per singola provincia, e con apposita convenzione, il compito di effettuare le suddette revisioni ad imprese iscritte nel registro istituito con la presente legge in possesso delle attrezzature necessarie per effettuare le operazioni di controllo.

2. Ai fini di una ottimale applicazione del primo comma del presente articolo verranno stabilite con apposito decreto le attrezzature che le imprese devono possedere e le modalità cui le imprese autorizzate dovranno attenersi per l'effettuazione delle operazioni di revisione. L'attestazione rilasciata dall'impresa autorizzata e

relativa all'effettuazione da parte della stessa delle operazioni di revisione dovrà essere presentata dall'utente all'Ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio che provvederà alle annotazioni sulla carta di circolazione e all'immissione dei dati nel C.E.D. In tale occasione l'utente dovrà versare all'Erario la tariffa prevista dalle vigenti disposizioni per l'assolvimento delle operazioni di revisione. La Direzione generale M.C.T.C. effettuerà controlli sulle officine delle imprese di cui al primo comma nonché controlli sui veicoli sottoposti a revisione presso le imprese di cui al primo comma. Le spese per i controlli che la Direzione generale M.C.T.C. effettuerà nei confronti delle imprese sono a carico delle stesse per un importo pari a quello previsto dalla voce 9 della tabella 3 allegata alla legge 31 dicembre 1986, n. 870, e saranno versate all'Erario con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

3. Nel caso in cui nel corso dei controlli si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità delle prestazioni vigenti le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

8. 1.

Savio, Piredda, Cursi, Matulli.

*All'articolo 8, sostituire i commi 1, 3 e 4 con i seguenti:*

1. Per fare fronte a particolari contingenti e comunque fino a che non si proceda nell'ambito del Ministero dei trasporti alla riforma della Direzione generale della M.C.T.C., il ministro dei trasporti, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti leggi per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva di 3,5 tonnellate, può autorizzare, per singola provincia, l'espletamento delle operazioni tecniche « nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986 affe-

renti le suddette revisioni » da parte di imprese « anche presso le officine » iscritte nel Registro istituito con la presente legge in possesso delle attrezzature necessarie per effettuare le operazioni di controllo. Resta di esclusiva competenza del personale della Direzione generale M.C.T.C. la certificazione dell'esito dei controlli tecnici.

2. Invariato.

3. La Direzione generale M.C.T.C. ha facoltà di effettuare periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime.

4. Nel caso in cui nel corso dei controlli si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prestazioni vigenti le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

8. 2.

Leone.

*All'articolo 8, sostituire il primo comma con il seguente:*

1. Per far fronte a particolari situazioni contingenti e comunque fino a che non si proceda alla riforma del Ministero dei trasporti, il ministro dei trasporti, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti leggi per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali può autorizzare, per singola provincia, l'espletamento delle operazioni tecniche afferenti le suddette revisioni da parte di imprese iscritte nel registro istituito con la presente legge, in possesso delle attrezzature necessarie per effettuare le operazioni di controllo. Resta di esclusiva competenza del personale della Direzione generale M.C.T.C. la certificazione dell'esito dei controlli tecnici.

8. 3.

Governo.

*All'articolo 8, comma 4, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: prescrizioni.*

8. 4.

Governo.

*All'articolo 10, comma 1, dopo la parola: esperti aggiungere le seguenti: scelti tra i funzionari della direzione generale M.C.T.C..*

10. 1.

Savio, Piredda, Cursi, Matulli.

Il deputato Giordano ANGELINI ricorda che proprio oggi il ministro dei trasporti ha fatto riferimento alla prossima presentazione in Parlamento di una riforma della direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. È quanto meno auspicabile che un provvedimento quale quello oggi all'ordine del giorno venga armonizzato con la suddetta riforma. Invita pertanto il Governo a presentare al più presto il disegno di legge ad essa relativo.

Il deputato Silvano RIDI chiede al Governo se il provvedimento oggi all'ordine del giorno intenda operare in via surrettizia un vero e proprio scorporo delle competenze oggi proprie del ministero dei trasporti o se rappresenti davvero, come proclamato dal Governo, una misura di carattere contingente per far fronte ad esigenze particolari. In realtà il Governo sa bene che il problema di fondo delle revisioni periodiche degli autoveicoli è quello dell'organizzazione di una adeguata rete di centri operativi ai quali venga assegnata una idonea dotazione di personale.

Il relatore Fulvio CEROFOLINI ricorda al collega Ridi che egli stesso ha apposto la propria firma ad una delle due proposte di legge a cui il testo unificato oggi in discussione risulta avere ampiamente attinto. La proposta formulata dal Comitato ristretto risulta anzi assai

più riduttiva e prudente rispetto alla impostazione originaria delle proposte di legge nn. 267 e 719. La revisione periodica degli autoveicoli verrà infatti affidata soltanto ad aziende che forniscano adeguate garanzie di organizzazione e di dotazione tecnologica. L'auspicata riforma della direzione generale della motorizzazione civile non deve rappresentare un alibi per rallentare ulteriormente il corso dell'odierno provvedimento. Fino ad oggi il Governo non ha presentato nessun testo: non vi è alcun motivo per ulteriori indugi.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe SANTONASTASO conferma che il Governo ha in fase di avanzata preparazione uno schema di disegno di legge di riforma della direzione generale della motorizzazione civile. Su tale schema il Governo sta consultando le organizzazioni sindacali del settore. Sottoporrà quanto prima ai capigruppo di questa Commissione la bozza del progetto al fine di ottenere una preventiva valutazione.

Il provvedimento odierno consta essenzialmente di due parti. Sulla prima, quella relativa al riordino della attività di autoriparazione, si registra un ampio consenso fra tutti i soggetti interessati. La seconda, quella relativa alle revisioni periodiche degli autoveicoli, è quella che ha sollevato maggiori controversie. Con gli emendamenti presentati nel corso dell'odierna seduta il Governo intende ribadire chiaramente la provvisorietà della soluzione di affidare ad imprese esterne i compiti di revisione suddetti. Su tale base si potrà senz'altro procedere all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Il Presidente Antonio TESTA, ribadendo l'urgenza del provvedimento e dei problemi a cui esso intende far fronte, ricorda che già nell'ambito del trasporto aereo i compiti dello Stato si limitano ad una attività di controllo su operazioni di carattere tecnico effettuate in proprio dai

soggetti privati. Se tale è la soluzione in un settore di particolare delicatezza quale quello aereo non si vede come essa non possa garantire adeguati margini di sicurezza e di affidabilità anche nel settore degli autoveicoli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 11,30.*

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 11,35. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il ministro della marina mercantile, Carlo Vizzini.*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro della marina mercantile sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993.**

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che nella precedente riunione del 28 marzo 1990, dopo la relazione del ministro della marina mercantile e dopo alcuni interventi, la Commissione deliberò di rinviare ad altra seduta il seguito dell'audizione per la replica del ministro.

Dopo la replica del ministro della marina mercantile Carlo VIZZINI e dopo un breve quesito del deputato Silvano RIDI con relativa risposta da parte del ministro della marina mercantile Carlo VIZZINI, il Presidente Antonio TESTA dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle 11,55.*

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per il seguito dell'audizione del Ministro della marina mercantile è pubblicato in allegato a pag. 155.

PAGINA BIANCA

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

---

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,20. —  
Presidenza del Presidente Michele VI-  
SCARDI.*

### **Sull'ordine dei lavori.**

Il deputato Massimo SCALIA rileva che, in relazione all'entrata in vigore delle nuove norme del regolamento relative alla programmazione dei lavori, è necessario procedere alla elaborazione di un nuovo calendario, e propone quindi allo scopo la convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Onelio PRANDINI conviene sulla proposta testé formulata.

Il Presidente Michele VISCARDI, concorda la Commissione, preannuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea e rinvia la seduta a data da definirsi.

*La seduta termina alle 9,30.*

PAGINA BIANCA

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano Ciocia.*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che è stata trasmessa copia delle delibere adottate dal CIPI nella seduta del 19 dicembre 1989, riguardanti provvedimenti in materia di integrazione salariale, nonché di interventi sociali per il prepensionamento e per le crisi siderurgiche, pervenute alla Presidente della Camera dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del CIPE, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed annunciate all'Assemblea nella seduta del 9 aprile ultimo scorso.

Comunica, inoltre, che è stata trasmessa una relazione predisposta dal-

l'INAIL sul tema della funzione di riabilitazione e di recupero sociale ed economico degli invalidi, pervenuta alla Presidenza della Camera dal Presidente dell'Istituto stesso.

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Il Presidente Vincenzo MANCINI informa che il Presidente del gruppo Federalista Europeo ha comunicato che il deputato Sergio Stanzani Ghedini cessa di far parte della XI Commissione per entrare a far parte della XIII Commissione Agricoltura.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Il deputato Novello PALLANTI desidera far rilevare che, con l'entrata in vigore delle nuove norme relative alla formazione del programma e del calendario dei lavori della Camera, ci si trova di fronte ad una nuova situazione che prevede riunioni di Commissione nei pome-

riggi del martedì, del mercoledì e del giovedì. Per tali motivi ritiene sarebbe cosa corretta procedere ad una convocazione dell'Ufficio di Presidenza al fine di aggiornare il calendario secondo le nuove disposizioni.

Rileva, inoltre, come siano giunte notizie di un ripensamento da parte del Governo circa la concessione della sede legislativa sul provvedimento relativo alla riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Dopo aver stigmatizzato, qualora risponda al vero, tale fatto ritiene convenga attivarsi fattivamente ed intraprendere le opportune iniziative sulla questione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, a proposito del rilievo sollevato dall'onorevole Pallanti circa la riforma regolamentare che disciplina i lavori della Camera secondo una nuova tempistica, ricorda quanto ieri sostenuto dal Presidente della Camera. Si dichiara, peraltro, disponibile a convocare l'Ufficio di Presidenza nella giornata odierna sospendendo i lavori della Commissione. Ritiene, comunque, più utile, almeno per la giornata odierna procedere secondo il calendario già stabilito e quindi con i provvedimenti relativi alla indennità di maternità (3270 e abb.), allo scioglimento dell'ENPAO (4713) e al personale sanitario (T.U. 4227) e convocare l'Ufficio di Presidenza.

Quanto alla seconda osservazione dell'onorevole Pallanti rassicura di essersi già attivato ricordando come durante riunioni in Commissione bilancio lo stesso Governo aveva dato affidamenti che rendono ora difficilmente comprensibile un orientamento di tipo diverso.

Il deputato Novello PALLANTI prende atto con favore di quanto evidenziato dal Presidente circa la proposta relativa alla riforma del trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi, dichiarandosi compiaciuto anche della disponibilità dimostrata dal Presidente sull'ipotesi di convocazione dell'Ufficio di presidenza e sulla possibilità di sospendere questa mattina i lavori della Commissione. Tenuto conto,

tuttavia, della opportunità di procedere sui provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dichiara la propria disponibilità in tal senso a nome del suo gruppo.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO concorda con i rilievi svolti dal Presidente.

**Proposte di legge:**

**LODI FAUSTINI FUSTINI: Indennità di maternità per le libere professioniste (3170).**

(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

**BREDA: Indennità di maternità per le farmaciste titolari di farmacia (3786).**

(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

**ANSELMI ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (4089).**

(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che il 25 ottobre 1989, al termine della discussione sulle linee generali, si è costituito un Comitato ristretto il quale ha terminato i propri lavori.

Il deputato Adriana LODI FAUSTINI FUSTINI, presenta il seguente testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

**INDENNITÀ DI MATERNITÀ  
PER LE LIBERE PROFESSIONISTE.**

**ART. 1.**

*(Destinatario e misura dell'indennità).*

1. A ogni iscritta a una Cassa di previdenza riguardante i liberi professionisti di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al 1° comma viene corrisposta nella misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del red-

dito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista il secondo anno precedente a quello della domanda.

3. In ogni caso l'indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del citato articolo 1.

#### ART. 2.

*(Termini e modalità della domanda).*

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla competente Cassa di previdenza professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'inesistenza di diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 29 dicembre 1987, n. 546.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

4. Le competenti Casse di previdenza provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

#### ART. 3.

*(Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo).*

1. L'indennità di cui all'articolo 1, spetta anche per l'ingresso del bambino

adottato o affidato in preadozione, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente Cassa di previdenza professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestanti l'inesistenza di diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso nella famiglia del bambino.

3. Alla domanda va allegata anche copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

#### ART. 4.

*(Indennità in caso di aborto).*

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico ed essere presentata alla cassa entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.

#### ART. 5.

*(Copertura degli oneri).*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previ-

denza di professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Con la stessa procedura prevista dal precedente comma i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertata la disponibilità finanziaria delle singole casse previdenziali atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal primo comma del presente articolo o la totale eliminazione di detto contributo.

TABELLA N 1  
(articolo 1)

#### CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

- 1) Cassa Nazionale del notariato
- 2) Cassa Nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori
- 3) Ente Nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
- 4) Ente Nazionale di previdenza e assistenza veterinari
- 5) Ente Nazionale di previdenza e assistenza medici
- 6) Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri
- 7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
- 8) Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
- 9) Cassa Nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti
- 10) Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
- 11) Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

Nel riferire sul contenuto del provvedimento il relatore Adriana LODI FAUSTINI FUSTINI ricorda l'impegno comune nella elaborazione di un testo di così grande importanza il cui tema principale riguarda il sostegno del valore so-

ciale della maternità. Dopo aver osservato che ci si trova di fronte ad una rapida evoluzione nelle attività professionali, osserva che, pur in presenza di una continua riduzione delle nascite, in soli sette anni ci si è trovati di fronte ad un raddoppio delle libere professioniste che sono diventate madri. Scendendo nel merito del testo elaborato dal Comitato ristretto, rileva come ad ogni iscritta ad una cassa di previdenza riguardante i liberi professionisti, in caso di maternità, viene corrisposta una indennità per cinque mesi comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi a quella effettiva del parto stesso. Quanto alla misura dell'indennità, disciplinata dai commi 2 e 3, il Comitato ristretto ha cercato di tener conto che normalmente la maternità avviene all'inizio della carriera ma può avvenire anche nell'anno stesso in cui si è verificata l'iscrizione ad una cassa di previdenza. Di qui la scelta di stabilire una indennità che fa riferimento all'80 per cento dei 5/12 del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista il secondo anno precedente a quello della domanda, precisando che in ogni caso tale indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dalla legge n. 537 del 1981. Si è, in sostanza, ritenuto giusto tener conto dell'avvicinamento alla libera professione e della realtà occupazionale di certe professioniste.

Cita l'esempio di molte donne che svolgono la professione di medico le quali pur essendo iscritte agli ordini professionali e alle casse di previdenza dei medici spesso partoriscono negli anni in cui sono disoccupate o semioccupate ed anche in questi casi si è ritenuto giusto garantire comunque un minimo di indennità in caso di maternità. Tale minimo è dato dal riferimento alla retribuzione della qualifica di impiegati del commercio che è la medesima retribuzione presa a misura per la maternità delle artigiane e delle commercianti.

Dopo aver osservato che l'indennità di cui all'articolo 1 spetta anche per il bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, nonché in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, rileva che alla copertura degli oneri si provvede mediante un contributo annuo di 18.000 lire a carico di ogni iscritto a casse di previdenza ed assistenza per liberi professionisti. L'articolo 5 prevede, inoltre, che i Ministri del lavoro e della previdenza sociale nonché quello del tesoro, accertata la disponibilità finanziaria delle singole casse previdenziali atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 5.

Osserva, infine, che il provvedimento non prevede l'estensione alle libere professioniste di tutte le indennità previste per le lavoratrici dipendenti. Rimangono poi i problemi delle libere professioniste iscritte all'albo o alla cassa, per le quali occorre trovare una soluzione opportuna che sia in grado di rispondere alle loro esigenze, e rimane il problema del riconoscimento del valore sociale della maternità anche per donne in condizioni non professionali come le casalinghe, studentesse, disoccupate e immigrate.

Conclude il proprio intervento chiedendo il trasferimento in sede legislativa del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver chiesto ai gruppi di pronunciarsi sulla proposta del relatore di trasferimento in sede legislativa del provvedimento, osserva come già in Comitato ristretto si era parlato della istituzione della Cassa unica delle libere professioniste mediante un provvedimento apposito.

Il deputato Ivana PELLEGGIATI manifesta il consenso del gruppo comunista sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa fatta dal relatore. Si dichiara

convinta che il provvedimento elaborato dal Comitato ristretto rappresenta un sostanziale passo in avanti in vista del riconoscimento del valore sociale della maternità. Dopo aver ricordato come all'attenzione della Commissione vi sono vari provvedimenti relativi al riordino delle casse di previdenza per i liberi professionisti ritiene che sia un fatto positivo la previsione di cui all'articolo 5 relativamente all'innalzamento o all'abbassamento delle percentuali di contribuzione.

Conclude il proprio intervento osservando che le categorie interessate necessitano di risposte adeguate ed auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO esprime il consenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa a nome del gruppo della democrazia cristiana augurandosi, contestualmente che si proceda ad una rapida approvazione del testo in esame. Esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore e dal Comitato ristretto soprattutto con riferimento alla doppia misura dell'indennità ed alla tutela della maternità dal momento iniziale a quello finale configurandosi la considerazione del periodo dell'adozione e preadozione come indizio di grande significato sociale.

Dopo aver svolto alcune considerazioni circa la necessità di riordino degli albi, osserva che rimangono fuori dalla normativa talune categorie quali le casalinghe e le studentesse che pure abbisognano di interventi specifici.

Conclude il proprio intervento ritenendo opportuna la presentazione di un apposito ordine del giorno che faccia riferimento alla individuazione di appostazioni finanziarie presso i dicasteri competenti al fine di risolvere le situazioni attualmente pendenti.

Il deputato Laura BALBO ringrazia il relatore per il proficuo lavoro svolto in Comitato ristretto auspicando un rapido prosieguo dell'iter del provvedimento in sede legislativa. Osserva che il testo rap-

presenta una risposta concreta rispetto a questioni che spesso vengono trattate in termini piuttosto generali e non specifici.

Il deputato Gaetano COLUCCI considera in termini positivi, anche se con qualche perplessità, il testo elaborato dal Comitato ristretto riservandosi di esprimersi in seguito sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano CIOCIA esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto osservando che il testo attua in pieno una direttiva della CEE relativa al riconoscimento del valore sociale della maternità. Dopo aver annunciato di riservarsi, eventualmente in una fase successiva, di presentare ulteriori osservazioni circa il merito del provvedimento, si dichiara favorevole alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, acquisito il consenso dei gruppi democristiano, comunista, della sinistra indipendente, nonché del Governo, si riserva di acquisire quello dei rimanenti gruppi nonché di sollecitare l'espressione dei prescritti pareri al fine di soddisfare i requisiti di cui al VI Comma dell'articolo 92 del regolamento.

*La seduta termina alle 10,30.*

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 10,35. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano Ciocia.*

#### **Disegno di legge:**

**Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina**

**del trattamento previdenziale delle ostetriche** (Approvato dalla XI Commissione del Senato) (4713). (Parere della I, della V e della XII Commissione).

*(Discussione e costituzione di un comitato ristretto con abbinamento della proposta di legge n. 390).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, è stata assegnata per abbinamento al ddl 4713, la proposta di legge n. 3910 concernente « Lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e modalità di trattamento previdenziale delle ostetriche ».

La Commissione prende atto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, in sostituzione del relatore momentaneamente assente, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 28 marzo 1990, si pone come obiettivo quello di risolvere l'annoso problema riguardante il trattamento previdenziale delle ostetriche.

Rileva come la legge 127 del 1980, nel dettare norme in materia di trattamento previdenziale per le ostetriche aveva previsto lo scioglimento dell'ENPAO ed il passaggio della relativa gestione e del personale all'ENPAM entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tuttavia, in sede di attuazione di tale normativa, si sono verificate difficoltà d'ordine finanziario che hanno portato all'esigenza di prorogare il termine già previsto dalla citata legge n. 127.

L'attuale provvedimento, che nasce da una iniziativa governativa, riproduce il testo di un analogo provvedimento già presentato dal Governo nella scorsa legislatura e poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere. Il Senato, peraltro, ha apportato talune modifiche rispetto al testo originario in relazione all'esigenza di aggiornare i riferimenti temporali.

Scendendo nel merito del provvedimento manifesta talune perplessità su quanto previsto al comma 1, laddove si parla di trattamenti pensionistici maturati successivamente al 30 giugno 1990 riservandosi su questo punto di procedere agli opportuni approfondimenti in sede di Comitato ristretto del quale, esaurita la discussione sulle linee generali, propone la costituzione.

Dopo aver descritto il contenuto degli articoli 2, 3, 4 e 5, rileva l'opportunità di procedere celermente nell'esame del provvedimento al quale ricorda che è stata abbinata la proposta di legge Pellegatti ed altri n. 3910, la quale prevede il trasferimento della gestione all'ENPAM anziché all'INPS.

Si apre la discussione sulle linee generali.

Il deputato Ivana PELLEGGATTI ricorda come il problema relativo all'ENPAO derivi sino dalla settima legislatura e come dal 1985 in poi oltre 8.000 osteriche sono in attesa di ricevere le prestazioni corrispondenti ai contributi versati.

Con riferimento alla proposta di legge n. 3910 di cui è prima firmataria ritiene che la questione centrale non è tanto quella del passaggio della gestione all'ENPAM piuttosto che all'INPS, quanto trovare un riconoscimento definitivo dei diritti di una categoria da anni in attesa.

Ricorda come nella recente legge finanziaria il suo gruppo avesse ritenuto insufficiente lo stanziamento di 12 miliardi al quale avevano presentato un apposito emendamento: rileva, ora, che nell'articolo 7 del decreto-legge riguardante la GEPI è stato individuato uno stanziamento di 66 miliardi per pagare i ratei insoluti.

Osserva che è necessario apportare alcune modifiche al testo come, ad esempio al comma 3 dell'articolo 5 ove bisogna fare specifico riferimento che quanto pre-

visto è finalizzato ai ratei insoluti, nonché al comma 2 dell'articolo 3 in relazione al quale manifesta perplessità circa il fatto che il patrimonio venga trasferito allo Stato laddove il resto dei riferimenti riguarda l'INPS. Dopo aver auspicato un iter sollecito di approvazione del provvedimento, si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che giunga a sciogliere i nodi principali di un provvedimento volto a rispondere alle esigenze di soggetti da anni in attesa di vedere riconosciuti i loro diritti.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto anche in rapporto alla esigenza di dare una rapida risposta al personale interessato. Dopo aver ripercorso le vicende che hanno caratterizzato la questione, le sembra che il testo dia risposte adeguate e significative. Quanto alla osservazione svolta dalla collega Pellegatti sul comma 2 dell'articolo 3 ritiene di non condividere le perplessità espresse ribadendo, comunque, che occorre far presto per risolvere i problemi afferenti alla categoria interessata.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano CIOCIA ripercorre l'iter del provvedimento al Senato preannunciando un emendamento che riformula integralmente l'articolo 5 del provvedimento e che è volto a recepire talune osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto, invitando i gruppi a far pervenire le relative designazioni.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 11.

PAGINA BIANCA

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 9,25. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI, indi del Vicepresidente Guido MARTINO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, Francesco Cimino e Romeo Ricciuti.*

#### Proposte di legge:

**FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).**

(Parere della I e della VII Commissione, nonché della II Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento)

**FIANDROTTI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).**

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

**LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).**

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

**GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).**

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione)

**MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).**

(Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione).

**MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).**

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

**MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

**DIGLIO ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).**

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione).

**ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione)

**SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

**BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (urgenza) (4467).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

**BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Il Presidente Guido MARTINO ricorda che nella seduta di ieri si è esaurito l'esame preliminare del testo unificato; passa pertanto all'esame degli articoli e relativi emendamenti.

Il deputato Annamaria PROCACCI, parlando sull'ordine dei lavori, chiede se i lavori della Commissione si svolgano in applicazione delle norme del vecchio o del nuovo regolamento. A suo avviso si è ormai in regime di nuovo regolamento: perché la Commissione possa riunirsi è pertanto necessaria la predisposizione di un programma e di un calendario dei lavori ai sensi dell'articolo 25 del nuovo regolamento. Ai sensi dell'articolo 25-*bis*,

inoltre, le Commissioni possono riunirsi soltanto al pomeriggio; ritiene pertanto necessario sospendere la seduta in attesa dell'esito della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e della comunicazione in Aula del programma e del calendario dell'Assemblea; successivamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione potrà procedere alla programmazione dei propri lavori. La mancanza di risposte soddisfacenti al riguardo da parte della Presidenza della Commissione porterebbe il gruppo verde ad informare il Presidente della Camera e a dare comunicazione all'esterno.

Il Presidente Guido MARTINO ricorda che il Presidente della Camera ieri ha sottolineato che la previsione dell'articolo 25-*bis* del regolamento, in base alla quale le Commissioni si riuniscono « di norma » al pomeriggio, consente delle deroghe e comunque presuppone per la sua applicazione l'esistenza di un calendario dei lavori, che attualmente non è stato ancora predisposto. Nello specifico, essendo iscritto all'ordine del giorno della Commissione il seguito dell'esame in sede referente di alcuni provvedimenti, già da tempo avviato, ritiene possa procedersi anche in assenza di un calendario dei lavori.

Il deputato Annamaria PROCACCI chiede che della questione sia investito, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del regolamento, il Presidente della Camera.

Il Presidente Guido MARTINO fa presente che l'articolo 41, comma 2, del regolamento si applica soltanto in caso di sedute di Commissioni in sede legislativa.

Il deputato Mario CAMPAGNOLI ribadisce quanto detto ieri dal Presidente della Camera.

Il deputato Sergio ANDREIS ritiene poco produttivo il braccio di ferro che si sta iniziando.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolato del testo unificato.

Il deputato Annamaria PROCACCI sottolinea l'assenza nell'articolo 1 di qualsiasi norma a tutela degli *habitat* nonché di una precisa configurazione giuridica della caccia, che è da considerarsi a suo avviso non come un diritto ma come una concessione. Molte delle competenze che il provvedimento assegna al ministro dell'agricoltura, inoltre, dovrebbero essere trasferite al ministro dell'ambiente, a meno che non si intenda tutelare interessi che nulla hanno a che vedere con la fauna selvatica. Altri punti che a suo avviso andrebbero modificati e sui quali il gruppo verde ha presentato specifici emendamenti riguardano il meccanismo del comma 5, positivo ma monco, e un maggior coinvolgimento delle regioni, in particolare per quello che attiene all'attività di informazione e di educazione permanente.

Il deputato Sergio ANDREIS ritiene che sarebbe stato più utile trovare un punto di incontro anziché assumere una decisione poco saggia e puntigliosa in ordine alla questione sollevata dal deputato Procacci.

Quanto all'articolo 1 del testo unificato, esso, in quanto articolo di principi, dovrebbe prevedere il divieto dell'attività venatoria, fatte salve alcune eccezioni. Nel provvedimento tale logica è invece rovesciata: la caccia è consentita salvo eccezioni. Manca inoltre nell'articolo 1 ogni riferimento al legame cacciatore-tutela dell'ambiente, tema sul quale le associazioni venatorie, sulla cui effettiva rappresentatività nutre forti dubbi, hanno grandi responsabilità.

Il Presidente Guido MARTINO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disegno e proposte di legge:**

**Aggiornamento delle norme relative alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4644).**

(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**TAMINO e RONCHI: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernenti la certificazione di non genotossicità dei fitofarmaci (1090).**

(Parere della X Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**NARDONE ed altri: Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (3897).**

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**CRISTONI ed altri: Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari (4529).**

(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame preliminare dei provvedimenti.

Il deputato Gianni TAMINO, ribadita l'indisponibilità della sua parte politica ad accettare leggi fatte in fretta con il solo scopo di evitare il *referendum*, ritiene che il testo del Governo non dia risposte sufficienti alle aspettative che si sono create nel paese in relazione alla drammaticità del problema. Le sostanze componenti i fitofarmaci, ormai penetrate nelle falde acquifere, non sono inseribili nei cicli naturali, non sono biodegradabili, tendono ad accumularsi ed a diffondersi nella catena alimentare, determinando un'azione di tipo genotossico. Le leggi che attualmente disciplinano l'uso dei composti ne consentono l'immissione in commercio sulla base di *test* privi di ogni scientificità e che non valutano la tossicità cronica e la genotossicità dei medesimi. A questa grave situazione il disegno di legge governativo in esame non pone rimedi sufficienti, fissando inoltre *una tantum* i limiti di tolleranza, che è invece necessario a suo avviso disciplinare attra-

verso il rinvio ad un Comitato *ad hoc* che ne disponga la revisione sulla base dell'evoltersi delle conoscenze sugli effetti di tali sostanze sull'uomo e sull'ambiente. Occorre, inoltre, rovesciando l'attuale logica in base alla quale sono immessi in commercio nuovi composti non attentamente valutati, a volte addirittura cancerogeni e mutageni, stabilire il divieto di immissione in commercio fino a che non si abbia la certezza di assenza di rischi per l'uomo e per l'ambiente.

Alcune proposte di legge in esame contengono già elementi che muovono nelle direzioni indicate: auspica pertanto che un apposito Comitato ristretto possa pervenire alla predisposizione di un testo adeguato.

Il deputato Anna DONATI è lieta che si avvii il dibattito su un tema di grande rilievo, cui gli stessi ambientalisti in passato hanno dedicato scarsa attenzione. Ciò rileva anche in relazione alle accuse, che sono state rivolte al provvedimento sull'agricoltura biologica, di essere un provvedimento unilaterale, al punto che il gruppo della democrazia cristiana sta tentando di introdurre norme per la regolamentazione dei fitofarmaci. I due provvedimenti vanno invece a suo avviso tenuti ben distinti.

Rilevata la necessità che la Commissione svolga un dibattito generale sul futuro ruolo dell'agricoltura, che a suo avviso dovrebbe essere più propulsivo, e che venga valorizzato il ruolo degli agricoltori a difesa dell'ambiente e del territorio, dichiara la disponibilità dei deputati del

gruppo verde ad un dibattito di merito anche concentrato e preciso, sui provvedimenti in esame: poiché il problema non è risolto dal *referendum*, che ha soltanto lo scopo di sollecitare il Parlamento, occorre giungere ad una legge stringente, fatta di pochi articoli incentrati su alcuni principi nodali. In primo luogo, per quanto riguarda l'autorizzazione delle sostanze, gli attuali criteri risultano decisamente poco cautelativi; occorre invece che tali autorizzazioni siano concesse per un periodo limitato a 5 anni e che non siano rilasciate per le sostanze sospettate di pericolosità. Quanto alla commercializzazione, devono essere introdotti luoghi specifici di rivendita nonché l'obbligo della ricetta. È necessario inoltre rivedere le norme che attualmente regolano il rilascio del patentino, al fine di una maggiore responsabilizzazione dell'agricoltore nell'uso dei prodotti, e definire un ruolo di indirizzo e controllo delle strutture pubbliche. Altre questioni che vanno affrontate sono quelle della creazione di una Agenzia indipendente per i fitofarmaci, dell'introduzione di un limite per i pesticidi totali negli alimenti, del divieto di pubblicità e della eliminazione degli usi superflui di queste sostanze.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI, dato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, informando che l'Ufficio di Presidenza si riunirà al termine della seduta dell'Assemblea.

*La seduta termina alle 12.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

---

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 15. —  
Presidenza del Presidente Augusto BARBERA.*

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge: « Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali » (A.S. n. 1803).**

*(Rinvio dell'esame).*

Il Presidente Augusto BARBERA, constatata l'assenza dell'onorevole Gianni Lanzinger, relatore sul provvedimento, che è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinvia l'esame del disegno di legge.

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge: « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS » (A.S. n. 2215).**

*(Esame e conclusione).*

Il senatore Giovanni AZZARETTI, relatore sul provvedimento, ne illustra il contenuto. Si tratta della predisposizione di un piano di interventi a carattere poliennale riguardanti la prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del volontariato; nonché della costruzione e ristrutturazione di reparti di ricovero, dell'assunzione di personale medico e infermieristico, dello svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti al settore, del potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale, oltre che del potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità. Per quanto riguarda le citate assunzioni di personale medico e infermieristico, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il relatore chiarisce che le assunzioni avverranno attraverso selezioni, su base regionale, effettuate, per i medici da un'apposita commissione e per il personale infermieristico dalle unità sanitarie locali. Sottolinea che quello del reperimento del personale, in particolare infermieristico,

si presenta come uno dei problemi più gravi, date le note carenze in questo campo.

Circa gli interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni, sottolinea come, in considerazione della particolare urgenza degli interventi stessi, si sia previsto il ricorso alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e quindi l'adozione di procedure eccezionali, che consentono la tempestiva realizzazione di un certo numero di posti letto e attrezzature utili.

Dopo aver ribadito che il provvedimento risponde ad esigenze sempre più pressanti nel campo della lotta contro l'AIDS, aggiunge che non vi sono particolari rilievi da muovere al testo sotto il profilo della salvaguardia delle competenze regionali e conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO dichiara di condividere le considerazioni del relatore circa l'urgenza degli interventi previsti nel provvedimento in esame, che tuttavia suscita alcune per-

plexità per quanto riguarda l'eccezionalità delle procedure adottate, pur giustificate con la particolare urgenza delle iniziative da realizzare. Si tratta, tuttavia, di un profilo che rientra, più specificamente, nella competenza della Commissione di merito. Conclude pertanto proponendo di esprimere, per quanto di competenza della Commissione questioni regionali, nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Il Presidente Augusto BARBERA si dichiara d'accordo con la proposta testé formulata dal senatore Scivoletto, tenuto conto del fatto che ancora una volta ci si muove nella logica dell'emergenza, giustificando, per questa via, il ricorso a procedure certamente anomale. È vero, però, che nel caso specifico si versa in una effettiva situazione di urgenza.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di esprimere nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

*La seduta termina alle 15,45.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

*Mercoledì 18 aprile 1990, ore 14,30. — Presidenza del Presidente MARZO. — Interviene il presidente dell'EFIM, professor Rolando Valiani.*

#### **Audizione del presidente dell'EFIM in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.**

Il Presidente MARZO annuncia che la seduta odierna sarà resa pubblica mediante impianto di trasmissione a circuito chiuso.

Invita quindi il presidente dell'EFIM a svolgere la sua relazione.

Il professor VALIANI osserva che quest'audizione si svolge in concomitanza con l'aggiornamento dei programmi dell'EFIM relativi al ciclo di pianificazione 1989-1992 che confluiranno nella relazione programmatica per il 1991, nonché con l'approvazione della relazione di bilancio dell'ente che contiene, a sua volta, elementi di preconsuntivo relativi al primo anno del piano all'esame, il 1989. Nell'illustrazione che seguirà, pertanto, pur facendo costante riferimento alla re-

lazione programmatica per il 1990 (riferita al periodo 1989-1992), non si potrà astenersi dal commentare i principali risultati dell'ultimo bilancio né dal segnalare le variazioni nel frattempo intervenute nei programmi del gruppo.

Nel 1989 l'EFIM ha effettuato investimenti per circa 470 miliardi, di cui 212 miliardi, pari al 47 per cento del totale degli interventi nazionali, nelle regioni del Mezzogiorno. Il fatturato totale di gruppo è stato di circa 5.148 miliardi con una crescita del 10,9 per cento rispetto all'anno precedente. Il margine operativo lordo si è mantenuto su livelli soddisfacenti e pari al 15,1 per cento del valore della produzione, contro il 15,6 per cento del 1988. Sono fortemente aumentati gli oneri finanziari netti che hanno raggiunto il 10,9 per cento sul valore della produzione.

A tale riguardo si deve considerare che sulla gestione ha influito negativamente la mancata erogazione entro il 1989 dei fondi di dotazione relativi ai due distinti provvedimenti finanziari per il 1988 (300 miliardi) e 1989 (200 miliardi). L'importo di 300 miliardi è stato de-

liberato alla fine dello scorso anno e si può prevedere che l'erogazione di cassa — che incide sugli oneri finanziari — avvenga verso la metà del 1990; la seconda assegnazione per 200 miliardi sarà presumibilmente erogata alla fine del 1990 e quindi produrrà i suoi effetti sugli oneri finanziari nel periodo successivo. Lo slittamento temporale dei due provvedimenti di assegnazione dei fondi si riflette pertanto in una maggiore incidenza di oneri finanziari sul conto economico consolidato di gruppo per circa 50 miliardi nel 1989, penalizzando così gli effetti positivi scaturiti dalla gestione industriale. Conseguentemente non è stato possibile realizzare l'obiettivo ipotizzato quale risultato netto di gestione (più 8 miliardi) che anzi, ove fossero stati tempestivamente erogati i fondi previsti, avrebbe potuto essere addirittura migliorato rispetto al dato previsionale.

Alla luce di tale precisazione deve essere valutato il preconsuntivo del conto economico consolidato di gruppo, che porta un risultato stimato attualmente in meno 25 miliardi (rispetto al consuntivo di meno 26,1 miliardi del 1988, ai meno 106 miliardi del 1987 ed ai meno 202 del 1986). Sull'andamento reddituale di gruppo hanno peraltro influito anche difficoltà di ordine esterno ed in particolare gli ostacoli incontrati dalle società del settore mezzi e sistemi di difesa ed aeronautico nell'ottenimento delle licenze all'esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni all'incasso per forniture già eseguite, che hanno riguardato anche i paesi della NATO. Oltre a creare gravi difficoltà di natura finanziaria alle imprese del settore, tali resistenze e ritardi stanno indebolendo la possibilità per l'industria nazionale di essere presente sui tradizionali mercati di esportazione. Da tali comportamenti traggono grande vantaggio i concorrenti internazionali (inglesi, francesi ed americani), i cui governi si sono invece attivati per incentivare le rispettive industrie militari, soprattutto attraverso normative e provvedimenti a sostegno delle esportazioni.

A livello di gruppo si registra, per le aziende operanti in detti comparti, un rallentamento dei tassi di sviluppo ed in alcuni casi una contrazione: nel 1983 esse realizzavano il 50 per cento del fatturato totale di gruppo; nell'ultimo bilancio tale rapporto si colloca intorno al 41 per cento. Il processo di diversificazione in campo civile, intrapreso con molta decisione negli ultimi anni, nonostante i buoni risultati già conseguiti, ben difficilmente potrà portare ad un rapido recupero quantitativo delle posizioni che si vanno perdendo nei tradizionali settori di attività.

Anche per quanto riguarda il settore del materiale rotabile ferroviario, le aziende del gruppo hanno scontato le incertezze decisionali caratterizzanti l'attività degli organi di programmazione del trasporto pubblico: i tagli alle spese di investimento operati dall'Ente ferrovie dello Stato, l'inoperatività della legge n. 910 del 1986 per il potenziamento delle linee suburbane ed extraurbane, il mancato decollo della legge per l'ammmodernamento delle linee metropolitane (legge Tognoli) che prevede una spesa di 6 mila miliardi, sono solo i principali episodi di una tendenza che ha determinato per le aziende del settore il venir meno di un quadro programmatico di riferimento sul quale impostare i relativi piani produttivi.

Le società del gruppo hanno reagito a tale situazione sfavorevole concentrando gli sforzi commerciali sul mercato internazionale, dove hanno ottenuto importanti successi, che solo parzialmente potranno controbilanciare la scarsità di ordini nazionali verificatasi nell'ultimo anno. La consistente riduzione di anticipazioni ed incassi per fatturazione dovuta alle difficoltà dei settori precedentemente citati ed il mancato versamento da parte dello Stato dei fondi di dotazione per 500 miliardi relativi al biennio 1988-1989 hanno reso indispensabile il ricorso ad ulteriore indebitamento, con conseguente incremento degli oneri finanziari che hanno gravato sul conto economico in misura di gran lunga superiore rispetto al

precedente esercizio, pregiudicando così le prospettive di un risultato in utile.

Per quanto riguarda i singoli comparti sottolinea che l'aeronautico, i mezzi e sistemi di trasporto terrestre ed i mezzi e sistemi di difesa hanno raggiunto buoni risultati, pur se in calo rispetto al precedente esercizio per i motivi sopradescritti; essi, tuttavia, devono la loro tenuta alla precedente consistenza del portafoglio ordini; il comparto dell'alluminio più degli altri ha saputo centrare i *targets* ipotizzati e ciò attraverso un'oculata gestione, sostenuta anche dalla tenuta del prezzo del metallo, che ha consentito di assorbire il non previsto incremento del prezzo dell'energia elettrica, determinante nella produzione dell'alluminio; il comparto del vetro, pur in presenza di un maggior fatturato, non ha potuto raggiungere i risultati economici previsti: il gruppo SIV sta infatti scontando gli inevitabili problemi organizzativi caratteristici di un comparto cresciuto con molta rapidità e che non ha potuto far fronte, con gli stessi tempi, a tutti gli adeguamenti strutturali che la nuova realtà esige (i prossimi anni, comunque, indicano concretamente una prospettiva di espansione dell'attività con risultati gestionali soddisfacenti); per l'impiantistica permangono problemi nel ramo manifatturiero delle società Termomeccanica italiana e Bosco, che contribuisce al risultato negativo del comparto per circa il 72 per cento: la perdita accusata è praticamente uguale a quella dell'intero gruppo EFIM.

In sostanza quindi si può dire che le iniziative dispiegate in questi ultimi anni hanno consentito di portare a compimento il processo di ristrutturazione industriale del gruppo, di risanare tutti i settori di attività, ad eccezione ancora dell'impiantistico, e di avviare, con successo, la fase del rilancio e del consolidamento delle posizioni competitive acquisite. Aggiunge che mentre il processo di ristrutturazione industriale è stato attuato con puntualità e con coerenza strategica, il disegno di risanamento finanziario e patrimoniale del gruppo non ha potuto

invece usufruire di analoghe condizioni di coerenza e di certezza.

Attualmente il gruppo si caratterizza per disporre di una struttura industriale altamente competitiva ed in grado di produrre valore aggiunto in misura anche superiore ad altri gruppi industriali, mentre presenta una situazione di debolezza per quanto concerne l'assetto patrimoniale e finanziario. In sintesi, i margini creati dalla gestione industriale risultano completamente assorbiti dagli oneri finanziari derivanti da un crescente indebitamento, conseguente alla mancata erogazione degli apporti di competenza dell'azionista pubblico, alla realizzazione dei piani di investimento per sostenere lo sviluppo nei diversi settori di attività, all'aumento del capitale circolante, con particolare riferimento alla componente dei crediti verso clienti. Con riferimento a quest'ultima componente, evidenzia che questo fenomeno è da attribuire, essenzialmente, ai rapporti commerciali in essere con la pubblica amministrazione, i cui pagamenti hanno subito in questi ultimi anni rallentamenti estremamente penalizzanti per le aziende interessate.

In valori assoluti, infatti, i crediti commerciali di gruppo sono cresciuti di circa 595 miliardi, di cui circa 500 attribuibili ai maggiori crediti accumulati nel corso dell'anno dalle aziende dei settori difesa, mezzi di trasporto e aeronautico nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il gruppo è riuscito durante lo stesso anno, in linea con la propria crescita produttiva, ad incrementare i propri debiti commerciali di circa 200 miliardi, ritiene legittimo affermare che qualora non si fosse accentuata questa distorsione nei rapporti commerciali con le amministrazioni pubbliche (Ministero della difesa e ferrovie dello Stato in particolare), il gruppo avrebbe potuto registrare un fabbisogno commerciale netto addirittura lievemente negativo.

In sintesi, quindi, ritiene di dover sottolineare il grave rischio, confermato anche dall'esame di alcuni bilanci di altre grandi aziende comparabili a quelle dell'EFIM per volume di attività verso la

pubblica amministrazione, che tale andamento distorsivo, accentuatosi in misura estrema nel corso del 1989, possa divenire comportamento fisiologico da parte della pubblica amministrazione verso le aziende interessate, spostando quindi su queste in maniera stabile il costo finanziario di manovre restrittive impostate dalle autorità economiche nei confronti dei soggetti della pubblica amministrazione con maggiore capacità di spesa per investimenti.

Obiettivo prioritario del piano quadriennale è il consolidamento delle posizioni sui mercati internazionali, anche al fine di prepararsi in maniera ottimale alle nuove normative della CEE in materia di concorrenza. Pari rilevanza assume l'impegno per lo sviluppo industriale ed economico del Mezzogiorno con qualificate iniziative nel campo produttivo e della ricerca, così come l'innovazione tecnologica e la diversificazione produttiva, intesi quali elementi essenziali per il miglioramento della posizione competitiva delle aziende del gruppo. Il confronto e la ricerca di terreni di comune azione industriale e tecnologica tra il gruppo ed il « mondo imprenditoriale » esterno, nazionale ed internazionale, sono gli strumenti principali di politica industriale che dovranno favorire il conseguimento degli obiettivi fissati.

Le aziende del gruppo EFIM hanno già tessuto un'intensa rete di rapporti con aziende private e pubbliche, nazionali od estere, mentre sono in via di definizione altri importanti accordi con aziende multinazionali alla ricerca di sinergie in campo tecnologico e produttivo. La politica delle *joint-ventures* nei comparti di specifico interesse è già oggi un elemento portante della politica industriale del gruppo. I primi risultati di tale azione sono efficacemente individuabili nella vasta e diversificata partecipazione a consorzi con importanti *partners* nazionali ed internazionali messa in atto dalle aziende elicotteristiche, da quelle dei mezzi e sistemi di difesa e dei mezzi e sistemi di trasporto.

Sono significativi i dati relativi agli investimenti del gruppo all'estero, che per il quadriennio in esame ammonteranno a circa 250 miliardi, pari ad oltre il 10 per cento del valore totale degli investimenti; contestualmente la quota di fatturato estero dovrebbe registrare una crescita uniforme e costante in tutto il quadriennio, attestandosi nell'ultimo anno di piano, il 1992, intorno ai 3.230 miliardi, con un incremento medio annuo del 17,6 per cento. In tale ambito sarà possibile accentuare ulteriormente il contributo positivo che il gruppo già oggi fornisce al riequilibrio della bilancia commerciale del paese, valutabile, nel quadriennio in esame, in circa 5 mila miliardi.

L'obiettivo dell'internazionalizzazione si affianca e si integra con quello che rimane ancora l'impegno principale nella strategia complessiva del gruppo e cioè lo sviluppo del Mezzogiorno. Per raggiungere tale obiettivo l'EFIM ha prodotto uno sforzo particolarmente significativo, evidenziato dall'elevato volume di investimenti destinati alle regioni del Mezzogiorno nel quadriennio di piano: 1.120 miliardi, pari al 52 per cento circa del totale degli investimenti effettuati sul territorio nazionale. Una quota consistente di tali investimenti riguarda la realizzazione di nuove iniziative localizzate nel sud, per oltre 410 miliardi, che daranno luogo a nuova occupazione per circa 1.470 unità lavorative. Evidenzia che i progetti per nuove iniziative nel Mezzogiorno rappresentano oltre il 97 per cento degli investimenti di tale natura sul territorio nazionale e circa il 68 per cento di quelli complessivi del gruppo.

Si sta realizzando da parte dell'EFIM una fase nuova nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno che prevede non più il trasferimento in quelle regioni, come è avvenuto negli anni sessanta e settanta ad opera del sistema industriale nazionale, di produzioni di base e spesso ad alta intensità di capitale, bensì la realizzazione di imprese con una precisa connotazione tecnologica ed industriale e

con reali possibilità di crescita. Esse saranno affiancate da una rete di centri di ricerca e di sviluppo che ha l'obiettivo di sostenere il continuo e costante programma di ammodernamento dei prodotti e dei processi produttivi, con rilevanti effetti indotti, in quanto contribuirà concretamente a creare una nuova cultura industriale che influenzerà positivamente tutto il sistema produttivo locale.

Le tematiche di base del piano, incentrate sullo sviluppo del gruppo, sia dal lato tecnologico e impiantistico, come già detto, sia dal lato dimensionale, conducono anche dal lato occupazionale ad un sensibile incremento. Dopo aver già registrato nel corso del 1988, a livello di gruppo, un incremento netto di circa 1.070 unità, anche nel corso del 1989 si è registrato un incremento di circa 560 unità, attestandosi a fine anno sui 38.400 addetti circa. In particolare rileva come tale andamento, depurato dalle eventuali variazioni nell'area di consolidamento, porti comunque ad evidenziare un incremento dovuto a nuove assunzioni che nelle sole società operanti nel Mezzogiorno è quantificabile con 845 nuovi assunti nel corso del 1988 e 477 ulteriori nuovi addetti nel corso del 1989.

Se si considera inoltre che una parte rilevante delle nuove iniziative nel sud sono in fase di inizio od ancora non avviate, risulta conseguente l'impatto positivo per lo sviluppo dell'occupazione collegato ai programmi di investimento del gruppo. Ulteriori aspetti importanti della strategia dello sviluppo sono costituiti dalla realizzazione di *joint-ventures* con l'imprenditoria medio-piccola nazionale, attraverso anche una verifica di possibili acquisizioni di aziende di medie dimensioni con spiccate peculiarità tecnologiche e produttive e che possono integrarsi in modo significativo con gli attuali settori industriali dell'EFIM, producendo sinergie e, soprattutto, contribuendo ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni oggi in essere presso il gruppo.

D'altra parte l'EFIM, sin dalle origini, ha operato con successo prevalentemente nel campo delle aziende manifatturiere di

dimensione media o medio-piccola, sviluppando *management* e capacità imprenditoriale particolarmente orientati verso tale specifica realtà industriale. Da ciò, quindi, la determinazione di volere attivare anche al di fuori dell'EFIM questa spiccata caratterizzazione del gruppo, che trova un suo preciso riscontro in quello che è il particolare contesto strategico del sistema industriale medio-piccolo nazionale, oggi fortemente attivo nel nord del paese. La soluzione delle *joint-ventures* con aziende del gruppo, alla luce delle prime esperienze positive che si stanno impostando, può rappresentare una prima valida risposta ai problemi strategici di alcune aziende private, che, spesso, sono in una delicata situazione contingente, dovendo decidere se ampliare in maniera limitata la loro attuale attività o viceversa impostare nuovi programmi di sviluppo, che richiedono tuttavia investimenti e, soprattutto, maggiori capacità manageriali.

In questo processo, l'EFIM è in grado di fornire loro consulenza per tutti gli aspetti connessi anche alle questioni non strettamente tecnico-produttive ed inoltre può offrire, in diversi casi, prospettive di carattere commerciale con riferimento al mercato *captive* di gruppo. Da parte sua l'EFIM intende utilizzare questa possibilità come ulteriore azione di intervento in favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, prevedendo, infatti, che tutte le iniziative che dovessero concretizzarsi vengano localizzate nel sud, spostando pertanto verso quest'area geografica il baricentro di attività di queste aziende, oggi presenti solo al nord. In tal senso segnala alcuni accordi già raggiunti con *partners* privati per la realizzazione di nuove iniziative e per lo sviluppo di attività in essere che fino ad ora avevano stentato a decollare.

La politica delle acquisizioni si ricollega, infine, all'esigenza di realizzare all'interno del gruppo nuove potenzialità, tali da consentire non solo uno sviluppo quantitativo ma anche una maggiore integrazione produttiva e quindi un più significativo valore aggiunto complessivo. È

evidente, comunque, che la prospettiva delle acquisizioni va inserita nel disegno di consolidare ulteriormente il ruolo industriale strategico dell'EFIM nell'economia nazionale e pertanto l'attenzione è focalizzata verso aziende di dimensioni medio-piccole che operano in segmenti produttivi a tecnologia avanzata e che si caratterizzano per la capacità di realizzare innovazione e di rappresentare strumenti di sviluppo. Tutto ciò è finalizzato a realizzare l'obiettivo primario del gruppo e cioè quello di evolvere rapidamente, nell'impostazione industriale delle aziende dell'EFIM, dal concetto di prodotto verso la realizzazione e commercializzazione del « prodotto sistema ». Venendo ai dati quantitativi del piano, rileva che il gruppo EFIM prevede di realizzare nel periodo 1989-1992 investimenti in immobilizzazioni tecniche per complessivi 2.450 miliardi, a valori correnti. Tale previsione è superiore del 31,5 per cento a quella del piano precedente, nel triennio in comune 1989-1991.

Gli interventi previsti sono localizzati in primo luogo nel Mezzogiorno, con una spesa quantificata in 1.120 miliardi, superiore del 31,6 per cento ai programmi precedenti e pari al 51,7 per cento degli investimenti in Italia. Nel centro-nord sono previsti investimenti per 1.045 miliardi ed all'estero per un valore di 250 miliardi. Anche l'attuale piano di investimenti per il quadriennio 1989-1992, quindi, dopo i forti incrementi già riscontrati nei due cicli di pianificazione precedenti, evidenzia un ulteriore rilevante impegno nella destinazione di sempre maggiori risorse finanziarie al processo di investimenti.

Nel 1989, primo anno di piano, sono stati realizzati investimenti per un ammontare complessivo di 470 miliardi, pari a poco meno del 10 per cento del fatturato, livello raramente riscontrabile nell'ambito dei grandi gruppi industriali manifatturieri, anche se inferiore alle previsioni di piano che indicavano in 682 miliardi la quota di competenza dell'anno. La motivazione fondamentale a sostegno di un'accelerazione del processo di inve-

stimento è quella di conseguire già entro l'arco temporale del presente ciclo di pianificazione, che arriva al 1992, sia obiettivi di breve e medio termine, come maggiori volumi e competitività, sia obiettivi di lungo periodo, con lo sviluppo di nuovi *business* ed il raggiungimento di un portafoglio di attività maggiormente diversificato ed adeguato alle rilevanti dimensioni previste per il gruppo al momento dell'apertura del Mercato unico europeo, con una produzione di oltre 9 mila miliardi.

Per quanto riguarda la tipologia degli investimenti previsti e la relativa localizzazione, la quota principale è destinata agli interventi per ampliamento ed ammodernamento, pari a complessivi 1.390 miliardi (58 per cento del totale degli investimenti), principalmente concentrati nel settore meccanico (69 per cento) e localizzati nel centro-nord (56 per cento). Gli investimenti in nuove iniziative sono previsti in circa 605 miliardi (25 per cento del totale degli investimenti), prevalentemente realizzati dal settore vetro (88 per cento) e localizzati nel Mezzogiorno (68 per cento). In tale tipologia l'impegno maggiore è concentrato nel settore vetro, che ha in fase di attuazione nel corso del piano diverse nuove iniziative, quasi tutte localizzate nel Mezzogiorno. Nel settore meccanico sono in fase di sviluppo due nuove iniziative, che riguardano i mezzi di difesa, nel Mezzogiorno, e la meccanica varia, nel centro-nord.

Infine rivestono particolare significato le tre nuove iniziative previste nel settore alluminio, tutte nel Mezzogiorno, che evidenziano il passaggio per tale settore dalla fase di ristrutturazione a quella di sviluppo e di diversificazione. Complessivamente, il gruppo EFIM prevede di localizzare nel Mezzogiorno il 97,1 per cento del totale delle nuove iniziative che saranno realizzate sul territorio nazionale. Gli interventi di ristrutturazione e riconversione, sensibilmente inferiori al piano precedente, sono previsti in circa 420 miliardi ed effettuati in larga prevalenza dal settore alluminio e nelle aree del centro-nord.

Inoltre sottolinea il rilevante impegno delle aziende del gruppo per gli investimenti in protezione ambientale e sicurezza sul lavoro, che nelle previsioni indicate costituiscono una quota significativa (circa il 5 per cento del totale), risultando nel quadriennio pari a circa 113 miliardi. In tale ambito, particolarmente intenso è l'impegno delle aziende del settore alluminio, la cui spesa rappresenta oltre il 50 per cento del totale di gruppo. Per quanto riguarda le previsioni a livello settoriale, rimandando al documento di relazione programmatica per il dettaglio, sottolinea come la crescita degli investimenti sia prevista in tutti i principali campi di attività del gruppo.

In particolare assume dimensioni molto rilevanti nel settore aeronautico, al cui interno costituisce elemento qualificante il forte sviluppo negli interventi finalizzati al maggiore utilizzo dell'elettronica e dei nuovi materiali nel processo produttivo. Così come nel settore del vetro piano in cui sono previsti interventi per 812 miliardi destinati al consolidamento produttivo nelle produzioni tradizionali (*float*, vetrate per auto), allo sviluppo tecnologico ed alla diversificazione, nonché all'ampliamento della base produttiva nel Mezzogiorno.

Infine analizza il settore alluminio, per il quale sono previsti 604 miliardi di investimenti. Per l'alluminio il piano attuale sancisce la conclusione del processo di ristrutturazione a livello settoriale che ha coinciso con la realizzazione del piano del CIPI (che ha impegnato il quadriennio 1985-1988); rimangono valide di questo piano alcune linee strategiche prioritarie, quali la realizzazione delle attività di primario, lo sviluppo di ulteriori opportunità di integrazione a valle, la ricerca e lo sviluppo e l'innovazione. Le previsioni relative all'occupazione del gruppo nel periodo di piano confermano pienamente ed anzi rafforzano l'inversione di tendenza già avvenuta nel 1988, nel corso del quale si è registrato un incremento occupazionale di oltre 1.070 addetti. Gli effetti occupazionali diretti connessi alla realizzazione degli investimenti descritti

comportano incrementi valutati in circa 3.300 addetti nel corso del quadriennio, che porteranno l'occupazione totale di gruppo ad oltre 41 mila unità lavorative, di cui oltre 13 mila nelle regioni del Mezzogiorno.

I programmi precedentemente esposti troveranno una sostanziale conferma, pur con i necessari aggiustamenti, nel ciclo di pianificazione 1990-1993. Tuttavia sottolinea che le condizioni per una puntuale realizzazione degli stessi nei modi e nei tempi previsti risiedono oltre che nella tenuta degli scenari economici generali e di settore, nella possibilità di operare disponendo di mezzi propri adeguati che consentano di evitare l'ulteriore ricorso all'indebitamento. Il riequilibrio patrimoniale e finanziario sarà ricercato con ogni mezzo, operando anche sulla gestione del capitale circolante; i progetti e le intese, cui si sta attualmente lavorando, per nuovi e consistenti apporti partecipativi di privati potranno dare un efficace contributo a tale riequilibrio.

Ma non può ignorare che il gruppo EFIM al 31 dicembre 1989 evidenziava un livello notevole di sottocapitalizzazione. Infatti i mezzi propri coprivano appena il 15 per cento del totale degli impieghi, mentre già alla fine del 1988 per l'IRI e per l'ENI tale indice si attestava rispettivamente al 40 ed al 46 per cento. Sempre a tale data, poi, l'indice medio relativo ad un campione di Mediobanca, comprendente i primi dieci gruppi industriali privati, indicava come valore in esame ben il 72 per cento. D'altra parte non sarebbe logico far gravare solo sulla gestione corrente problematiche di ordine finanziario che hanno origini certamente non recenti se si tiene conto, infatti, che l'ultimo apporto di mezzi finanziari da parte dell'azionista pubblico all'EFIM è stato effettuato nel 1987, attraverso un prestito obbligazionario di 150 miliardi. In questo triennio, viceversa, tutti i grandi gruppi industriali nazionali hanno potuto usufruire di consistenti apporti di capitale di rischio.

Tutto ciò premesso appare chiaro che l'EFIM si caratterizza oggi come un

gruppo industriale efficiente, tecnologicamente attrezzato ed in grado di operare positivamente sui mercati globali. Non va infatti dimenticato che la peculiarità dell'EFIM è di essere un gruppo manifatturiero, le cui aziende operano esclusivamente sul libero mercato, confrontandosi quotidianamente con un'agguerrita concorrenza nazionale ed internazionale. Dell'EFIM fanno parte aziende che per la loro dimensione caratteristica rivestono un ruolo determinante per l'economia complessiva di alcune aree geografiche del paese, ed in modo particolare del Mezzogiorno. Sulla base degli ultimi dati del bilancio consolidato, l'EFIM si attesta all'ottavo posto nella graduatoria dei principali gruppi industriali nazionali e contribuisce in modo positivo al riequilibrio della bilancia commerciale del paese, grazie alla consistente quota di fatturato realizzato all'estero, che risulta nettamente superiore rispetto alle importazioni di gruppo.

Il senatore CARDINALE, dopo aver ringraziato il presidente Valiani per l'ampia ed articolata relazione, manifesta il suo apprezzamento per l'impegno profuso dal gruppo nel perseguire l'obiettivo dell'internazionalizzazione che si affianca e si integra con quello dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale riguardo rileva come l'EFIM sia l'unico dei tre enti di gestione delle partecipazioni statali che si avvicini, per quanto riguarda gli investimenti, alla riserva per il Mezzogiorno prevista dalla legge n. 64 del 1986. Formula quindi una serie di domande in ordine all'ammontare dei fondi di dotazione ricevuti rispetto agli immobilizzi tecnici, al processo di razionalizzazione del sistema di produzione del materiale ferroviario ed ai nuovi progetti industriali da attuare nel Mezzogiorno.

Il deputato PUMILIA, dopo aver dichiarato che è sua intenzione svolgere solo brevi riflessioni sulla relazione svolta dal professor Valiani, riservandosi di intervenire più lungamente in sede di discussione dello schema di parere, si so-

ferma sul settore dei mezzi e sistemi di difesa rilevando la difficile situazione in cui le aziende che operano in tale comparto si trovano per la contrazione della domanda mondiale, dovuta ad una riduzione degli stanziamenti di spesa.

Circa il comparto ferroviario ritiene che la mancanza da parte dell'azionista di chiare indicazioni, anche in relazione ad ipotetiche *joint-ventures*, non ha consentito di rendere più forte e competitiva la presenza del gruppo sui mercati internazionali; a questo però va aggiunta anche una certa inerzia dei *managers* pubblici che non hanno saputo predisporre piani e proposte tendenti a facilitare i relativi indirizzi politici. Chiede quindi notizie in ordine sia agli investimenti previsti per nuove iniziative, sia agli interventi di ristrutturazione e riconversione che dovrebbero riguardare in larga prevalenza il settore dell'alluminio.

Il deputato MERLONI esordisce contestando l'affermazione del presidente dell'EFIM sulla fine della fase di ristrutturazione finanziaria ed industriale dell'ente. A suo avviso i settori dell'impiantistica, dei mezzi e sistemi di difesa e ferroviario sono comparti che attraversano un momento assai delicato mentre solo quelli del vetro e dell'alluminio possono considerarsi risanati.

Sulla situazione finanziaria del gruppo, dopo aver rilevato che i debiti sono quasi superiori al fatturato ed i mezzi propri coprono appena il 15 per cento del totale degli impieghi, chiede come sia possibile pervenire ad un risanamento dell'EFIM in considerazione anche degli investimenti che il gruppo deve sopportare per operare sul mercato internazionale. Occorre quindi pervenire al più presto ad un riequilibrio finanziario ed industriale dell'ente attraverso magari una politica che persegua la creazione di poli settoriali in alcuni comparti e processi di smobilizzazione in altri.

L'ente deve quindi uscire dall'attuale situazione di stasi per realizzare nuove iniziative in settori in sviluppo e procedere alle necessarie ristrutturazioni in

comparti come quello dei sistemi e mezzi di difesa, oggi in grave crisi.

Il senatore FERRARI AGGRADI, dopo aver osservato che la relazione esposta dal professor Valiani contiene un'analisi precisa della situazione dell'ente, rileva che alcune responsabilità comunemente assegnate all'EFIM per le difficoltà che attraversa vanno più correttamente attribuite al Governo. Infatti, pur dichiarandosi d'accordo con i colleghi già intervenuti, ritiene la mancata assegnazione dei fondi di dotazione la causa primaria della carenza di mezzi finanziari propri nel quadro complessivo degli investimenti del gruppo.

Ritiene che il sistema delle partecipazioni statali sia ancora essenziale per lo sviluppo economico del paese: auspica quindi che la Commissione sollevi ed approfondisca il complesso problema della relazione tra mezzi finanziari e strategie da perseguire, comune a tutti gli enti di gestione ma particolarmente significativo per l'EFIM, che deve attuare indirizzi precisi attraverso linee concrete di azione.

Il senatore CROSETTA si sofferma sulla questione dell'indebitamento dell'ente rilevando che esso ammonta a circa 3.500 miliardi, pari al 70 per cento dell'intero fatturato del gruppo, dato questo che incide in modo rilevante sulla strategia industriale dell'ente. Le misure da attuare per superare tale indebitamento vanno ricercate in una politica industriale che porti alla riconversione e ristrutturazione di quei settori che attualmente attraversano una condizione di crisi, come ad esempio quello dei mezzi e sistemi di difesa.

Esiste inoltre un problema di ordine generale che riguarda il riassetto del sistema delle partecipazioni statali al fine di creare gruppi manageriali omogenei e di settore per evitare inutili e dannose sovrapposizioni fra imprese pubbliche. Si augura che il Governo sappia svolgere il suo compito assumendo posizioni chiare e tempestive ed altrettanto facciano le

aziende pubbliche attraverso strategie industriali adeguate ad un mercato internazionale sempre più competitivo.

Il Presidente MARZO, dopo aver ricordato il costante atteggiamento del gruppo socialista di contrarietà alla proposta, da più parti avanzata, di soppressione dell'EFIM, osserva che l'attuale dibattito sui programmi pluriennali del gruppo avviene in presenza di un regime di *prorogatio* degli organi dirigenti dell'ente. Attribuisce la responsabilità di questa anomala situazione al Governo che non ha ancora neppure approvato, attraverso il Ministero delle partecipazioni statali, il bilancio consuntivo dell'EFIM per il 1988. Rileva che, a fronte dell'importanza del settore manifatturiero per l'economia nazionale, le società del gruppo sono costrette ad operare senza un collegamento diretto e funzionale con il vertice dell'ente.

Dopo aver lamentato il mancato collocamento in Borsa delle azioni delle maggiori aziende del gruppo, annunciato come imminente da troppo tempo, osserva che per superare le attuali difficoltà di alcuni settori primari dell'ente, come ad esempio quello dei sistemi di difesa e dell'impiantistica, occorre attivare e valorizzare le possibili sinergie tra le società dell'EFIM e quelle degli altri enti a partecipazione statale.

Considerando inutili le recenti polemiche a favore o contro le privatizzazioni, auspica una maggiore collaborazione tra aziende pubbliche e private. A proposito dei contenuti specifici della relazione esposta dal professor Valiani, ritiene troppo vaghe le indicazioni dei settori interessati dagli investimenti programmati ed i tempi per la loro attuazione; chiede infine quali siano in concreto le iniziative previste per accrescere l'internazionalizzazione del gruppo EFIM.

Il professor VALIANI, dopo aver dichiarato che è sua intenzione inviare una documentazione più completa per rispondere in modo analitico alle domande formulate dai commissari, si sofferma sulla

questione relativa alla grave sottocapitalizzazione dell'ente osservando che l'ultimo apporto di mezzi finanziari da parte dell'azionista pubblico all'EFIM è stato effettuato nel 1987, attraverso un prestito obbligazionario di 150 miliardi; nel frattempo l'ente ha sviluppato una politica di acquisizioni rilevando aziende come l'Augusta, la SIV e la COMITAL, che hanno comportato un rilevante esborso di capitali.

Sottolineato che la presunta situazione di crisi del comparto ferroviario dipende dalle particolari condizioni sociali delle aree in cui le aziende sono ubicate, si sofferma sul settore dei sistemi e dei mezzi di difesa rilevando che l'attuale momento è caratterizzato da gravi incertezze che non consentono di formulare programmi industriali di lungo periodo; in tale situazione l'ente si sta organizzando per procedere ad una diversificazione delle attività da parte delle aziende del settore: queste ultime, come dimostra il gran numero di ordini ricevuti, sono in possesso di tecnologie avanzate che possono essere utilizzate anche in campo civile. Tornando al comparto ferroviario osserva che in tale settore la Breda sta compensando la caduta degli ordini da parte del mercato nazionale con l'aggiudicazione di grandi commesse sui mercati internazionali. A tale riguardo rileva che un'azienda per programmare il suo sviluppo industriale ha bisogno di previsioni attendibili in ordine alla domanda poiché, come purtroppo è avvenuto nell'alta

velocità, i cambiamenti nella programmazione industriale comportano costi elevati.

Quanto agli investimenti nel Mezzogiorno rivestono particolare significato le tre nuove iniziative previste nel settore dell'alluminio, nonché l'impegno nel settore del vetro e nel settore meccanico.

In ordine al comparto impiantistico osserva che il suo mancato risanamento dipende, oltre che da una crisi di carattere generale, soprattutto dalle particolari situazioni locali che, per motivi sociali, non consentono processi di ristrutturazione. Con riguardo poi alla situazione finanziaria dell'ente tiene a precisare che il debito attuale, anche se molto elevato, è inferiore al fatturato e che le perdite accumulate negli anni 1980-1987 non sono mai state ripianate dai fondi di dotazione.

A suo avviso il gruppo con gli attuali programmi si sta muovendo in un'ottica corretta ed adeguata alla nuova situazione di mercato ed il riequilibrio patrimoniale e finanziario sarà ricercato con tutti i mezzi, operando sulla gestione del capitale circolante; i progetti e le intese, a cui si sta attualmente lavorando, per nuovi apporti partecipativi di privati, oltre che il prossimo ingresso in Borsa e l'emissione di obbligazioni *cum warrant*, potranno dare un efficace contributo a tale riequilibrio.

*La seduta termina alle 17.*

**ALLEGATO**

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE IX

**TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI****SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990**

*(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)*

**SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE,  
ONOREVOLE CARLO VIZZINI, SUI PROBLEMI DELLA PESCA MARITTIMA  
ANCHE NELLA PROSPETTIVA DEL PIANO TRIENNALE 1991-1993**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA**

**INDICE DEGLI INTERVENTI**

	PAG.
<b>Seguito dell'audizione del ministro della marina mercantile, onorevole Carlo Vizzini, sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993:</b>	
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	159, 161
Ridi Silvano .....	161
Vizzini Carlo, <i>Ministro della marina mercantile</i> .....	159, 161

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,35.**

**Seguito dell'audizione del ministro della marina mercantile, onorevole Carlo Vizzini, sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro della marina mercantile, onorevole Carlo Vizzini, sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993. Ringrazio il ministro Vizzini per aver accolto il nostro invito e gli cedo immediatamente la parola.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*. Il mio intervento odierno fa seguito al dibattito già svoltosi in quest'aula ed alle comunicazioni da me rese, in data 28 marzo 1990, in merito alla pesca del pesce spada con le reti derivanti, anche in relazione all'impostazione del nuovo piano triennale della pesca. Innanzitutto, mi sembra corretto informare la Commissione che, la settimana scorsa, fui convocato anche dall'VIII Commissione permanente del Senato per un'analoga comunicazione. In quella sede, fu concordato il testo di una risoluzione che dovrebbe essere discussa nel pomeriggio di domani, anche se mi sembra difficile che ciò possa realmente accadere.

Come annunciai davanti a quella Commissione nella seduta del 29 marzo, dopo che era stata sottolineata la mancanza di un decreto che prevedesse il divieto di tale forma di pesca, ho provveduto ad

emanare un decreto successivo anche per evitare che, in assenza di attività da parte del Governo, sostanzialmente si potesse tornare alle regole precedenti, senza le restrizioni di cui si era parlato. In tale provvedimento amministrativo ho cercato anche di riassumere le preoccupazioni che erano state espresse nel corso del dibattito, tentando da un lato di prefigurare sostanzialmente una regolamentazione più limitativa di quella precedente per l'esercizio di questo tipo di pesca e, dall'altro, di sviluppare l'idea di una graduale smobilitazione della pesca con l'uso delle reti derivanti, da inquadrare nella redazione del piano triennale al quale l'amministrazione sta lavorando. Tutto questo è stato fatto, tenendo anche conto dei risultati parziali degli studi commissionati nello scorso mese di novembre.

Desidero adesso illustrare il contenuto del decreto, la cui premessa recita testualmente, tra l'altro: « Ritenuta la necessità di salvaguardare la consistenza degli *stocks* di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di esemplari di specie marine protette in attesa dell'entrata in vigore del piano triennale della pesca 1991-1993 in cui il divieto di uso delle reti pelagiche derivanti dovrà essere introdotto nel quadro di un programma che preveda tutte le misure tecniche, sociali e finanziarie di riconversione della predetta attività ».

Per la prima volta, quindi, in un decreto del Governo è contenuta l'affermazione che s'intende procedere razionalmente, nell'ambito del piano triennale, all'eliminazione di questo tipo di pesca, accompagnandola, naturalmente, con tutte le misure necessarie alla riconversione delle attività ad essa legate.

La premessa così prosegue: « Considerata la possibilità di limitare ulteriormente gli inconvenienti della pesca con reti pelagiche derivanti mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), per provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti ». Ciò significa che il Governo ha manifestato la sua disponibilità ad utilizzare lo stanziamento in fondo globale di 10 miliardi, previsto dalla legge finanziaria, per studiare la possibilità di un indennizzo per questo fermo, che i tecnici consigliano di programmare per il mese di luglio, nel quale si verifica la riproduzione. Proprio in questi giorni sono allo studio misure idonee ad evitare l'istituzionalizzazione di questo indennizzo, che dev'essere considerato una concessione *una tantum*, in vista dell'eliminazione graduale di questo tipo di pesca.

Nella premessa si sottolinea, inoltre, « la necessità di assumere nello stesso tempo tutte le iniziative in sede comunitaria utili a pervenire alla definizione di un regolamento in materia di politica comune della pesca per il bacino del Mediterraneo, che, attraverso idonee misure intese al razionale sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina omogenea generalizzata anche nello specifico settore della pesca del pesce spada ». Vi è, cioè, la volontà di attivarsi in sede comunitaria per fare in modo che qualunque iniziativa del nostro Governo sia in linea con i divieti relativi agli altri paesi della Comunità economica europea.

A questo proposito, vorrei sottolineare come, al di là del movimento di questo tipo di pesca negli altri paesi della Comunità, sia abbastanza facile pensare che in alcune nazioni esso sia limitato, poiché vi sono circa 700 equipaggi italiani che in qualche modo occupano il bacino del Mediterraneo. Non si può escludere che, nel momento in cui l'Italia si ritirasse da questo tipo di pesca, la Francia e la Spagna potrebbero trovare conveniente entrarvi. Sembra addirittura che alcuni retifici italiani, in considerazione del fatto

che l'Italia si avvia gradualmente ad uscire da questo settore, abbiano cominciato a ricevere commesse per la costruzione di reti derivanti da alcuni paesi della Comunità economica europea. Emerge, quindi, la necessità di prevedere un regolamento comunitario per non rischiare che, nel giro di un anno, la flotta spagnola o quella francese vengano ad occupare gli spazi lasciati liberi dalla marineria italiana.

Per quanto riguarda la parte operativa, il decreto così recita all'articolo 1: « 1. Per ciascuna imbarcazione, munita di licenza di pesca, con sistema "rete da posta derivante" per la pesca del pesce spada, è consentito l'uso di una sola rete rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) maglie di apertura non inferiore a 320 millimetri di lunghezza;

b) altezza non superiore a 35 metri;

c) lunghezza non superiore a 5 miglia marine per imbarcazione abilitata alla pesca ravvicinata e a 1,5 miglia marine per la pesca locale;

d) segnale recante l'indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione apposto su ciascuno dei due galleggianti situati all'estremità dell'attrezzo ai sensi dell'articolo 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ».

Recita, quindi, all'articolo 2: « 1. La distanza tra le reti di cui al precedente articolo 1, non può essere inferiore a 1,5 miglia né all'atto della calata, né in qualsiasi momento dell'attività di pesca.

2. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima, stabilisce, con propria ordinanza, zone di mare in cui è vietata l'attività di pesca con reti di cui al precedente articolo 1, di ampiezza variante da uno a due miglia al fine di rendere agevole la navigazione e l'accesso ai porti rientranti nella giurisdizione del compartimento.

3. Con successivo decreto sarà individuata la zona del Mar Ligure in cui la predetta attività di pesca sarà vietata ai

sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ».

Con tale norma il Ministero ha inteso cogliere le preoccupazioni, emerse nel corso del precedente dibattito, in ordine alla pesca in alcuni tratti del Mar Ligure dove giungono imbarcazioni di marinerie molto distanti. In questo senso si sta studiando il modo migliore per emanare un divieto assoluto di pesca per alcune di tali zone.

L'articolo 3 così recita: « Le navi che esercitano la pesca con reti derivanti, abilitate alla navigazione ravvicinata, non possono esercitare tale attività ad una distanza inferiore a 900 metri dalla costa e nei mesi di luglio ed agosto ad una distanza inferiore a tre miglia dalla costa ».

L'articolo 4 è del seguente tenore: « I titolari delle licenze di cui all'articolo 1 sono obbligati, nei limiti della disponibilità ricettiva della nave, a imbarcare ricercatori appartenenti ad istituti scientifici, nonché ricercatori singoli, autorizzati dal Ministero della marina mercantile ».

L'articolo 5 prevede: « 1. Con ordinanza del capo del compartimento è fissato per ciascun porto il punto di sbarco del pesce spada.

2. La pesca del pesce spada non può essere esercitata dai pescatori sportivi con i palangari fissi o derivanti ».

L'articolo 6, infine, dispone quanto segue: « 1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta, oltre le sanzioni ai sensi delle leggi vigenti, la revoca della licenza di pesca.

2. La licenza deve essere ritirata dall'autorità marittima, che provvede a trasmetterla al Ministero della marina mercantile.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ».

In conclusione, signor presidente, a noi è sembrato che questo provvedimento rappresenti il punto di equilibrio più avanzato rispetto alle preoccupazioni emerse nel corso del precedente dibattito.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Vizzini per la tempestività con la quale ha accolto il nostro invito, che va inqua-

drata nell'ambito degli assidui contatti con questa Commissione.

L'esame della materia dell'esercizio della pesca con le reti di cui al decreto 30 marzo 1990 sarà oggetto di un apposito dibattito su risoluzioni al quale chiedo sin da oggi al ministro Vizzini d'intervenire. Sarà quella, infatti, la sede in cui sarà esaminata tale problematica in attesa di una più complessiva disciplina comunitaria.

SILVANO RIDI. Signor presidente, vorrei sapere dal ministro se egli sia a conoscenza del numero delle licenze concesse e quello delle licenze che saranno revocate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*. Desidero precisare che il numero delle licenze è già stato determinato lo scorso anno e che non se ne rilasceranno altre per questo tipo di pesca. Poiché tali licenze prevedono permessi per più attività, tra cui quella della pesca al pesce spada, il Ministero sta studiando un sistema — che saremmo disponibili a ricomprendere nel disposto di un'eventuale risoluzione — per evitare il trasferimento delle licenze limitatamente a tale tipo di pesca, senza impedire però il ricorso agli altri sistemi.

SILVANO RIDI. Non vi è il pericolo di un aumento del numero complessivo delle licenze ?

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*. No, onorevole Ridi.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il ministro della marina mercantile.

**La seduta termina alle 11,55.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali alle 15,45.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

*SEGUONO  
CONVOCAZIONI*

# CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

**ORE 15**

- 1) Sostituzione di un deputato nel Collegio I (Torino).
- 2) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).  
Relatore: Lauricella.
- 3) Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—\*—

*Mercoledì 9 maggio*

---

### **ORE 15**

*Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Napoli (doc. IV, n. 91).  
Relatore: Guidetti Serra.

Contro il deputato De Carolis (doc. IV, n. 105).  
Relatore: Mastrantuono.

*Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Vesce (doc. IV, n. 81).  
Relatore: Vairo.

Contro il deputato Milani (doc. IV, n. 92).  
Relatore: Gorgoni.

Contro il deputato Luigi D'Amato (doc. IV, n. 108).  
Relatore: Sinatra.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

(Aula Commissione Giustizia)

**ORE 8,15**

#### **Comitato dei diciotto.**

Esame del disegno di legge n. 4414-1422-2976-3095-3381-3395-3461-3659-4246/A (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

\* \* \*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 15**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 15,40**

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori.

---

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura  
(Approvato dalla I Commissione del Senato) (4574).

(Parere della II, della V, della X, della XI e della XIII Commissione) —

Relatore: Vecchiarelli.

\* \* \*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 9**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Esame del disegno di legge:*

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973 e sua esecuzione (Approvato dal Senato) (4457).

(Parere della I, della II e della V Commissione) — Relatore: Crescenzi.

\* \* \*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

(Sala della Regina)

**ORE 13,30**

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EVOLUZIONE DEI PROBLEMI  
DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E SULLA RIDEFINIZIONE  
DEL MODELLO NAZIONALE DI DIFESA

Audizione degli Ambasciatori Massimiliano Bandini, Capo della rappresentanza permanente d'Italia ai negoziati di Vienna, Andrea Negrotto Cambiaso, Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso la Conferenza sul disarmo a Ginevra e Paolo Pucci di Benischi, Capo della rappresentanza permanente d'Italia al negoziato sulla riduzione delle armi convenzionali.

---

(Sala della Regina)

**ORE 15**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 14,30**

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, onorevole Paolo Cirino Pomicino, per la funzione pubblica, onorevole Remo Gaspari, della sanità, onorevole Francesco De Lorenzo, sugli oneri connessi ai contratti pubblici anche in relazione agli obiettivi della manovra economico-finanziaria.

\* \* \*

*Venerdì 20 aprile*

---

**ORE 8,30**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —  
Relatore: Piro.

---

**ORE 15,45**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

*Venerdì 20 aprile*

---

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —  
Relatore: Piro.

\* \* \*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 8,45**

*Svolgimento di interrogazione:*

PACETTI e ANGELONI: n. 5-02136 (lavori in atto relativi al piano di ricostruzione di Ancona affidati al concessionario Adriatica Costruzioni - 12 aprile 1990).

---

**ORE 14,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Galli.

*Seguito dell'esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2258).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

COSTA SILVIA ed altri: Programma straordinario di interventi per Roma capitale (860).

(Parere della I, della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

PICCHETTI ed altri: Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni e il ruolo della capitale della Repubblica (1296).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

FINI ed altri: Delega al Governo per provvedimenti in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità (3043).

*(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI Commissione).*

CEDERNA ed altri: Interventi per la riqualificazione di Roma capitale della Repubblica (3858).

*(Parere della I, della IV, della V, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).*

MENSURATI: Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica (4389).

*(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII e della IX Commissione).*

Relatori: D'Angelo, *per la parte urbanistica*; Piermartini, *per la parte programmatoria*.

---

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

***Venerdì 20 aprile***

---

**ORE 9,30**

**INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL  
REGOLAMENTO, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTER-  
VENTI PER IL CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO DEL 1990**

Esame del documento conclusivo.

\* \* \*

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

—\*—

***Giovedì 19 aprile***

---

**ORE 9**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

—\*—

***Giovedì 19 aprile***

---

**ORE 8,45**

*Seguito della discussione delle risoluzioni:*

VISCARDI: n. 7-00322 (per l'accelerazione della conclusione del progetto di ridisegno del settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

STRADA ed altri: n. 7-00323 (per l'accelerazione della definizione delle decisioni relative al settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

\* \* \*

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

—\*—

***Venerdì 20 aprile***

---

**ORE 9,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 2588 (Cassa previdenza ragionieri).

---

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 392 e 3682 « ENPAV ».

---

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 463 (Cassa previdenza consulenti del lavoro).

---

**ORE 13**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

—\*—

***Giovedì 19 aprile***

---

**ORE 13,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 14,30**

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori.

---

**ORE 15**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

*(Parere della I e della VII Commissione, nonché della II Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

FIANDROTTI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

*(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).*

LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).

*(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).*

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

*(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).*

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

*(Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione).*

MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).

*(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).*

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

DIGLIO ed altri; Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione).

ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (*urgenza*) (4467).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Campagnoli.

\* \* \*

**Venerdì 20 aprile**

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

(Parere della I e della VII Commissione, nonché della II Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

*(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).*

LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).

*(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).*

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

*(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).*

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

*(Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione).*

MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).

*(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).*

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).*

DIGLIO ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

*(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione).*

ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).*

SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).*

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).*

BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (*urgenza*) (4467).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).*

BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).*

Relatore: Campagnoli.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento delle norme relative alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4644).  
*(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

TAMINO e RONCHI: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernenti la certificazione di non genotossicità dei fitofarmaci (1090).  
*(Parere della X Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

NARDONE ed altri: Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (3897).  
*(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

CRISTONI ed altri: Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari (4529).  
*(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Relatore: Bruni Francesco.

\* \* \*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 15**

**Sottocommissione per le tribune.**

Calendario delle Tribune referendarie.

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 15**

#### **Osservazioni su provvedimenti legislativi.**

*Esame dei seguenti atti:*

Disposizioni in materia di acquedotti (Atto Camera n. 4228-ter).

Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990 (Atto Senato n. 2182).

*(Pareri – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali).*

\* \* \*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la ristrutturazione e riconversione industriale**  
**e per i programmi delle partecipazioni statali**

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

(Aula Commissione – IV piano – Via del Seminario, 76)

**ORE 15**

Audizione del presidente dell'Iri in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

\* \* \*

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

—\*—

*Giovedì 19 aprile*

---

**ORE 14,30**

Audizione del Direttore del SISMI, Ammiraglio Fulvio Martini.

\* \* \*

**INDICE DELLE CONVOCAZIONI****Giovedì 19 aprile**

	<i>Pag.</i>
<b>GIUNTA DELLE ELEZIONI</b> . . . . .	III
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)</b> . . . . .	V
ORE 8,15 - Comitato dei diciotto (Aula II Commissione).	
<b>I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI</b> . . . . .	VI
ORE 15 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,40 - Comunicazioni del Presidente - Legislativa.	
<b>III AFFARI ESTERI E COMUNITARI</b> . . . . .	VII
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9,30 - Referente.	
<b>IV DIFESA</b> . . . . .	VIII
ORE 13,30 - Indagine conoscitiva (Sala della Regina).	
ORE 15 - Ufficio di Presidenza (Sala della Regina).	
<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE</b> . . . . .	IX
ORE 14,30 - Audizioni ministro bilancio, ministro funzione pubblica e ministro sanità.	

	<i>Pag.</i>
<b>VI FINANZE</b> . . . . .	<b>X</b>
ORE 9 - Referente.	
ORE 15,45 - Ufficio di Presidenza.	
<b>VIII AMBIENTE</b> . . . . .	<b>XI</b>
ORE 8,45 - Interrogazione.	
ORE 14,30 - Referente - Ufficio di Presidenza.	
<b>IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b> . . . . .	<b>XIII</b>
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
<b>X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO</b>	<b>XIV</b>
ORE 8,45 - Risoluzioni.	
<b>XII AFFARI SOCIALI</b> . . . . .	<b>XVI</b>
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	
<b>XIII AGRICOLTURA</b> . . . . .	<b>XVII</b>
ORE 14,30 - Comunicazioni del Presidente.	
ORE 15 - Referente.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI</b> . . . . .	<b>XXI</b>
ORE 15 - Sottocommissione per le tribune.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO</b> . . . . .	<b>XXII</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI</b> . . . . .	<b>XXIII</b>
ORE 15 - Audizione.	

	<i>Pag.</i>
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO . . . . .</b>	XXIV
ORE 14,30 - Plenaria.	

---

*Venerdì 20 aprile*

<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE . . . . .</b>	IX
ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza.	
<b>VI FINANZE . . . . .</b>	X
ORE 9 - Referente.	
<b>VIII AMBIENTE . . . . .</b>	XII
ORE 9,30 - Indagine conoscitiva.	
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO . . . . .</b>	XV
ORE 9,30 - Comitato ristretto - Comitato ristretto - Comi- tato ristretto.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
<b>XIII AGRICOLTURA . . . . .</b>	XVIII
ORE 9 - Referente.	

---

*Mercoledì 9 maggio*

<b>GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO . . . . .</b>	IV
ORE 15 - Plenaria.	